



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 597**

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.  
Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

# Indice

|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. DDL S. 597 - XIX Leg.                                                                                                                     | 1   |
| 1.1. Dati generali                                                                                                                           | 2   |
| 1.2. Testi                                                                                                                                   | 4   |
| 1.2.1. Testo DDL 597                                                                                                                         | 5   |
| 1.2.2. Relazione 597-A                                                                                                                       | 9   |
| 1.2.3. Testo approvato 597 (Bozza provvisoria)                                                                                               | 16  |
| 1.3. Trattazione in Commissione                                                                                                              | 20  |
| 1.3.1. Sedute                                                                                                                                | 21  |
| 1.3.2. Resoconti sommari                                                                                                                     | 22  |
| 1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)                                         | 23  |
| 1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89(ant.) del 21/12/2023   | 24  |
| 1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 92(ant.) del 10/01/2024   | 28  |
| 1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 93(ant.) dell'11/01/2024  | 35  |
| 1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97(pom.) del 24/01/2024   | 40  |
| 1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101(pom.) del 07/02/2024  | 47  |
| 1.3.2.1.6. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 104(pom.) del 14/02/2024  | 55  |
| 1.3.2.1.7. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107(ant.) del 22/02/2024  | 57  |
| 1.3.2.1.8. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111(pom.) del 12/03/2024  | 60  |
| 1.3.2.1.9. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112(pom.) del 13/03/2024  | 68  |
| 1.3.2.1.10. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114(pom.) del 20/03/2024 | 76  |
| 1.3.2.1.11. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115(pom.) del 26/03/2024 | 85  |
| 1.3.2.1.12. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116(pom.) del 09/04/2024 | 89  |
| 1.3.2.1.13. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 119(ant.) del 17/04/2024 | 101 |

|                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.2.1.14. 7 <sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 126(pom.) del 15/05/2024 . . . . .                   | 106 |
| 1.3.2.1.15. 7 <sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 128(pom.) del 22/05/2024 . . . . .                   | 118 |
| 1.3.2.1.16. 7 <sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 135(pom.) del 26/06/2024 . . . . .                   | 125 |
| 1.3.2.1.17. 7 <sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 137(pom.) del 03/07/2024 . . . . .                   | 127 |
| 1.3.2.1.18. 7 <sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140(pom.) del 16/07/2024 . . . . .                   | 132 |
| 1.4. Trattazione in consultiva . . . . .                                                                                                                                 | 142 |
| 1.4.1. Sedute . . . . .                                                                                                                                                  | 143 |
| 1.4.2. Resoconti sommari . . . . .                                                                                                                                       | 144 |
| 1.4.2.1. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .                                                                                         | 145 |
| 1.4.2.1.1. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40(nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024 . . . . .                               | 146 |
| 1.4.2.1.2. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 209(pom.) del 17/04/2024 . . . . .                                                  | 148 |
| 1.4.2.1.3. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63(pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2024 . . . . .                                | 158 |
| 1.4.2.2. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .                                                                                                      | 160 |
| 1.4.2.2.1. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192(pom.) del 23/01/2024 . . . . .                                                               | 161 |
| 1.4.2.2.2. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207(pom.) del 21/02/2024 . . . . .                                                               | 168 |
| 1.4.2.2.3. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 225(pom.) del 09/04/2024 . . . . .                                                               | 171 |
| 1.4.2.2.4. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227(pom.) del 16/04/2024 . . . . .                                                               | 175 |
| 1.4.2.2.5. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 228(ant.) del 17/04/2024 . . . . .                                                               | 181 |
| 1.4.2.2.6. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229(pom.) del 17/04/2024 . . . . .                                                               | 183 |
| 1.4.2.2.7. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233(ant.) del 24/04/2024 . . . . .                                                               | 185 |
| 1.4.2.2.8. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264(pom.) del 10/07/2024 . . . . .                                                               | 187 |
| 1.4.2.3. 9 <sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .                                        | 198 |
| 1.4.2.3.1. 9 <sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94(pom.) del 16/01/2024 . . . . .  | 199 |
| 1.4.2.4. 10 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .                                        | 205 |
| 1.4.2.4.1. 10 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146(ant.) del 10/01/2024 . . . . . | 206 |
| 1.4.2.4.2. 10 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 147(pom.) del 10/01/2024 . . . . . | 210 |

## **1. DDL S. 597 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 597

**XIX Legislatura**

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.  
Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

**Titolo breve:** *Promozione delle manifestazioni in abiti storici*

Iter

**16 luglio 2024:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.597**

**approvato**

[C.1979](#)

approvato con modificazioni

[S.597-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [59/25](#) del 15 aprile 2025, GU n. 98 del 29 aprile 2025.

Iniziativa Parlamentare

[Anna Maria Fallucchi \(Fdl\)](#)

**Cofirmatari**

[Susanna Donatella Campione \(Fdl\)](#), [Antonella Zedda \(Fdl\)](#),

[Ernesto Rapani \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Marco Silvestroni \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Costanzo Della Porta \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Giovanna Petrenga \(Cd'I-NM \(UDC-CI-NcI-IaC\)-MAIE\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Francesca Tubetti \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Gianni Rosa \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Marta Farolfi \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Antonio Guidi \(Cd'I-NM \(UDC-CI-NcI-IaC\)-MAIE\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Ignazio Zullo \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 16 marzo 2023)

[Paolo Marcheschi \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 17 marzo 2023)

[Renato Ancorotti \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 21 marzo 2023)

[Filippo Melchiorre \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 21 marzo 2023)

[Paola Mancini \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 22 marzo 2023)

[Etelwardo Sigismondi \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 22 marzo 2023)  
[Domenica Spinelli \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 22 marzo 2023)  
[Antonio Iannone \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 30 marzo 2023)  
[Luca De Carlo \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 30 marzo 2023)  
[Andrea De Priamo \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 30 marzo 2023)  
[Marco Lisei \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 30 marzo 2023)  
[Fausto Orsomarso \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 30 marzo 2023)  
[Raoul Russo \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 30 marzo 2023)  
[Giulia Cosenza \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 24 gennaio 2024)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 23 gennaio 2024; pervenuta il 16 aprile 2024.

Presentazione

Presentato in data **14 marzo 2023**; annunciato nella seduta n. 49 del 15 marzo 2023.

Classificazione TESEO

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI, FOLKLORE

### Articoli

MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI (Artt.1, 2), ENTI LOCALI (Art.2), MINISTERO DEL TURISMO (Artt.3, 4), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), COMITATI INTERMINISTERIALI (Artt.3, 4), ALBI PROFESSIONALI (Art.4), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Artt.5, 6, 7), PROVINCE AUTONOME (Art.6), TRENTO (Art.6), REGIONI (Art.6), COMUNI (Art.6), BOLZANO (Art.6), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.6), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Carmela Bucalo \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina il 10 gennaio 2024).

Relatore di maggioranza Sen. [Carmela Bucalo \(Fdl\)](#) nominato nella seduta pom. n. 128 del 22 maggio 2024.

(proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 23 maggio 2024; annuncio nella seduta n. 193 del 23 maggio 2024

Assegnazione

Assegnato alla [7<sup>a</sup> Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 3 maggio 2023. Annuncio nella seduta n. 64 del 3 maggio 2023.

Parere delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)

Nuovamente assegnato alla [7<sup>a</sup> Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede deliberante** il 25 giugno 2024. Annuncio nella seduta n. 201 del 25 giugno 2024.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023) e del Comitato per la legislazione

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 597

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 597

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **FALLUCCHI , CAMPIONE , ZEDDA , RAPANI , SILVESTRONI , DELLA PORTA , PETRENGA , TUBETTI , ROSA , FAROLFI , GUIDI , ZULLO , MARCHESCHI , ANCOROTTI , MELCHIORRE , SPINELLI , MANCINI , SIGISMONDI , IANNONE , DE CARLO , DE PRIAMO , LISEI , ORSOMARSO e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2023

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.  
Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

Onorevoli Senatori. - La tradizione è un patrimonio inestimabile della nostra Nazione. Il nostro compito è curarla e mantenerla viva, con particolare riguardo alla tradizione e alla cultura relativa agli abiti storici, che sono un tassello importante dei nostri territori e che determinano una curiosità traino del turismo regionale dei grandi centri fino ai piccoli borghi.

La storia italiana è ricchissima di conquiste, occupazioni, guerre e ricostruzioni. Tutto questo ha arricchito e influenzato per centinaia di anni la nostra Nazione, dall'Impero romano al Medioevo, dal Rinascimento all'Unità d'Italia. In tutti questi anni di storia il costume tradizionale italiano, che si traduce negli abiti storici, racconta il passato, delle diverse epoche che hanno contraddistinto il nostro Paese, di tutte le influenze culturali delle dominazioni esterne e della crescita di un'identità nazionale, dal vestito tipico italiano indossato al confine con l'Austria fino ai costumi siciliani.

Il nostro dovere è alimentare il ricordo di una tradizione e di una cultura conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza, l'abbondanza, l'esclusività e la varietà della sua arte.

Una ricchezza che esprime la storia dei luoghi anche attraverso gli abiti storici che spesso sono conseguenza delle tradizioni culinarie e delle manifestazioni di carattere locale, quali le rievocazioni di eventi e di giochi storici in abiti storici e soprattutto delle danze, dei balli popolari e della musica di tradizione.

Un capolavoro manifatturiero che ha necessità di essere realizzato da lavoratori abili specializzati, con particolari abilità manifatturiere, che creano un tessuto ricamato con soggetti diversi ma profondamente armonioso nel complesso. Le numerose manifestazioni di rievocazione storica, i giochi storici, le danze, i balli popolari e la musica di tradizione contribuiscono a disegnare il panorama completo del nostro Paese e a rafforzare e tenere vivo, nelle comunità, il legame con il proprio passato e con la propria storia arricchendolo con il presente e proiettandolo nel futuro. Gli abiti storici e ciò che la loro rievocazione comporta, anche rispetto a quelli utilizzati per mantenere la tradizione delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, rappresentano una testimonianza identitaria significativa, oltre a costituire anche momenti di piacevole attività ludica collettiva.

Le rappresentazioni, per la preparazione delle quali spesso le comunità si impegnano moltissimo in termini di risorse economiche ma anche di tempo, creatività, spirito artistico e cura degli spazi, possono costituire un'occasione importante di sviluppo turistico dei territori e, di conseguenza, possono agire da volano per l'espansione del tessuto ricettivo locale, dal punto di vista della ristorazione, delle attività ricettive e dei settori dell'indotto. Gli abiti storici rappresentano l'evoluzione, la cultura e l'emancipazione del nostro Paese.

È necessario dare continuità alla tradizione, tutta, e in particolare per quanto riguarda gli abiti storici; serve pensare, pertanto, a come dare spazio e stimolare le nuove generazioni a impegnarsi non solo nel celebrare ma anche a ricreare gli abiti stessi. Occorre concordare disposizioni e incentivi per le aziende manifatturiere *leader* nel settore, programmare corsi di formazione ed esperienze professionali approfondendo la storia del costume attraverso l'arte e il cinema, interpretando il costume storico come supporto al lavoro sul costume contemporaneo. Occorre altresì ampliare il mercato sartoriale in questo settore mantenendo l'esclusività e l'unicità della produzione con un laboratorio pratico sartoriale ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera, a partire con giornate dedicate all'interno delle scuole superiori di secondo grado, promosse dai Ministeri competenti.

Nelle manifestazioni storiche sono mostrati gioielli del patrimonio storico e architettonico, specifici e caratteristici per ogni singolo territorio di cui rappresentano l'anima, l'immagine e il corpo, una mappatura degli usi e dei costumi. Non si deve dimenticare, inoltre, che nelle giornate celebrative comprendenti, ad esempio un corteo in abiti d'epoca o una rievocazione storica, le danze o i balli popolari e la musica di tradizione, si svolgono anche manifestazioni strettamente connesse al settore produttivo e agricolo, che trainano il settore turistico con la vendita di prodotti dell'enogastronomia locale, e si registrano spesso presenze nell'ordine di migliaia di persone.

Queste manifestazioni, che sono ricchezza culturale e che generano ricchezza economica se gestite e riconosciute in modo strutturale, spesso si svolgono grazie all'impegno della popolazione: tutti i volontari e i finanziatori devono essere incentivati con indicazioni chiare e futuri investimenti *in primis* dello Stato.

Non è da sottovalutare l'indotto che si può creare con le iniziative turistiche intorno alla rivisitazione di abiti storici. La spinta che questo aspetto può dare al rilancio dell'artigianato e dell'agricoltura è sempre espressione e sempre legato da un nesso causale diretto tra i prodotti e le caratteristiche e la vocazione del territorio.

Inoltre, il presente disegno di legge promuove un impatto culturale, sociale ed economico di avvicinamento dei giovani verso professioni che si stanno « perdendo » nel comparto manifatturiero, quelle riconducibili alle attività manuali da inserire nel manifatturiero *made in Italy* del lusso.

Alla luce di quanto sopracitato è indetta la « Giornata nazionale degli abiti storici » per il giorno 11 novembre, in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori, nella quale si potranno organizzare per tre giorni (inteso anche il giorno antecedente e quello successivo alla suddetta Giornata nazionale) iniziative ad impatto turistico, come sopra elencate, attinenti alle caratteristiche dell'abito storico e del territorio che rappresenta, coinvolgendo enti *pro loco*, associazionismo e aziende territoriali negli ambiti dell'artigianato, della cultura, dell'agricoltura, con manifestazioni organizzate in sintonia e su disposizione degli enti preposti.

La presente proposta di legge consta di otto articoli.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali e definisce, tra l'altro, le manifestazioni in abiti storici, in particolare con le rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale, tradizionale ed economico.

L'articolo 2 prevede la promozione sotto il profilo turistico delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, da parte dello Stato, in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L'articolo 3 istituisce il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione di abiti storici presso il Ministero del turismo.

L'articolo 4 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.

L'articolo 5 stabilisce, per l'11 novembre di ogni anno, la Giornata nazionale degli abiti storici.

L'articolo 6 stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative per la celebrazione della suddetta Giornata nazionale.

L'articolo 7 dispone adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Principi generali)*

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
2. Ai fini della presente legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

### Art. 2.

#### *(Promozione)*

1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:
  - a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione;
  - b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione di cui alla lettera a), nonché degli eventi a essi connessi.

### Art. 3.

#### *(Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato « Comitato scientifico », con compiti generali di:
  - a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà;
  - b) espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;
  - c) espressione del parere di cui alla lettera a), corredato di una motivata relazione sulle ragioni dell'accoglimento o del rifiuto della richiesta, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalla medesima lettera a);
  - d) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.
2. I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. I componenti del Comitato scientifico non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

### Art. 4.

#### *(Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica)*

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, di seguito denominato « Albo nazionale », nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.
2. Alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
  - a) la tipologia delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici da inserire nell'elenco di cui al comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;
  - b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale;
  - c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo nazionale.
4. L'Albo nazionale è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

Art. 5.

*(Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici)*

1. La Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le sue forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

*(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manufatturiera e alla cultura degli abiti storici.

Art. 7.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 8.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## 1.2.2. Relazione 597-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 597-A

*Relazione Orale*

*Relatrice* Bucalo

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7<sup>a</sup>  
COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 23 maggio 2024

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.  
Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

d'iniziativa dei senatori **FALLUCCHI , CAMPIONE , ZEDDA , RAPANI , SILVESTRONI ,  
DELLA PORTA , PETRENGA , TUBETTI , ROSA , FAROLFI , GUIDI , ZULLO ,  
MARCHESCHI , ANCOROTTI , MELCHIORRE , SPINELLI , Paola MANCINI ,  
SIGISMONDI , IANNONE , DE CARLO , DE PRIAMO , LISEI , ORSOMARSO , Raoul  
RUSSO e COSENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2023

*nella seduta del 22 maggio 2024*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

16 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non  
ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la disciplina sulla composizione del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici;
- all'articolo 6, recante le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale degli abiti storici, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo alle regioni, agli enti locali e agli istituti scolastici.

**sugli emendamenti approvati**

17 aprile 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Liris)

17 aprile 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Mennuni)

24 aprile 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

2. Ai fini della presente legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Art. 2.

*(Promozione)*

1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo degli articoli formulato  
dalla Commissione

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, **dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività**, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, **demoetnoantropologico, immateriale**, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

2. Ai fini della presente legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti **le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico**, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo **culturale**, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Art. 2.

*(Promozione)*

1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e **salvaguarda le** manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.

celebrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione di cui alla lettera a) nonché degli eventi a essi connessi.

Art. 3.

*(Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici)*

**1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato « Comitato scientifico », con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà;

b) espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

**c) espressione del parere di cui alla lettera a), corredato di una motivata relazione sulle ragioni dell'accoglimento o del rifiuto della richiesta, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalla medesima**

2. *Identico:*

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, **delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale**;  
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, **delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale**, nonché degli eventi a essi connessi.

**3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 3.

*(Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici)*

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato « Comitato scientifico », con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, **nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione**;

b) **autorizzazione all'iscrizione agli Elenchi** di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, **previa** acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

*soppressa*

**lettera a);**

d) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

2. I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. I componenti del Comitato scientifico non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

Art. 4.

*(Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica)*

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, **di seguito denominato « Albo nazionale »**, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2. Alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici da inserire nell'elenco di cui al comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo nazionale.

4. L'Albo nazionale è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

c) *identica.*

2. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico **e sono disciplinate** altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. **Ai** componenti del Comitato scientifico non **spettano** compensi, **gettoni di presenza**, rimborsi di spese **ed altri emolumenti comunque denominati.**

Art. 4.

*(Elenchi nazionali)*

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'**Elenco** nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'**Elenco nazionale** delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, **delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.**

2. Alla tenuta **degli Elenchi** di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

3. *Identico:*

a) la tipologia delle manifestazioni **di cui al comma 1** da inserire nell'**Elenco nazionale delle manifestazioni** di cui al **medesimo** comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'**Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica;**

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'**Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.**

4. L'**Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica** è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno

Art. 5.

*(Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le sue forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

*(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle

**2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.**

Art. 5.

*(Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le **loro** forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, **possono promuovere** l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, **delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali**, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. *Identico.*

**3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.**

**4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.**

Art. 6.

*(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni **possono promuovere**, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le

rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

Art. 7.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 8.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, **nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere**, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

**All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 7.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. *Identico.*

**2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

**1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:**

**a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;**

**b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante**

**corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.**

## 1.2.3. Testo approvato 597 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 597

Senato della Repubblica

Attesto che la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 16 luglio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Fallucchi, Campione, Zedda, Rapani, Silvestroni, Della Porta, Petrenga, Tubetti, Rosa, Farolfi, Guidi, Zullo, Marcheschi, Ancorotti, Melchiorre, Spinelli, Mancini, Sigismondi, Iannone, De Carlo, De Priamo, Lisei, Orsomarso, Russo e Cosenza:

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

2. Ai fini della presente legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Art. 2.

*(Promozione)*

1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici,

delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

*(Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici)*

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato « Comitato scientifico », con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

b) autorizzazione all'iscrizione agli Elenchi di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

*(Elenchi nazionali)*

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica nonché l'Elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.

2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.

4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno

2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5.

*(Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.

*(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

*a)* quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

*b)* quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=56785](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=56785)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

## 1.3.2.1.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89(ant.) del 21/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA**  
**SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**  
**GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023**

**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'a.s. 2024-2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Il senatore [PIRONDI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Paola Frassinetti e della relatrice Bucalo per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.

Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.

Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Frassinetti, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'apprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo - prosegue l'oratrice - è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi

l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i *campus* della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti. Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.

Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Paola Frassinetti, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea abbia terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sia così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).

Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'*iter* legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. [924-bis](#) (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; disegno di legge n. [875](#) (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Francesca Tubetti ed altri; disegno di legge n. [194](#) (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Enrico Borghi; disegno di legge n. [597](#) (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»), d'iniziativa della senatrice Fallucchi; disegno di legge n. [788](#) (Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. [545](#) (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Bucalo; disegno di legge n. [939](#) (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali

insistono), d'iniziativa della senatrice Cosenza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## 1.3.2.1.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 92(ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA**  
**SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**  
**MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024**

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

Il relatore **MARCHESCHI** (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso risulta dallo stralcio dell'articolo 3 dell'Atto Senato n. 924 deliberato nella seduta dell'Assemblea n. 128 del 22 novembre 2023.

Fa presente innanzitutto che il disegno di legge, composto di un solo articolo, reca l'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. In particolare, esso persegue l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti.

A tal fine - prosegue il relatore - il disegno di legge in esame incide su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti, vale a dire il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ("Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"), nonché sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 ("Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica").

Tra le modifiche introdotte, segnala la disposizione in materia di attribuzione del credito scolastico, ai sensi della quale il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.

Richiama conclusivamente l'attenzione sulla previsione sulla base della quale, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, dovrà essere promossa - oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato - la cittadinanza attiva e solidale.

La senatrice **RANDO** (*PD-IDP*) chiede che sia avviato un ciclo di audizioni per approfondire i contenuti del disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare alle ore 12 di venerdì 12 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire richieste di audizioni, di cui prospetta lo svolgimento possibilmente in un

un'unica giornata della settimana prossima.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver precisato che la richiesta di audizioni da parte del Gruppo del Partito democratico non costituisce un pretesto per protrarre l'esame del provvedimento, esprime perplessità in merito alla proposta di concentrare le audizioni in un'unica giornata, anche tenuto conto che, per altri provvedimenti d'iniziativa dei Gruppi di opposizione, lo svolgimento delle audizioni si sta protrando nel corso dei mesi.

In risposta alla senatrice D'Elia, il [PRESIDENTE](#) rileva che, lungi dal voler comprimere i tempi dedicati alle audizioni, la Presidenza si è attenuta ad un metodo tendente a concentrare le stesse in un numero circoscritto di sedute, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'inizio della legislatura. La concentrazione del ciclo di audizioni si è rivelata particolarmente utile ad arricchire i contenuti di provvedimenti rilevanti e suscettibili di miglioramenti, a prescindere dalla provenienza politica dell'iniziativa. Non va peraltro sottovalutata l'opportunità di circoscrivere anche numericamente il numero di audizioni in presenza, fruendo della possibilità di acquisire contributi scritti dai soggetti che si ritiene comunque opportuno coinvolgere. Ribadisce conclusivamente la proposta di fissare alle ore 12 di venerdì 12 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire richieste di audizioni. Dopo che il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) ha dichiarato di condividere la proposta del Presidente, sulla stessa conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso ha ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti e loro familiari.

Evidenzia che il provvedimento intende porre un argine alla successione di gravi episodi che hanno visto i docenti vittime di violenza, hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.

Ricorda che la Commissione ha approvato una risoluzione all'esito dell'esame dell'affare assegnato sul "sul contrasto ai crescenti episodi di violenze nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico", con la quale (tra l'altro) si impegnava il Governo a promuovere la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, nonché a sostenere iniziative legislative parlamentari anche finalizzate ad aggravare le pene per atti di violenza, minaccia ed oltraggio perpetrati nei confronti di insegnanti in veste di pubblico ufficiale.

Con riferimento al testo in esame, composto di sette articoli, osserva che esso interviene su due piani. Da una parte, introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Dall'altra parte, interviene sotto il profilo penalistico-sanzionatorio.

Passando all'articolato del provvedimento in titolo, dà conto in dettaglio dell'articolo 1, il quale prevede l'istituzione, con decreto interministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico.

Sono, inoltre, attribuite all'Osservatorio funzioni propositive di buone prassi sia in materia di sicurezza del personale scolastico, sia finalizzate a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, nonché a

favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», da celebrare il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale ("Circostanze aggravanti comuni"), introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale ("Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale"), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

Con la novella proposta si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'articolo 6 modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale ("Oltraggio a pubblico ufficiale"), il quale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Con la disposizione in commento si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 7, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) si sofferma sul rilievo del provvedimento in titolo, volto a rafforzare le tutele nei confronti del personale docente e della scuola, che è vittima di fenomeni di crescente violenza, anche di carattere fisico, come testimoniano alcuni episodi di cronaca, che richiama.

Al riguardo, segnala come siano aumentati episodi di violenza perpetrati dai genitori degli studenti e sottolinea come tale circostanza sia sintomo, per un verso, della fragilità e del disagio che vivono i ragazzi e le loro famiglie e, per l'altro, del venir meno del rapporto di fiducia fra le stesse famiglie e la scuola.

Fra i contenuti portanti del disegno di legge in esame, segnala l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, cui sono attribuite innanzitutto funzioni di monitoraggio e analisi di segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico. Al medesimo Osservatorio sono altresì assegnati compiti diretti a prevenire e contrastare il disagio giovanile e a favorire un clima di collaborazione tra scuola, studenti e famiglie. Giudica poi rilevante la presenza di misure volte a informare e sensibilizzare sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, nonché l'inasprimento delle pene per coloro che commettono i richiamati atti di violenza, anche nell'ottica di contribuire a restituire valore alla figura del docente, in quanto esercente funzioni pubbliche, peraltro estremamente delicate in quanto di accompagnamento dei ragazzi nello sviluppo della loro vita.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel condividere le considerazioni appena svolte dalla senatrice Bucalo, si sofferma a sua volta sull'importanza delle funzioni assegnate all'istituendo Osservatorio. In proposito, ritiene centrali i compiti relativi al monitoraggio e all'analisi dei casi di violenza nelle scuole, che accadono con sempre maggiore frequenza. In proposito, richiama diffusamente taluni gravi episodi di violenza occorsi di recente.

Condivide la scelta compiuta dal disegno di legge di inasprire l'apparato sanzionatorio sotto il duplice profilo dell'incremento della pena se il reato è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno e dell'inserimento di un'ulteriore circostanza aggravante del reato commesso ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Sotto quest'ultimo profilo, ritiene doveroso che le forme di tutela che l'ordinamento (all'articolo 61, primo comma, numero 11-*octies*, del codice penale) già riconosce nei confronti di coloro che esercitano professioni sanitarie e socio sanitarie siano estese anche al personale scolastico.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) premette che la propria parte politica condivide la finalità di apprestare maggiori tutele nei confronti del personale scolastico. Ciò nondimeno esprime una valutazione critica nei confronti del disegno di legge in titolo, sottolineando che la scelta di rafforzare l'apparato sanzionatorio non è a suo avviso efficace. Al riguardo, fa presente che il sistema statunitense, che si caratterizza, come è noto, proprio per un sistema sanzionatorio estremamente rigoroso, evidenzia la propria inadeguatezza a contrastare i molteplici e gravi fenomeni di violenza che accadono nelle scuole.

Il provvedimento presenta a suo giudizio indiscutibili carenze, anche con riferimento all'assenza di misure che consentano non solo di analizzare i fenomeni di violenza, bensì anche di prevenirli, attraverso l'introduzione di sistemi di allerta precoce nelle scuole. A tal proposito, riterrebbe auspicabile il coinvolgimento di figure professionali, come quella degli psicologi, nelle scuole, al fine di individuare e prevenire situazioni di disagio sociale.

La senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*), dopo aver espresso le sue perplessità in merito all'efficacia di misure di inasprimento delle pene, rileva l'importanza di dotarsi di dati statistici sistematici e fondati che attestino se si è effettivamente in presenza di un incremento della violenza nelle istituzioni scolastiche ovvero se i fenomeni in atto possano essere considerati episodici.

Si dichiara poi non favorevole all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico sulla base del convincimento che gli organi collegiali presenti in ciascuna scuola - collegio dei docenti, consigli di classe, assemblea dei genitori, consiglio d'istituto - rappresentino le sedi naturali per monitorare e analizzare i casi di violenza a danno del personale scolastico, nonché per creare le condizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni medesimi.

Passa, quindi, a richiamare l'attenzione su una proposta legislativa d'iniziativa del suo Gruppo, avente ad oggetto l'introduzione nella scuola di percorsi di educazione all'affettività (Atto Senato n. 979).

Nell'auspicare un celere avvio dell'esame di tale disegno di legge, non appena sarà assegnato, anticipa che, tra le diverse misure proposte per creare condizioni di prevenzione dei fenomeni di violenza nelle scuole, l'iniziativa legislativa ricomprende anche il coinvolgimento di figure specializzate, tra cui psicologi e medici, che possano essere di ausilio al personale scolastico nell'insegnamento dell'educazione emotiva.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) ritiene, anche sulla base delle sue esperienze professionali, che le misure di inasprimento delle pene, per quanto non inutili, non siano comunque risolutive ai fini della soluzione dei problemi di violenza nella scuola.

Evidenzia, quindi, la centralità, nella discussione in corso, dell'insegnamento dell'educazione civica, che rappresenta un tema comune al provvedimento in titolo e al disegno di legge avente ad oggetto la revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti, di cui la Commissione ha testé avviato l'esame.

Reputa, al riguardo, che all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica sia un profilo prioritario l'educazione comportamentale, in relazione alla quale la scuola è chiamata a svolgere un'azione di supplenza delle carenze dei contesti familiari, con particolare riguardo a quelli caratterizzati da situazioni di disagio e di povertà educativa.

Rileva criticamente la scelta, a suo avviso velleitaria, di ricondurre all'insegnamento dell'educazione civica molteplici materie, quali l'educazione stradale, per il cui insegnamento il tempo riservato all'educazione civica, pari a una sola ora settimanale, è del tutto insufficiente.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*), nel dichiarare di condividere a sua volta le considerazioni del senatore Castiello, rileva che al problema della quantità oraria si aggiunge quello di dotare i docenti di

un'adeguata formazione all'insegnamento dell'educazione civica.

Si dichiara poi favorevole al coinvolgimento di psicologi nelle istituzioni scolastiche e sottopone alla valutazione dei commissari l'ipotesi che l'azione di supporto degli psicologi possa rivolgersi agli studenti e alle loro famiglie.

Dopo aver riconosciuto che le misure di inasprimento delle pene rappresentano comunque un deterrente nei confronti dei comportamenti violenti, domanda delucidazioni in merito alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'istruzione in seno all'istituendo Osservatorio nazionale per la sicurezza del personale scolastico.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), ad integrazione del suo intervento, specifica che le misure di inasprimento delle pene sono rivolte ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Anche il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) integra brevemente il proprio intervento per evidenziare che, nel provvedimento in esame, le misure di inasprimento delle pene sono completate ed equilibrate dalle funzioni attribuite all'Osservatorio, nonché per richiamare dati emersi da recenti sondaggi e dalle segnalazioni pervenute dal pronto soccorso che attestano inequivocabilmente la non occasionalità degli episodi di violenza in ambiente scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) premette che la propria parte politica non è pregiudizialmente contraria al provvedimento in titolo, come testimonia l'astensione del Gruppo del Partito democratico nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Critica, tuttavia, la scelta di prediligere misure repressive rispetto all'esigenza, a suo avviso ineludibile, di valorizzare la comunità educante, anche con riferimento all'introduzione di figure qualificate (come gli psicologi) ad intercettare le ragioni del disagio sociale, che sottendono gli episodi di violenza. La scuola non può infatti essere intesa come corpo isolato al di fuori del contesto sociale che la caratterizza.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), ad integrazione dell'intervento svolto, rileva criticamente che nel provvedimento in esame non si prevedano misure consequenziali all'attività di monitoraggio e di analisi dell'Osservatorio, quali, ad esempio, l'attribuzione di risorse ai contesti scolastici e territoriali in difficoltà.

Dopo una precisazione della senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*), non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara chiusa tale fase procedurale. Intervendendo in sede di replica, dichiara innanzitutto la sua convinta adesione ai contenuti del provvedimento. Nell'esprimere poi la sua condivisione con l'osservazione del senatore Castiello, sollecita il rappresentante del Governo ad avviare una riflessione, anche con il contributo del Parlamento, orientata a valorizzare e rimodulare l'insegnamento dell'educazione civica con la finalità di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze odierne.

In risposta alla senatrice Versace, precisa infine che la presenza di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nell'Osservatorio può ritenersi implicita nell'istituzione dell'Osservatorio stesso presso il medesimo Ministero.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, intervenendo a sua volta in replica al dibattito, prende atto della recente tendenza legislativa ad inserire una molteplicità di profili educativi nell'insegnamento dell'educazione civica, che pare sottendere la volontà di demandare alla scuola la risoluzione di molte problematiche della società.

Anticipa, al riguardo, che sono in via di definizione le nuove linee guida ministeriali per l'educazione civica e che in esse si è cercato di conferire maggiore rilievo ai tre profili dell'educazione ambientale, di una formazione comportamentale che renda i giovani in grado di affrontare le situazioni di emergenza sociale, nonché dell'educazione finanziaria, anche nell'ottica di fornire supporto alle donne che risultano spesso vittime di violenze economiche.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 16 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione si accinge ad avviare l'esame, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori di cui si è dato conto nella seduta del 21 dicembre scorso, del disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Fallucchi, sulla promozione delle manifestazioni in abiti storici. Al riguardo, segnala che l'altro ramo del Parlamento sta esaminando (peraltro in una fase avanzata) un disegno di legge che, nel testo unificato adottato dalla omologa VII Commissione permanente, reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Il provvedimento in titolo, pur incidendo su un oggetto senz'altro distinto rispetto a quello della citata iniziativa legislativa della Camera, presenta alcuni contenuti in parte sovrapponibili, non fosse altro che le manifestazioni di rievocazione storica possono avvenire anche attraverso il ricorso agli abiti storici.

Per tale ragione l'avvio dell'esame del presente disegno di legge potrà costituire l'occasione per un'approfondita istruttoria al fine di pervenire ad una compiuta disciplina sulle manifestazioni in abiti storici, assente nel testo unificato in esame alla Camera. Qualora quest'ultimo testo venisse peraltro approvato e trasmesso in tempi rapidi, si potrebbe valutare l'abbinamento delle due iniziative legislative e le disposizioni del disegno di legge in esame potrebbero eventualmente confluire nell'iniziativa all'esame dell'altro ramo del Parlamento, arricchendone i contenuti.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, che riconosce il valore culturale e socio-economico degli "abiti storici" e delle "rievocazioni storiche" e istituisce una Giornata nazionale ad essi dedicata.

In particolare, il testo in esame si propone di tutelare, promuovere, mantenere viva la tradizione nazionale, conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per l'importanza della sua arte, mediante la celebrazione della «Giornata nazionale degli abiti storici» da istituirsi nel giorno dell'11 novembre di ogni anno, in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici; definisce i principi generali e le manifestazioni in abiti storici, in particolare le rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale, tradizionale ed economico.

L'articolo 2 promuove, in conformità al principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato, regioni, ed enti locali, il profilo turistico delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

L'articolo 3 istituisce il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione di abiti storici presso il Ministero del turismo, definendone i compiti generali e precisando che i componenti dello stesso non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

L'articolo 4 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, tenuto dal Comitato scientifico di cui al precedente articolo.

L'articolo 5 riconosce, per l'11 novembre di ogni anno, la Giornata nazionale degli abiti storici.

L'articolo 6 stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative per la celebrazione della suddetta Giornata nazionale.

L'articolo 7 dispone adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 916*

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Presidenza del Senato ha disposto la nuova assegnazione in sede referente del disegno di legge n. [916](#), d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, recante "Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o

programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie", precedentemente assegnato in sede redigente.

Propone di avviarne l'esame sin dalla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come appena stabilito, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [916](#).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

## 1.3.2.1.3. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 93(ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA**  
**SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**  
**GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024**

**93<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

(Esame del disegno di legge n. 916, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915 e 942 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 dicembre scorso.

Il relatore ZAFFINI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso dispone l'abrogazione delle disposizioni in materia di «numero programmato» per l'accesso ai corsi universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, a decorrere dal primo anno accademico utile, apportando conseguentemente gli opportuni correttivi agli articoli 2, 3 e 4 della menzionata legge.

Dà conto, innanzitutto, dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, che interviene sul comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 264 del 1999, sopprimendo le disposizioni di cui alla lettera *a)*, relative all'accesso programmato a livello nazionale per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Rileva che l'intervento abrogativo in esame, insistendo sull'intera lettera *a)* dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 264 del 1999, riguarda, oltre all'accesso programmato ai corsi di laurea attinenti all'ambito medico sanitario, anche l'accesso ai corsi di laurea in architettura.

Sono, inoltre, soppresse le disposizioni di cui alle lettere *b)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, relative all'accesso programmato a livello nazionale per i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, nonché per i corsi universitari di

nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Precisa che, all'esito dell'intervento abrogativo in esame, rimane dunque prevista la programmazione a livello nazionale per i soli accessi ai corsi di formazione specialistica dei medici e alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il disegno di legge interviene poi sull'articolo 2 della legge n. 264 del 1999, relativo ai corsi di laurea i cui accessi sono programmati dalle università, escludendo dalla possibilità di programmazione i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

Inoltre, per esigenze di coordinamento interno con le modifiche apportate all'articolo 1 della legge n. 264 del 1999, viene soppresso il rinvio, contenuto nell'articolo 2, alla lettera a) dell'articolo 1, abrogata dal disegno di legge medesimo.

Al fine di realizzare un necessario coordinamento con le modifiche apportate dal disegno di legge, all'articolo 3 della legge n. 264 del 1999, relativo ai principi e ai criteri direttivi a cui si deve attenere il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella definizione dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, sono soppressi i rinvii alle lettere, ora abrogate, contenute nell'articolo 1 della medesima legge.

Segnala, quindi, che il disegno di legge in titolo interviene altresì sull'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, relativo alle prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi di laurea, al cui superamento è subordinata l'ammissione, da parte degli atenei, ai corsi di laurea ad accesso programmato. In particolare, al comma 1 dell'articolo 4, riguardante i corsi per i quali il Ministro dell'università determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, viene soppresso il rinvio alle lettere a) e b) dell'articolo 1, poiché abrogate dal disegno di legge in esame.

Evidenzia, infine, che la disposizione in esame specifica che gli effetti di cui al comma 1 decorreranno dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In conclusione, il relatore propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 916 con quello, già avviato, dei disegni di legge nn. 915 e 942.

Conviene la Commissione.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) chiede che si apra un ciclo di audizioni in ragione sia delle rilevanti conseguenze che il provvedimento in esame avrà sulla formazione degli studenti e sull'offerta formativa delle università, sia dei costi che lo stesso determinerà, tenuto conto della prevedibile attrazione di iscrizioni dall'estero una volta che il Paese sarà divenuto l'unico in Europa ad essere privo di numero chiuso.

Segnala, al riguardo, l'opportunità di audire i rettori delle facoltà di medicina, le rappresentanze degli studenti, nonché il personale delle ambasciate dei Paesi europei addetto al settore universitario, quest'ultimo con l'obiettivo di avere un quadro chiaro della legislazione comparata in materia.

Evidenzia, conclusivamente, che dalle audizioni emergeranno indicazioni preziose per pervenire ad un punto di equilibrio tra gli interessi degli studenti, quelli dei contribuenti e quelli dei pazienti.

Il [PRESIDENTE](#) si dichiara d'accordo con la proposta del senatore Crisanti di avviare un ciclo di audizioni e avverte che tale procedura informativa sarà svolta in modo celere, sottolineando l'importanza di garantire un iter spedito del provvedimento in considerazione della sua incidenza sugli interessi della società civile.

Il relatore [ZAFFINI](#) (FdI) dichiara di condividere sia la proposta di apertura di un ciclo di audizioni avanzata dal senatore Crisanti sia il principio di metodo cui intende attenersi la Presidenza.

Coglie altresì l'occasione per puntualizzare che si rende necessario intervenire in via legislativa sulle prove d'esame per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, nonché, in conformità a quanto dichiarato dal Ministro dell'università e della ricerca, raddoppiare il numero programmato per l'accesso ai medesimi corsi.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), nell'esprimere la sua condivisione sia con le linee introduttive del relatore sia con le proposte di audizioni anticipate dal senatore Crisanti, segnala la necessità di

acquisire il contributo dei rettori di università, quali quelle di Ferrara e di Padova, che già hanno avviato il percorso di abolizione del *test* di ingresso. Essi, infatti, a motivo della loro struttura generica, hanno precluso l'accesso alle facoltà di medicina a studenti talentuosi, venendo a costituire un improprio momento di selezione.

Inoltre, nell'ottica di dare soluzione al problema della carenza cronica di personale medico nonché di garantire la qualità della formazione del personale medesimo, fa cenno all'utilità di condurre i lavori in collaborazione con la 10<sup>a</sup> Commissione.

Anche il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) si dichiara in accordo con l'impostazione del relatore, con lo svolgimento di un ciclo di audizioni, nonché con il criterio metodologico di concentrare i tempi di esame in modo da consentire un *iter* veloce del provvedimento.

Concorda, inoltre, sulla necessità di intervenire sui *test* di ingresso, poiché non in questi, ma nell'esame di abilitazione, sono da individuare lo strumento e il momento di selezione del personale sanitario.

Specifica, in proposito, che l'intervento legislativo non dovrà condurre a un sistema di iscrizioni indiscriminate, ma alla messa a punto di meccanismi funzionali al regime del numero programmato.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), nel richiamare le considerazioni svolte dal senatore Crisanti, conviene sull'obiettivo di pervenire a un punto di equilibrio tra i diritti degli studenti e la qualità della formazione del personale medico.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo essersi dichiarato in accordo con i principi di metodo cui la Presidenza intende attenersi, ricorda che la carenza cronica di personale medico ha determinato, nella regione Calabria, la necessità di ricorrere ai medici cubani.

Pone in evidenza come, al fine di risolvere il suddetto problema, sia necessario agire tanto sull'incremento dei numeri quanto sull'innalzamento della qualità della formazione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di lunedì 15 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire le richieste di audizioni sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso interviene sull'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Ricorda che tale articolo prevede l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di molti festival musicali e operistici su tutto il territorio italiano.

Evidenzia che la disposizione in esame assegna un contributo annuale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 in favore della Fondazione Claudio Monteverdi di Cremona per l'organizzazione del Festival omonimo.

In occasione del 40° anno dalla Fondazione del Festival e a 380 anni dalla morte di Claudio Monteverdi - prosegue la relatrice - si ritiene importante valorizzare in modo adeguato il Monteverdi Festival di Cremona, che rappresenta il più prestigioso custode e divulgatore del patrimonio musicale italiano, proponendosi di diffondere in Italia l'opera di Claudio Monteverdi, illustre cittadino cremonese, considerato il padre dell'opera lirica, e più in generale, il repertorio musicale (sacro e profano) del Cinque-Seicento.

Allo stanziamento della somma prevista, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite conseguente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - FNSV (*ex* Fondo Unico per lo Spettacolo - FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Propone di fissare alle ore 12 di venerdì 19 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Rilevato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone indi di fissare alle ore 12 di venerdì 19 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( [n. 109](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo è privo dei pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato. L'assegnazione dell'atto è stata comunque disposta dalla Presidenza del Senato, sebbene con riserva della successiva acquisizione dei predetti pareri, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Commissione potrà pertanto avviarne l'esame, ma, prima di concluderlo, occorrerà attendere che il Governo trasmetta la documentazione mancante.

Passa indi ad illustrare i contenuti del provvedimento, sul quale la Commissione è tenuta a rendere il parere alla 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Fa presente che esso reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 (adottato in attuazione della legge n. 53 del 2021, che ha conferito al Governo delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di riordino delle disposizioni concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi).

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala, innanzitutto, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208. In particolare, viene aggiunta, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta *cancel culture*), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4).

Evidenzia, inoltre, che, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia. Nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio. Precisa che restano ferme le attività di sostegno all'educazione

all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, previste dagli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Menziona poi le disposizioni che sostituiscono al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 208, un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale (articolo 1, comma 7). Sottolinea che la suddetta previsione, come specificato nella relazione illustrativa, è finalizzata a semplificare il processo di studio e ricerca dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, nonché a rafforzare il principio di collaborazione tra Amministrazioni che, a vario titolo, sono impegnate su tale tematica.

Dà conto, infine, delle modificazioni apportate all'articolo 37 del decreto legislativo n. 208, recante disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica, volte, tra l'altro, a introdurre l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori. In tal modo - conclude il Presidente relatore - si impone alle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, nell'ottica di aiutare le famiglie e il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione (articolo 1, comma 25).

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), nel sottolineare il rilievo del provvedimento, esprime rammarico per la circostanza che la Commissione non sia chiamata a discutere dello stesso in sede primaria, bensì a rendere mere osservazioni alla 8ª Commissione permanente. In proposito, giudica singolare la mancata simmetria rispetto alla Camera dei deputati, in cui l'atto del Governo è discusso congiuntamente dalle Commissioni VII e IX. Coglie peraltro l'occasione per auspicare che in futuro, anche in ragione delle crescenti competenze del Ministero della cultura nel settore audiovisivo e, più in generale, dei rilevanti contenuti di carattere culturale, sportivo e di spettacolo che caratterizzano tale settore, anche la 7ª Commissione del Senato possa svolgere un ruolo da protagonista in tali ambiti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sussiste un'asimmetria di competenze fra la Commissione e l'omologa VII Commissione della Camera dei deputati, con particolare riferimento al settore dell'editoria (che in Senato compete alla 1ª Commissione permanente) e al settore audiovisivo (che in Senato compete alla 8ª Commissione permanente). In proposito, condividendo l'opportunità che le competenze della Commissione siano completate, invita i rappresentanti dei Gruppi a verificare se ci siano le condizioni politiche per presentare un'iniziativa, anche in termini di eventuale modifica del Regolamento nel senso indicato dal senatore Marcheschi.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) condivide la richiesta del senatore Marcheschi, sottolineando che, a causa di un assetto delle competenze ereditato dal passato, a suo avviso non condivisibile, la Commissione risulta penalizzata nello svolgimento dell'attività parlamentare.

Auspica che il presidente Marti assuma iniziative anche di carattere formale al fine di verificare la possibilità che la Commissione possa svolgere un ruolo primario con riferimento alle suddette tematiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

## 1.3.2.1.4. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97(pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA**  
**SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**  
**MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024**

**97<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il  
supporto all'attuazione dei programmi ( **n. 41** )**

(Parere al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.  
Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore **MARTI** (*LSP-PSd'Az*), il quale - in premessa -  
ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011 è stato disposto il potenziamento  
delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, mediante l'elaborazione di un Programma  
straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Ciò ha  
consentito l'avvio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, cui sono state destinate risorse anche del  
Fondo europeo di sviluppo regionale, a seguito della decisione C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 e  
della decisione C (2016) 1497 del 10 marzo 2016.

Successivamente, prosegue il presidente relatore, il decreto-legge n. 91 del 2013, all'articolo 1, ha  
previsto - nell'ambito delle misure riferite al cosiddetto "Grande Progetto Pompei" - la nomina del  
direttore generale di progetto e del vice direttore generale.

Tali nomine sono volte a potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Il  
decreto-legge n. 83 del 2014, all'articolo 2, comma 5-ter, a seguito di plurime novelle (l'ultima delle  
quali introdotta con il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini  
legislativi), stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, nonché l'attività  
dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto sono  
assicurati sino al 31 dicembre 2026.

Segnala peraltro che il medesimo decreto-legge n. 44 ha stabilito che il direttore generale di progetto  
assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e che egli  
svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione  
e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare  
riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano  
nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver ricordato gli ulteriori compiti del direttore generale, nonché i requisiti che devono essere  
posseduti dal candidato, richiama il *curriculum* del Generale di brigata Giovanni Capasso, proponendo

l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina dello stesso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei fino al 31 dicembre 2024.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [Carmela BUCALO](#) (FdI), [CASTIELLO](#) (M5S), [Elena CATTANEO](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), [Giulia COSENZA](#) (FdI), [CRISANTI](#) (PD-IDP), [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) (in sostituzione del senatore Occhiuto), [Anna Maria FALLUCCHI](#) (FdI), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [Tilde MINASI](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [PIRONDINI](#) (M5S), [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [SALLEMI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) e [SPERANZON](#) (FdI).

La proposta di nomina è approvata con 14 voti favorevoli, 3 astenuti e una scheda nulla.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che il relatore designato sul disegno di legge in titolo, senatore Marcheschi, ha comunicato di rinunciare a tale incarico, fa presente di aver conferito tale incarico alla senatrice Bucalo, che ha sempre mantenuto uno stretto contatto con il relatore durante le precedenti fasi dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Dopo che la relatrice [BUCALO](#) (FdI) e la sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO hanno dichiarato di rinunciare ad intervenire in sede di replica al dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a venerdì 26 gennaio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e sei emendamenti, pubblicati in allegato.

L'unico ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo sono dati per illustrati. La relatrice [BUCALO](#) (FdI) si esprime in senso favorevole sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Si apre la fase di illustrazione dell'unico ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) illustra dapprima l'ordine del giorno G/805/1/7, evidenziando che lo stesso formula un invito al Governo a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive destinate a

finanziare festival internazionali, da assegnare sulla base di specifici requisiti e criteri di valutazione. Ritiene, al riguardo, che, al fine di evitare una sperequazione di trattamento tra i soggetti che partecipano ai finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e i soggetti beneficiari di risorse *extra* FUS in virtù di particolari provvedimenti legislativi, sia imprescindibile l'individuazione, anche per questi ultimi, di specifici requisiti e criteri di assegnazione.

Passando all'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente, pone in evidenza che la proposta emendativa 1.1 è volta ad introdurre un obbligo di rendicontazione alle competenti Commissioni parlamentari in capo alla Fondazione Ponchielli di Cremona, beneficiaria dei finanziamenti disposti dal disegno di legge in esame. L'obbligo di rendicontazione costituisce, a suo avviso, una fase naturalmente consequenziale alla fissazione dei requisiti e criteri di assegnazione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.3, fa presente che lo stesso è diretto ad evitare che si attinga alle risorse del FUS per finanziare l'iniziativa in esame, anche nell'ottica di salvaguardare la dignità delle iniziative già sostenute con le risorse del fondo medesimo.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

**(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

((Esame del disegno di legge n. 980, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916 e 942 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del'11 gennaio.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Zaffini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che reca novelle alla legge n. 264 del 1999 in materia di accesso ai corsi universitari. Le novelle proposte prevedono l'abolizione dell'accesso programmato a livello nazionale ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, o individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Passa, quindi, all'articolo 2, precisando che esso demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di modalità selettive per l'accesso ai suddetti corsi, adeguando il numero delle borse di specializzazione messe a disposizione nelle varie discipline al numero di laureati in medicina e adeguando il sistema universitario per assicurare una formazione di eccellenza nelle medesime discipline.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 980 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916 e 942, vertenti su analoga materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Interviene brevemente il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) per sollecitare lo svolgimento di un ciclo di

audizioni sul disegno di legge n. [568](#) recante: "Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza".

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazione in merito alla disponibilità ad avviare le suddette audizioni già nella settimana successiva alla prossima, in considerazione dell'intenso calendario già stabilito per le sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [597](#)

**G/597/1/7**

[Croatti](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 597, recante «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della "Giornata nazionale degli abiti storici"»,

premessi che:

il provvedimento in titolo è sotteso e finalizzato - sia in via diretta, sia in via più indiretta e mediata - a promuovere e ad alimentare il ricordo di una tradizione e di una cultura conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza, l'abbondanza, l'esclusività e la varietà della sua arte;

un'attenzione specifica è riservata, in particolare, alla tradizione e alla cultura relativa agli abiti storici che - come affermato - costituiscono un tassello importante dei nostri territori, tale da alimentare una curiosità che è essa stessa traino del turismo regionale dai grandi centri fino ai piccoli borghi;

a tal fine, con l'articolo 5 è previsto che venga istituita, l'11 novembre di ogni anno, la «Giornata nazionale degli abiti storici», nel giorno in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori, ove si potranno organizzare (considerando anche il giorno antecedente e quello successivo) iniziative di impatto turistico, attinenti alle caratteristiche dell'abito storico e del territorio cui afferisce, coinvolgendo enti *pro loco*, associazionismo e aziende territoriali negli ambiti dell'artigianato, della cultura, dell'agricoltura, con manifestazioni organizzate in sintonia e su disposizione degli enti preposti;

valutato che:

l'iniziativa si iscrive entro una più generale promozione del territorio - ovvero delle sue caratteristiche identitarie e della sua vocazione, se è vero com'è vero che anche i luoghi sono visitati dai ricordi e conoscono una loro felicità - al fine di sostenere il rilancio culturale e turistico, per valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, adottando provvedimenti anche di carattere normativo, di estendere la prevista «Giornata nazionale degli abiti storici», di cui all'articolo 5, e delle iniziative per la sua celebrazione, di cui all'articolo 6, in prospettiva storico-geografica anche ai «borghi storici», anche al fine di costituire un più ricco e articolato atlante della memoria;

a valutare, altresì, l'opportunità di istituire, l'11 maggio di ogni anno - a sei mesi esatti di distanza - la «Giornata nazionale dei Borghi d'Italia», in cui le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, abbiano agio di promuovere celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

Art. 1

1.1

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

*al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché degli sbandieratori che eseguono la sbandierata in abiti storici,».*

1.2

[Mazzella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «anche di carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle rievocazioni presepiali, quali rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività».*

1.3

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

*al comma 2, dopo le parole: «per «abiti storici», inserire le seguenti: «, compresi i paramenti sacri,»».*

Art. 2

2.1

[Mazzella](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».*

Art. 4

4.1

[Mazzella](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».*

Art. 7

7.1

[Nicita](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

**G/805/1/7**

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 805, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona»,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge si porta a regime un finanziamento annuale di un milione di euro per contribuire alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona;

tale manifestazione da più di quarant'anni costituisce uno dei baluardi della musica antica in Italia, non solo nel diffondere l'opera di Claudio Monteverdi bensì - più in generale - nel recuperare il patrimonio musicale cinque-seicentesco, riproponendolo attraverso la corretta prassi esecutiva e interpretativa, e supportandolo con adeguate ricerche musicologiche e organologiche;

ritenuto che lo stanziamento di risorse previsto per il Monteverdi Festival di Cremona muove anche dalla necessità di riconoscere alla figura di Claudio Monteverdi un prestigio pari a quello riconosciuto a festival musicali e operistici nel nostro Paese, ispirati ad altri notevoli compositori quali, ad esempio, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti;

considerato che:

per valorizzare al meglio l'immenso patrimonio musicale, e di riflesso storico e culturale, riconducibile ai compositori testé richiamati occorre rendere più forti e unitarie la promozione e l'organizzazione di tali manifestazioni a livello nazionale, cui devono essere affiancate la valorizzazione dell'identità nazionale nonché quella delle tradizioni dei singoli territori (ovvero, rispettivamente e nella fattispecie: Cremona, Parma-Busseto, Pesaro, Torre del Lago, Catania, Bergamo);

occorrerebbe pertanto- in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con tutti i soggetti interessati - provvedere a riunire e «far dialogare fra loro» i principali festival internazionali musicali di qualità, ampliando l'offerta, e pubblicizzando e trasmettendo al tempo stesso, nel modo più efficace, tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto;

il progetto di una rete di Festival, dedicati ai grandi compositori italiani rappresenta certamente un obiettivo ambizioso e una ricchezza straordinaria per il nostro Paese, e tale tuttavia da riscuotere la curiosità e l'apprezzamento di una classe politica che non solo a parole, ma anche nei fatti abbia a cuore le priorità della cultura;

valutato infine che:

al pari del Monteverdi Festival di Cremona, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, come emerso con evidenza durante l'emergenza pandemica, che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti e ha fortemente compromesso le iniziative culturali e le attività legate allo spettacolo dal vivo in particolare;

occorre muovere una riflessione - come accennato - a più ampio raggio, affinché il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), tradizionale mezzo di finanziamento e fisiologica «stampella» per qualsiasi iniziativa s'intenda promuovere nell'ambito dello spettacolo dal vivo, possa non solo essere implementato ma sempre più valutato come forma di «investimento» e non considerato semplicemente un «costo» nell'ambito della contabilità dello Stato;

ciò a dire che, nelle more che venga più coerentemente definita la natura giuridica di alcuni comparti dello spettacolo dal vivo - come ad esempio le Fondazioni lirico-sinfoniche -, è auspicabile che si individuino nuovi e diversi canali di finanziamento, anche attraverso forme di agevolazioni fiscali rivolte ai privati;

ci si muove, del resto, in un settore - qual è quello della cultura nel suo complesso - gravato e minacciato costantemente sia da tagli sia da una continua e presunta mancanza di risorse: ma proprio tale penuria di risorse dovrebbe invece aiutare a promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, in specie in un momento qual è quello attuale in cui rischiamo sempre più di assistere alla moltiplicazione dei linguaggi espressivi e a una frammentazione dispersiva della funzione conservativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive - sia a valere sul FUS sia non a valere sul FUS - da assegnare sulla base di specifici requisiti e relativi parametri e criteri di valutazione, finalizzate a finanziare festival internazionali e grandi manifestazioni culturali di pregio, ovvero ad adottare le opportune iniziative, anche con interventi di carattere normativo, volte a reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a una strategia organizzativa e di promozione unica dedicata ai più importanti festival musicali italiani;

a definire un percorso volto a stanziare, conseguentemente, adeguate risorse a sostegno anche di altre manifestazioni e altri festival di pari importanza nazionale e internazionale, assicurando e mantenendo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche, in conformità a criteri di trasparenza e pubblicità e previa accurata e documentata definizione della programmazione artistica, nonché previsione e rendicontazione di costi e ricavi.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:*

«1-quinquies. 1. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1-quinquies, relative alla realizzazione del Monteverdi Festival, la Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla programmazione artistica, nonché sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche attraverso una certificata rendicontazione di costi e ricavi».

**1.2**

[Malpezzi](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso "1-sexies" con il seguente:*

"1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

**1.3**

[Pirondini](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:*

«1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 1.3.2.1.5. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101(pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

101<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

*Intervengono il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE REDIGENTE

**(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazione) e della Commissione bilancio (parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

La relatrice RANDO (PD-IDP) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, che peraltro assorbe anche l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/805/1/7.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/805/1/7, motivandolo sulla base degli avvisi negativi formulati dai competenti Uffici del Ministero della cultura, dicastero competente alla trattazione del disegno di legge in titolo.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'ordine del giorno, che impegna l'Esecutivo ad una semplice valutazione di opportunità sul reperimento di ulteriori risorse in favore di festival internazionali e altre manifestazioni di pregio, anche incrementando le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). L'atto si pone inoltre in linea con gli indirizzi più volte espressi dalla Commissione nella sua attività. Domanda quindi se sia possibile per il Governo proporre eventuali riformulazioni, al fine di avviare una riflessione politica sul punto.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che, nell'attuale fase procedurale, appare difficile domandare al Governo lo studio di eventuali proposte di riformulazione dell'ordine del giorno, pena un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame del provvedimento. Ciò anche tenuto conto che il Governo è rappresentato oggi dal Ministro del turismo che, a titolo di cortesia, ha accolto l'invito della Presidenza ad assicurare la propria presenza per favorire la conclusione del provvedimento d'iniziativa del Partito Democratico, che investe una materia di competenza del Ministro della cultura al quale dovrebbe essere rivolta la richiesta di riformulazione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), firmatario dell'ordine del giorno, si pone del pari criticamente sul parere espresso dalla rappresentante del Governo, osservando che l'atto di indirizzo si propone, oltre che di reperire risorse in favore del FUS, anche di premiare i festival di importanza nazionale, garantendo al contempo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche con criteri di trasparenza ed eguaglianza.

Sottolinea, da ultimo, la contraddittorietà della politica del Governo, che in passato si era, invece, pronunciato favorevolmente su analoghi atti di indirizzo presentati dalle forze politiche di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/805/1/7.

La Commissione conviene.

La relatrice [RANDO](#) (PD-IDP) invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si associa il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.3, dichiarando contestualmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2 e di condividere i contenuti dell'emendamento 1.100 che evita di porre gli oneri del provvedimento a carico del FUS.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Il [PRESIDENTE](#) rende quindi noto che la votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 resta preclusa in quanto l'emendamento 1.100, poc'anzi approvato, risulta sostitutivo dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Avverte indi che l'emendamento appena accolto, diretto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.4 e non ostativo sui restanti emendamenti).

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra brevemente l'emendamento 4.4/5a Commissione (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alle votazioni sugli articoli del disegno di legge.

Con separate votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 4.4/5a Commissione.

Successivamente, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità sulle votazioni relative agli articoli 1, 2, 3 e sul conferimento del mandato al relatore.

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3

del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato). Rende inoltre noto che la senatrice D'Elia ha presentato l'emendamento 1.16 (testo 2), pubblicato in allegato.

Propone da ultimo di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.1000 per venerdì 9 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(194) Enrico BORGHI. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) illustra il disegno di legge recante modifiche alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989 e riguardante il generale ammodernamento della regolamentazione per le professioni di montagna, con lo scopo di armonizzare la disciplina del settore di riferimento mediante l'istituzione di appositi elenchi speciali, in sostituzione dei previgenti albi, e garantendo il corretto e professionale svolgimento delle attività di formazione dei professionisti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, rientrano tra le figure professionali disciplinate dalla legge n. 6 del 1989 le guide escursionistiche di montagna, di *canyoning* e vulcanologiche ed i maestri di arrampicata, per le quali le regioni possono ora prevederne la formazione e relativa abilitazione professionale.

Rileva quindi che ai sensi del nuovo articolo 21 della legge n. 6 del 1989 (come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge), sono da considerarsi guide escursionistiche di montagna coloro che svolgono professionalmente e senza limiti territoriali, ad esclusione di ghiacciai e percorsi che richiedono l'utilizzo di tecniche o materiali alpinistici e scialpinistici, le attività di accompagnamento in escursioni su sentieri o terreni montani, anche innevati purché muniti della necessaria attrezzatura per il loro attraversamento. Dette guide dovranno inoltre svolgere compiti di affiancamento al personale docente, qualora coinvolti in iniziative e programmi di educazione ambientale organizzati in ambito scolastico, e stimolare un'attiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate mediante l'illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche dei territori percorsi.

Si distinguono poi dalle suddette figure le guide vulcanologiche e di *canyoning*, disciplinate, rispettivamente, dai nuovi articoli 23 e 24 della legge n. 6 del 1989 (come sostituiti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge), per le quali sono previste, oltre ad una formazione specifica, ulteriori disposizioni. Le prime ricomprendono i professionisti specializzati nell'accompagnamento ed addestramento di persone in attività di ascensioni od escursioni su vulcani siti in aree rocciose od innevate ed alle quali è consentito, limitatamente al vulcano Etna, di ricorrere a tecniche ed attrezzature scialpinistiche per visitare quest'ultimo. Le seconde comprendono coloro che svolgono professionalmente le attività di addestramento ed accompagnamento di persone nella pratica del *canyoning* o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.

In base al nuovo articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame), saranno invece da considerarsi maestri di arrampicata quei professionisti che si occupano di accompagnare ed addestrare le persone nell'arrampicata su roccia, su strutture artificiali o naturali appositamente individuate dalle regioni, su parere del collegio regionale o nazionale delle guide alpine, ed attrezzate per la pratica sportiva, nonché curare la manutenzione di attrezzature e falesie.

La relatrice osserva inoltre che il nuovo articolo 24-bis, inserito nella legge n. 6 del 1989 dall'articolo 5 del disegno di legge, istituisce gli elenchi speciali relativi alle suddette figure professionali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 6 del 1989. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del collegio regionale.

I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del collegio nazionale. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di guida escursionistica di montagna, maestro di arrampicata, guida vulcanologica e guida *canyoning*. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge n. 6 del 1989. L'abilitazione tecnica, invece, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami. La formazione delle figure professionali prima indicate è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide alpine che si svolgono dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione sono indette dal presidente della regione.

Rileva inoltre che, come prevede il nuovo articolo 24-ter della legge 6 del 1989, introdotto anch'esso dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, alla data della sua entrata in vigore, per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna, sono riconosciuti il titolo di guida ambientale escursionistica e i titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali delle guide alpine, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi speciali e redige un programma di formazione specifico, con il superamento di un esame finale. Da ultimo, i soggetti in possesso dei predetti titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

**- e della petizione n. 468 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo con osservazione formulato dalla Commissione affari costituzionali. Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale ed aver contestualmente rilevato che non vi sono iscritti a parlare, rinvia quindi il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo sul testo formulato dalla Commissione affari costituzionali.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice **MALPEZZI (PD-IDP)**, invitando la Commissione a valutare l'opportunità di audire la scrittrice Ilaria Tuti, autrice di numerosi e premiati romanzi storici che hanno fornito spunto per la realizzazione di numerosi programmi televisivi e dai quali emerge il fondamentale ruolo svolto dalle donne durante il primo conflitto mondiale per garantire i rifornimenti ai soldati impegnati al fronte.

Il relatore **MARCHESCHI (FdI)**, nel precisare che il provvedimento riguarda soprattutto il ruolo svolto dagli enti competenti alla valorizzazione del patrimonio storico legato alla Grande guerra, preso atto della richiesta, si pronuncia favorevolmente all'avvio di un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare per la giornata di domani, alle

ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che la relatrice Bucalo ha presentato un nuovo emendamento 6.1 (pubblicato in allegato), volto ad ottemperare ad una delle osservazioni contenute nel parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Rende inoltre noto che il senatore Verducci ha trasformato l'emendamento 7.1 nell'ordine del giorno n. G/597/2/7 (pubblicato in allegato).

Dopo aver informato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere sul disegno di legge in titolo, fa da ultimo presente che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che, dunque, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazione, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. La Commissione non può pertanto procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( n. 109 )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferiti al provvedimento in titolo, ma che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato. Pertanto, la Presidenza del Senato non ha potuto sciogliere la riserva con la quale il provvedimento è stato assegnato per l'esame in sede consultiva e la Commissione non ne può quindi concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568**

Il **PRESIDENTE** comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di ieri è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge

n. 568 (Promozione e tutela della danza).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

Art. 1

**1.100**

La Relatrice

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.».

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562 NT](#)

Art. 4

#### 4.4/5a Commissione

Il Relatore

*All'emendamento 4.4, dopo le parole: «in materia di cammini,» aggiungere le seguenti: «che operano esclusivamente a titolo gratuito».*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

**1.1000**

Il Governo

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

"0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "nel primo ciclo " sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado" *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. "

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.»

3) al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente: "3-bis) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle

studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali".

### 1.16 (testo 2)

[D'Elia](#), [Sensi](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, dopo le parole: "di istruzione e formazione," *inserire le seguenti*: "di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

"3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

**G/597/2/7**

[Nicita](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 597, recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»";

premesso che:

l'articolo 7 dispone che la Società concessionaria del Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia tenuta ad assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica;

rilevato che sussistono ulteriori iniziative di carattere culturale meritorie di attenzione da parte della Società concessionaria del Servizio pubblico e, più in generale, di sostegno da parte dello Stato;

ritenuto che fra tali attività meritorie vi siano, fra l'altro, quelle poste in essere dalla Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, che opera nel campo degli audiovisivi e

della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vista sociale;

rilevato che l'articolo 27, comma 3, lettera *d*), sostiene le attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, mediante l'attribuzione a tali enti di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,

impegna il Governo:

- a sostenere l'attività della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico;

- a valutare, a tal fine, l'opportunità di promuovere un intervento normativo che consenta alla stessa di poter beneficiare di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, analogamente a quanto è previsto per gli altri soggetti, operanti nel settore, richiamati in premessa.

#### Art. 6

##### 6.1

La Relatrice

*Al comma 1 e al comma 2, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».*

## 1.3.2.1.6. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 104(pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

104<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi  
**- e della petizione n. 468 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per venerdì 16 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

In accoglimento della richiesta della relatrice [BUCALO](#) (FdI), che domanda di rinviare l'espressione dei pareri sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 6.1 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto. Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul

testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 6

#### 6.1 (testo 2)

La Relatrice

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»;*

*b) al comma 2, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere»*

## 1.3.2.1.7. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107(ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024**

**107<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[MARTI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

**(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria**

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a)* potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b)* conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c)* riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d)* previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e)* accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f)* organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato e VII<sup>a</sup>, IX<sup>a</sup> e XIV<sup>a</sup> della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## 1.3.2.1.8. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111(pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

111<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi. Al riguardo, dopo aver informato che sono stati deferiti alla Commissione gli affari assegnati sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372) e sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373), fa presente che è stato fissato alle ore 18 di lunedì 18 marzo il termine per indicare eventuali soggetti da audire.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di calendarizzare per le prossime settimane i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 1021 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), d'iniziativa governativa, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 721 (Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest), d'iniziativa della sen. Tilde Minasi ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 962 (Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane), d'iniziativa della sen. Lavinia Mennuni ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 1038 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), d'iniziativa dell'on. Caparvi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 983 (dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture), d'iniziativa della senatrice D'Elia ed altri.

Riferisce altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole), d'iniziativa del sen. De Cristofaro, assegnato in sede redigente. L'esame di tale provvedimento (e conseguentemente dei disegni di legge che saranno abbinati per connessione della materia) sarà avviato la prossima settimana. Tenuto tuttavia conto che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'esame del richiamato provvedimento, subito dopo l'incardinamento, sia sospeso in attesa che sia raggiunta una eventuale intesa ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Comunica infine che è stata sollecitata la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1025 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane), d'iniziativa del sen. Crisanti ed altri.

Con riferimento alla richiesta del senatore Occhiuto di verificare l'opportunità, o meno, di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di imprese culturali e creative, fa presente che l'Ufficio di segreteria della Commissione ha svolto un approfondimento e che il relativo documento è stato messo a disposizione della Commissione. Al riguardo, segnala che la maggior parte delle disposizioni presenti nei disegni di legge a prima firma dei senatori Occhiuto e Verducci risultano recepite nella legge n. 206 del 2023, recante: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo nel corso della quale - rammenta il [PRESIDENTE](#) - a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e la Commissione ha deliberato di dare per acquisite le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Si passa all'espressione del parere sull'unico ordine del giorno presentato G/924-bis/1/7, a prima firma del senatore Pirondini.

La relatrice [BUCALO](#) (Fdl) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 se modificato nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) dichiara, anche a nome del primo firmatario dell'ordine del giorno, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, di non accogliere la proposta di riformulazione e, contestualmente, chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/924-bis/1/7.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice [BUCALO](#) (Fdl) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.1, 1.40 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6, nonché sull'emendamento 1.0.1000 (come modificato dai richiamati subemendamenti).

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.38 a condizione che essi siano riformulati.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme alla relatrice.

Le senatrici [ALOISIO](#) (M5S) e [PIRRO](#) (M5S) dichiarano di aggiungere le rispettive firme agli emendamenti presentati dal senatore Pirondini nonché a quelli presentati dalla senatrice Lopreiato.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per dichiarare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Chiarisce che la contrarietà si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Dal punto di vista del metodo, rileva criticamente che la proposta emendativa è stata presentata quando il ciclo di audizioni era ormai terminato, sottraendo, di conseguenza, ai soggetti auditi la possibilità di esprimersi sui contenuti della stessa.

Alla circostanza per la quale è mancata ogni forma di interlocuzione con le associazioni, gli insegnanti e l'intero mondo della scuola, si aggiunge, a suo parere, sotto il profilo del merito, la rilevanza e gravità di una riforma intesa a sostituire, nella scuola primaria, il giudizio descrittivo con un giudizio sintetico, con una valutazione numerica, che privilegia il principio di selezione su quelli di inclusione e di attenzione ai percorsi individuali degli studenti, principi che hanno rappresentato il tassello più prezioso del sistema della scuola primaria.

Auspica, conclusivamente, una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della proposta emendativa in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1000, dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dalla senatrice D'Elia. Ritiene, al riguardo, che la sostituzione di un coefficiente alfanumerico ad un giudizio articolato ed espresso in forma lessicale faccia venir meno ogni opportunità di individuare rimedi e soluzioni a situazioni individuali problematiche, in ragione della mancanza della motivazione su cui si fonda il giudizio e, più in generale, della trasparenza del giudizio stesso.

Anch'egli formula, pertanto, l'auspicio che la maggioranza voglia riconsiderare l'adozione di una metodologia valutativa a suo giudizio errata.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nel dichiarare un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame in dissenso rispetto alla posizione del suo Gruppo, si interroga sugli obiettivi della stessa. In particolare, si chiede se la suddetta proposta rappresenti un messaggio rivolto agli studenti oppure alle loro famiglie o, ancora, un sistema per affermare una visione autoritaria della scuola.

Esprime perplessità nei confronti dell'espressione del giudizio scolastico in forma numerica, in quanto, a suo avviso, esso priva gli studenti e le famiglie degli indispensabili strumenti di comprensione per assumere iniziative funzionali al miglioramento.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, puntualizza che la proposta emendativa in esame ha ad oggetto l'introduzione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e non valutazioni espresse in forma numerica.

Dopo aver evidenziato che la riforma in esame va incontro alle richieste avanzate dalle famiglie degli studenti, replica alle osservazioni di metodo fatte in taluni interventi che l'hanno preceduta, ricordando che il Ministro *pro tempore* Azzolina introdusse innovazioni con ordinanza, in assenza di qualsiasi interlocuzione con i soggetti della società civile.

La Commissione approva indi l'emendamento 1.1000 (testo corretto) e, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, richiamando l'esigenza che la valutazione del comportamento degli studenti sia espressa con un giudizio sintetico e non, come previsto nel disegno di legge, tramite il voto in decimi. Coglie l'occasione per sollecitare l'approvazione di ulteriori emendamenti presentati dalla propria parte politica volti ad evitare che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi determini la mancata ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di Stato. Al riguardo ritiene che occorra riconoscere discrezionalità al consiglio di classe, evitando inopportuni automatismi.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3 e, con distinta votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.13, richiamando al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza, in cui ha evidenziato l'inopportunità che la non ammissione alla classe successiva sia determinata automaticamente dal voto in condotta. Osserva infatti che tale disposizione lede le funzioni del consiglio di classe e l'autorevolezza degli insegnanti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento 1.16 (testo 2), quest'ultimo, posto ai voti, non

è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.22, nonché, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) (che giudica grave la scelta di modificare lo statuto degli studenti senza un confronto con le rappresentanze studentesche), gli identici emendamenti 1.23 e 1.24.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) riformula l'emendamento 1.38 in un nuovo testo, accogliendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e dal Governo.

L'emendamento 1.38 (testo 2) - pubblicato in allegato - è indi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.39, accoglie l'emendamento 1.40 (testo 2) e, in esito a successive distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), chiede alcuni chiarimenti in ordine alle novità rispetto all'emendamento 1.0.1, cui risponde il [PRESIDENTE](#).

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.2, evidenzia l'importanza di istituire un servizio di assistenza psicologica scolastica che supporti la formazione degli studenti come soggetti adulti e li aiuti a fare fronte a forme di disagio in età infantile e adolescenziale.

Esprime, al riguardo, il suo rammarico in merito al fatto che il Governo e la maggioranza, pur avendo manifestato positive intenzioni in materia di introduzione dell'assistenza psicologica, finiscano costantemente per opporsi alle proposte emendative intese a concretizzarne l'introduzione.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), in replica all'intervento della senatrice Pirro, chiarisce che il parere contrario sulla proposta emendativa 1.0.2 è motivato dall'estraneità della stessa ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2, nonché i subemendamenti 1.0.1000/1 (testo corretto) e 1.0.1000/2 (testo corretto) - pubblicati in allegato - e gli ulteriori subemendamenti 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale coglie l'occasione per far presente che, se il criterio di espressione dei pareri è quello della stretta attinenza all'oggetto del disegno di legge in esame, anche l'emendamento 1.0.1000, riguardante le misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola, cui i due subemendamenti sono riferiti, dovrebbe non essere valutato positivamente.

La Commissione accoglie indi gli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 e, in esito a distinta votazione, l'emendamento 1.0.1000 come subemendato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ( [n. 131](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che lo stesso si

compone di due articoli. Dà conto dei tredici commi in cui è suddiviso l'articolo 1, che apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tra le modificazioni apportate dal comma 1, evidenzia: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di "dottorato di ricerca" nei medesimi ambiti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4 del regolamento, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata. Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole". Sottolinea le novità più significative: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Rileva, al riguardo, che il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono definiti direttamente dalle istituzioni AFAM, il cui Consiglio accademico assume la competenza generale in ambito didattico e di ricerca.

Passa poi ad illustrare i contenuti del comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, del comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e del comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento, in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo in esame inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter, rispettivamente dedicati ai "Diplomi *ad honorem*" e ai "Diplomi in restauro", mentre il comma 10 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali. Osserva - sulla base della relazione illustrativa - che, mentre la finalità iniziale del vigente articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, la finalità della novella, alla luce del lungo tempo intercorso, è quella di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM. Menziona, infine, i commi 11, recante modifiche alle norme transitorie di cui all'articolo 12 del regolamento 12, che modifica la clausola finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento, e 13, che novella l'articolo 14 del regolamento, recante abrogazioni.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il

**PRESIDENTE** - è stata presentata una riformulazione della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte che la relatrice ha presentato ulteriori sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 597

### Art. 2

#### 2.100

La Relatrice

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### Art. 3

#### 3.100

La Relatrice

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

### Art. 4

#### 4.100

La Relatrice

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

### Art. 5

#### 5.100

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici" con le seguenti: «possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

### Art. 6

#### 6.1 (testo 3)

La Relatrice

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: «possono promuovere»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

**7.100**

La Relatrice

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

**8.100**

La Relatrice

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

**1.38 (testo 2)**

[Versace](#)

*Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente :*

"1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto".

**1.0.1000/1 (testo corretto)**

[Lopreiato](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Pirro](#)

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

**1.0.1000/2 (testo corretto)**

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

## 1.3.2.1.9. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112(pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

112<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi  
**- e della petizione n. 468 ad esso attinente**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).

In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.

Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.

La senatrice [DELIA](#) (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la

posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.

Il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.

Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) e il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.

**(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.

Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.

Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.

Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.

Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.

Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### **[\(970\)](#) MARTI e altri. - *Regolamentazione delle competizioni videoludiche***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### **[\(597\)](#) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - *Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta**

**formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ( [n. 131](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(915\)](#) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

[\(916\)](#) *ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

[\(942\)](#) *MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

[\(980\)](#) *FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

[\(1002\)](#) *Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle "modalità di accesso ai corsi di area medica".

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( [n. 109](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato). Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni

indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,  
premessi che esso:

reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio; il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";

in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo; valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle

disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;  
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";

in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati; tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;

rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;

tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:

- 1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera vv), siano soppresse le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera eee), dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
- 2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
- 3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
- 4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
- 5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
- 6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
- 7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
  - a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
  - b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento,

- prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";
- 8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:
- a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
- b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";
- c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- 9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [788, Petizione, n. 468](#)

**G/788/2/7**

[Versace](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogista e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

## 1.3.2.1.10. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114(pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

114<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sugli emendamenti approvati si è espressa, oltre alla Commissione affari costituzionali (di cui ricorda di aver dato conto in altra sede), anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che, per ottemperare a tali condizioni, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione (pubblicato in allegato). Informa inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento, fra cui la riformulazione del titolo, al fine di tener conto degli emendamenti approvati. La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione, nonché l'emendamento Coord. 1 della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel richiamare le considerazioni già svolte nel corso della discussione, preannuncia il voto contrario della propria parte politica in considerazione della profonda contrarietà al disegno di legge. Dopo aver ricordato il tentativo del proprio Gruppo, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, non accolte dalla Commissione, di correggere le numerose criticità presenti nel provvedimento, lamenta, in particolare, la disciplina sul voto in condotta, che non affronta le effettive cause del disagio scolastico, svuota le competenze del consiglio di classe e opera una modifica unilaterale dello statuto degli studenti. Esprime inoltre viva contrarietà anche nei confronti degli emendamenti governativi, accolti dalla Commissione, che hanno reintrodotta il giudizio sintetico, in luogo del giudizio descrittivo, nella scuola primaria e previsto misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola a suo avviso del tutto inadeguate alla finalità perseguita. Conclude facendo presente di ritenere condivisibile solo l'articolo aggiuntivo 1.0.1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame, relativo alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori, che tuttavia non è di per sé non sufficiente a modificare la valutazione

complessiva sul provvedimento.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, stigmatizzando il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate del proprio Gruppo, che avrebbero senz'altro migliorato il testo.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, esprimendo apprezzamento sia per la richiamata disposizione relativa al metodo didattico Montessori, sia per l'avvenuta approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.38 (testo 2) a sua firma. In particolare, con l'accoglimento delle proprie proposte, è stato previsto che l'attribuzione del voto sul comportamento inferiore a sei decimi sia effettuato già nel corso della valutazione periodica e con il coinvolgimento dello stesso studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze e dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ( [n. 131](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice aveva illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni al provvedimento in titolo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Dopo aver fornito un chiarimento procedurale al senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), avverte che si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice, che ringrazia per aver tenuto conto, nelle osservazioni, dei suggerimenti avanzati per le vie brevi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo. Precisa, innanzitutto, che alle competenze non cognitive sono riconducibili abilità legate agli ambiti emotivi, sociali e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche (come l'ottimismo), sistemi motivazionali.

Fa presente che gli studi in materia hanno evidenziato come le competenze non cognitive rappresentino un fattore chiave per la riuscita delle persone nelle diverse dimensioni della vita, dal successo scolastico alla realizzazione professionale, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale.

Ricorda che la maturazione delle competenze non cognitive - che inizia nei primi anni di vita del

bambino, continua nel periodo scolastico e prosegue, senza interrompersi, per tutta la vita adulta - può essere sviluppata mediante opportuni programmi educativi.

Passa indi a dare conto del contenuto dei sei articoli di cui si compone il provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza.

L'articolo 1 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche (statali e paritarie) di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime. La finalità delle disposizioni - specifica il relatore - sono quelle di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona e la cultura della competenza e di migliorare il successo formativo mediante un'azione di prevenzione degli analfabetismi funzionali, della povertà educativa e della dispersione scolastica.

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero dell'istruzione provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

L'articolo 3 prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), con le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione.

L'articolo 4 introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Sono definiti gli obiettivi della sperimentazione, tra i quali l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali più funzionali al successo formativo e la verifica degli effetti dello sviluppo di tali competenze sul miglioramento del successo formativo nonché sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con propri decreti, disciplina la suddetta sperimentazione, definendone i criteri generali di svolgimento e i criteri di selezione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche (anche in rete), autorizza le istituzioni scolastiche che hanno ottenuto una positiva valutazione dei progetti a partecipare alla sperimentazione, costituisce il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione.

Al termine del triennio di sperimentazione, il Ministro presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

L'articolo 5 prevede che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. La disciplina dello svolgimento di tale sperimentazione è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo, entrambi non ostativi.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), dopo aver posto in evidenza il rilievo delle tematiche recate dal provvedimento in titolo per lo sviluppo della persona, chiede che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Dopo che il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) ha dichiarato di condividere tale richiesta, il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 ( [n. 138](#) )**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, precisando anzitutto che esso individua la tabella delle istituzioni culturali ammesse, per il triennio 2024-2026, al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, operando la ripartizione fra le 232 istituzioni incluse nella tabella dell'importo complessivo di 25,541 milioni di euro, riferito a ciascun anno del triennio 2024-2026.

Le risorse sono allocate sul capitolo 2571 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Il decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 ha assegnato al suddetto capitolo un importo pari a 30.290.674 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. Di tale somma, il decreto del Ministro della cultura 4 marzo 2024 destina 4.749.674 euro per ciascun anno del triennio ai contributi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 534 del 1996.

Richiamando la relazione illustrativa, fa presente che, delle 365 domande pervenute, 199 sono state formulate da parte di istituti già presenti nella tabella 2021-2023, che sono stati esclusi dal beneficio 132 istituti per mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione e che un istituto è stato escluso per mancanza dei requisiti formali. Dei 232 istituti beneficiari del contributo, 189 istituti erano già presenti nella tabella 2021-2023, mentre 43 istituti sono nuovi beneficiari del contributo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) si sofferma sull'importanza dell'atto in esame, che finanzia numerosi istituti culturali, alcuni dei quali particolarmente autorevoli. Nel prendere atto della presenza di 43 istituti beneficiari del contributo che non erano inseriti nella tabella relativa al precedente triennio, osserva che tale circostanza, se per un verso positiva in quanto testimonia la vitalità dello strumento, per altro verso presenta criticità. Ritiene infatti che alcuni dei beneficiari svolgano attività non strettamente attinente a quanto previsto dalla legge n. 534 del 1996 ai fini dell'attribuzione del finanziamento. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel verbale del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali n. 2 del 2024, allegato alla documentazione trasmessa dal Governo alle Camere. In tale documento si segnala la corposa presenza, nella tabella triennale, di soggetti eterogenei, quali fondazioni bancarie, teatrali e museali, che rischia, a giudizio del Comitato, di avere un effetto dispersivo del contributo, sempre meno incisivo per i beneficiari. Ciò premesso, chiede che il Governo, in sede di assestamento del bilancio, proceda ad incrementare le risorse destinate alla tabella triennale, al fine di non penalizzare le istituzioni particolarmente meritorie, che altrimenti verrebbero private di rilevanti risorse, rispetto a quelle percepite in precedenza.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il dicastero competente, oggi non rappresentato in seduta, potrà fornire in sede di replica eventuali ragguagli in ordine alla richiesta appena avanzata.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel prendere atto che vi sono istituti destinatari del contributo in esame che già percepiscono altri finanziamenti statali, ritiene ineludibile una riflessione in ordine ai criteri che presiedono al finanziamento pubblico degli istituti operanti nel settore culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.200 (pubblicato in allegato). Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, osserva che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole**

**(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione**

**(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio**

**(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione**  
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (Fdl) riferisce sui disegni di legge in titolo, specificando che essi, in linea generale, hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione emotiva e/o dell'educazione sessuale nel sistema nazionale di istruzione.

Quanto al disegno di legge n. 943, a prima firma del senatore De Cristofaro, la relatrice ricorda che è stato inserito nel Programma dei lavori dell'Assemblea e che pertanto l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di iniziarne l'esame, congiuntamente con gli altri disegni di legge ad esso affini.

Fa presente che esso si compone di sette articoli e dispone l'introduzione nelle scuole dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 1 specifica che l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali, al fine di rimuovere i pregiudizi e i costumi basati sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, suscettibili di alimentare la discriminazione e la violenza di un genere sull'altro.

L'articolo 2 dispone, sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione, l'adeguamento dei piani di studio delle scuole e dei programmi degli insegnamenti, in ogni materia, in modo tale che sia garantita l'acquisizione delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Prevede poi, per le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'aumento dell'orario settimanale di un'ora dedicata all'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Provvede, ancora, a disporre l'aumento degli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, al fine di garantire il suddetto insegnamento.

L'articolo 3 prevede che le università inseriscano nella loro offerta formativa corsi di studi di genere, anche finalizzati a formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione dei programmi e delle linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di corsi di formazione obbligatoria nel nuovo insegnamento per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia.

L'articolo 6 impone agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di adottare esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati dall'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione «Pari opportunità nei libri di testo» (POLITE).

L'articolo 7 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Passa, quindi, a dare conto del disegno di legge n. 579, evidenziando che lo stesso, composto di tre articoli, è volto a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, con la specifica finalità di contrastare il fenomeno del femminicidio.

Come precisato all'articolo 1, l'obiettivo dell'insegnamento è quello di far maturare la conoscenza della complementarità tra uomo e donna e di far sviluppare un rapporto tra i due sessi improntato ai valori

del rispetto, della solidarietà, del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.

La disciplina dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale è devoluta al Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici (articolo 2).

È infine prevista l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, cui è attribuito il compito di definire linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

Il Comitato è istituito dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e ad esso partecipano anche, con ruolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie, delle associazioni dei docenti e dell'ordine degli psicologi (articolo 3).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 294, specifica che esso si compone di sei articoli e reca disposizioni finalizzate all'introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

L'articolo 1 pone in relazione l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, in cui si dispone che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito: l'integrazione delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; la predisposizione di linee guida, anche comprensive delle modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza, nonché di indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

L'articolo 3 prevede che nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici sia inserito il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle suddette competenze attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. È altresì prevista l'individuazione, in ogni scuola, di un docente referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 4 prevede la condivisione, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, degli interventi, dei progetti e dei materiali che le istituzioni scolastiche realizzano nell'ambito dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 5 dispone che la formazione del personale scolastico nelle materie di cui al provvedimento in esame sia inserita tra le priorità del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015).

Accenna, infine, all'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Passando poi al disegno di legge n. 979, evidenzia che esso è composto di quattro articoli e si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale.

L'articolo 1, nell'offrire le definizioni di "intelligenza emotiva" e di "educazione sessuale", specifica che i suddetti percorsi sono orientati a far maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni, a prevenire comportamenti sociali lesivi della dignità della persona, con specifico riferimento alla parità di genere, nonché a raggiungere una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato alla realizzazione di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

In particolare, si prevede l'attivazione, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva.

Esclusivamente nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado, sono altresì previste specifiche attività seminariali finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

Si demanda a un decreto interministeriale: la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale; l'individuazione di modalità e criteri per la condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle scuole, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali; la disciplina di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, ai fini della realizzazione dei predetti percorsi formativi; la definizione di principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

Con il medesimo decreto sono, inoltre, disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, sono tenute a coinvolgere le famiglie e il personale scolastico nelle attività di promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione e di contrasto ad ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Si dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge, anche nella prospettiva della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Fa menzione, conclusivamente, degli articoli 3 e 4, che recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la disposizione di entrata in vigore della legge.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento (AA.CC. 1054, 1266, 1568 e 1571). Come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, procederà ad informare la Presidenza del Senato dell'avvenuto incardinamento del disegno di legge n. 943 che, come ricordato dalla relatrice, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea. Nelle more di eventuali determinazioni di competenza della Presidenza (che potrebbero prevedere anche l'attivazione di intese con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento), propone che la Commissione attenda la conclusione dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è in una fase solo iniziale.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) conviene che, dal momento in cui l'esame di un disegno di legge è avviato nell'altro ramo del Parlamento, anche solo con l'incardinamento dello stesso, non si possa che attenderne la conclusione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) auspica che, una volta concluso l'esame dei richiamati disegni di legge in prima lettura, la Commissione sia messa in grado di svolgere un approfondito esame ed, eventualmente, apportare modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Su richiesta del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), la Commissione conviene di riaprire il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, fissandolo per le ore 12 di mercoledì 3 aprile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 3

### 3.200

La Relatrice

*Al comma 1:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento ovvero diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da emettere entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla presente lettera;».*

*Conseguentemente sopprimere la lettera c);*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione» con le seguenti: «concessione dell'autorizzazione all'iscrizione» e la parola: «nonché» con la seguente: «previa».*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

### 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

*All'emendamento 1.0.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" con le seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";*

*b) al comma 3, sostituire le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano" con le seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'Ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni";*

*c) sopprimere il comma 10.*

### Coord. 1

La Relatrice

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a. al comma 3, sostituire le parole: «percorso formativo degli studenti» con le seguenti: «percorso formativo delle studentesse e degli studenti»;*

*b. al comma 4, premettere alle parole: «dello studente», ovunque ricorrano, le seguenti: «della studentessa e»;*

*c. al comma 4, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «e degli studenti» con le seguenti: «nonché delle studentesse e degli studenti»;*

*d. al comma 4, lettera b), numero 3), premettere alle parole: «gli studenti» le seguenti: «le studentesse e» e alle parole: «agli studenti» le seguenti: «alle studentesse e»;*

*e. al comma 4, lettera b), numero 3-bis), dopo le parole: «Indicazioni nazionali per i licei» inserire le seguenti: «, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,» e dopo le parole: «Linee guida per gli istituti tecnici e professionali» inserire le seguenti: «, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61».*

*All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al comma 2:*

1. al secondo periodo, sostituire le parole: «al comma 5 dell'articolo 142» *con le seguenti:* «al comma 4-bis dell'articolo 142»;
2. al terzo periodo, sostituire le parole: «Ufficio scolastico regionale territorialmente competente» *con le seguenti:* «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

b. *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ufficio scolastico territoriale competente» *con le seguenti:* «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

c. *al comma 5, primo periodo; sostituire le parole:* «corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5» *con le seguenti:* «corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis,»;

d. *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali interessati» *con le seguenti:* «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

e. *al comma 7, sostituire le parole:* «all'articolo 142, comma 5» *con le seguenti:* «all'articolo 142, comma 4-bis»;

f. *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali territorialmente competenti» *con le seguenti:* «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

g. *al comma 9, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali» *con le seguenti:* «Uffici scolastici territorialmente competenti».

*Al titolo, sopprimere le parole:* «del comportamento» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati».

## 1.3.2.1.11. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115(pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

115<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e concede la parola al relatore.

Facendo propria la richiesta del relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 2 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest**

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che dispone l'erogazione di un contributo annuale a carico dello Stato pari a 2 milioni di euro, al fine di incentivare e rafforzare le iniziative previste dal festival annuale «Reggio Calabria Film Fest» e al contempo creare nuove opportunità culturali e turistiche legate alla manifestazione.

Passa, quindi, a dare conto dell'articolo 2, il quale provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ricorda che, dall'inizio della legislatura, la Commissione ha esaminato

provvedimenti volti ad attribuire specifici finanziamenti a singoli festival o istituti culturali. Osserva che tali provvedimenti presentavano la caratteristica di riproporre disegni di legge della precedente legislatura, sui quali si era registrato il consenso della maggior parte delle forze politiche e che non erano giunti ad approvazione per via della conclusione anticipata della legislatura.

Nell'evidenziare, per contro, che il disegno di legge in esame, diretto a concedere un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest, è di nuova formulazione, esprime preoccupazione per la scelta metodologica di assegnare finanziamenti a singoli eventi o soggetti senza aver definito imparziali criteri di attribuzione delle risorse, con il conseguente rischio di generare discriminazioni nel settore culturale.

Il [PRESIDENTE](#), in replica alla considerazione del senatore Pirondini, ricorda che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un accordo di fatto intervenuto tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura.

Alla luce dell'intervento del senatore Pirondini, nonché di altre analoghe considerazioni svolte in occasione dell'esame di altri provvedimenti, propone di riconsiderare le motivazioni del suddetto accordo in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di pervenire ad una posizione, condivisa da tutte le parti politiche, su quali debbano essere i nuovi criteri per la conduzione dell'esame dei disegni di legge in sede di Commissione.

Concorda la Commissione.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) rileva criticamente che il disegno di legge in titolo può essere qualificato come legge-provvedimento, presentando i contenuti tipici di un atto amministrativo. Pone, quindi, in evidenza che le cosiddette leggi-provvedimento, sulle quali anche la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in più di una occasione, non rispondono ai canoni della buona tecnica legislativa, che individua nella legge l'atto di carattere generale ed astratto, inteso a fissare una griglia di criteri sulla base dei quali le strutture amministrative sono tenute ad erogare contributi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame ha il merito di creare nuove opportunità culturali e turistiche in connessione con lo svolgimento del festival annuale «Reggio Calabria Film Fest», ribadisce, pertanto, il suo dissenso rispetto al protrarsi di un metodo legislativo che, sconfinando nelle competenze riservate all'Esecutivo, comporta una lesione della divisione dei poteri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 4.100 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Ha la parola la relatrice [BUCALO](#) (FdI) per l'illustrazione dell'emendamento 4.100 (testo 2). Fa presente che la proposta emendativa è diretta a sostituire l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, con un Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, che viene pertanto ad aggiungersi al già previsto Elenco nazionale delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche. Dà, quindi, conto delle consequenziali modificazioni che si rende necessario apportare al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 ( [n. 138](#) )**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), richiamando le considerazioni svolte nel corso della discussione generale, chiede che nello schema di parere si dia conto dell'esigenza che, ai fini dell'ammissione al contributo, sia applicato un criterio uniforme e pertinente alla funzione storica della Tabella, che tenga conto della specificità del profilo dei soggetti ammessi al contributo ai sensi della legge n. 534 del 1996. Nel chiedere, in particolare, un chiarimento in ordine ai criteri adottati per l'individuazione delle istituzioni culturali, sottolinea che, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento, occorre un intervento del Ministero al fine di incrementare lo stanziamento complessivo, nella prospettiva di garantire un maggiore equilibrio all'interno della Tabella.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), tenuto conto dei suggerimenti della senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si rimette alla Commissione sullo schema di parere appena illustrato, precisando di non aver avuto modo di interloquire con il Dicastero competente.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal Presidente relatore, che ringrazia per aver dato seguito alle richieste avanzate dalla propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del presidente relatore è posto ai voti ed approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori dell'Aula, auspicando che il Comitato ristretto, incaricato di redigere il testo unificato dei disegni di legge nn. [915](#) e connessi in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, convocato per le ore 19,30 di oggi, possa concludere la propria attività. In tal caso, sarà possibile dar conto del testo unificato nel corso della presente seduta.

Segue un dibattito incidentale cui prendono parte la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, pur non manifestando contrarietà alla proposta di sospendere la seduta, non ravvede esigenze di celerità tali da imporre l'adozione di un testo unificato in data odierna, e il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene invece opportuno che la Commissione, se ce ne saranno le condizioni, adotti un testo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone indi la sospensione della seduta sino al termine dei lavori dell'Aula.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,50.*

#### *SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione del Comitato ristretto convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà luogo, anche al fine di consentire ai componenti dello stesso di poter esaminare compiutamente la proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 915 e connessi, trasmessa per le vie brevi nel corso del pomeriggio. Il Comitato ristretto è nuovamente convocato per domani mercoledì 27 marzo alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in ragione della nuova convocazione del Comitato ristretto, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di meglio chiarire i criteri adottati nell'individuazione delle istituzioni culturali ammesse al contributo;
- b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un eventuale stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla tabella in esame, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [597](#)**

**Art. 4**

**4.100 (testo 2)**

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 1: sostituire le parole: «Albo nazionale delle associazioni» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni»; sopprimere le seguenti parole: "di seguito denominato «Albo nazionale»,"; e dopo le parole: «nonché l'elenco» inserire le seguenti: «nazionale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «dell'Albo nazionale e dell'elenco» con le seguenti: «degli Elenchi»;*
- c. *al comma 3:*
  - 1. *alla lettera a), dopo le parole: «nell'elenco» inserire le seguenti: «nazionale delle manifestazioni»;*
  - 2. *alle lettere b) e c), sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- a. *al comma 4, sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- b. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8»;*
- c. *sostituire la rubrica con la seguente: «Elenchi nazionali».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'Albo nazionale o all'elenco» con le seguenti: «agli Elenchi».*

## 1.3.2.1.12. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116(pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1038\)](#) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti  
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(845) Deputati LUPU e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non**

***cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data. Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale. La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione. Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037**

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI**

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

[Bucalo](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

Art. 3

3.1

[Bucalo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

Art. 4

4.1

[Bucalo](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

*b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

[Marcheschi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;*

*c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;*

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello status sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."*

2.2

[Pirondini](#)

*Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».*

2.3

[Marcheschi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

2.4

[Pirondini](#)

*Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».*

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".*

3.2

[Pirondini](#)

*Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».*

Art. 4

4.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

4.3

[Pirondini](#)

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».*

#### 4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."*

*Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

*b) sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

#### 4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### 4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### 4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".*

#### 4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

## 5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".*

## 5.2

[Marti](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".*

## 5.3

[Pirondini](#)

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».*

## 5.4

[Pirondini](#)

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».*

## 5.5

[Pirondini](#)

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».*

## 5.6

[Pirondini](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».*

## Art. 6

### 6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".*

### 6.2

[Pirondini](#)

*Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:*

*«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».*

## Art. 8

### 8.1

[Pirondini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro per lo sport e i giovani».*

## 8.2

[Pirondini](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» aggiungere le seguenti: «e organizzazioni private».*

## 8.3

[Pirondini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

## Art. 10

### 10.1

[Marti](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole: "Ai giocatori" inserire le seguenti: "e agli organizzatori";*
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole : "la Commissione" con le seguenti: "l'ufficio".*

### 10.2

[Pirondini](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» con le seguenti: «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

### 10.3

[Croatti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) *contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;*
- b) *incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;*
- c) *sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;*
- d) *diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».*

### 10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

"Art. 10-bis.

*(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)*

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

12.1

[Pirondini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».*

12.2

[Pirondini](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».*

12.3

[Pirondini](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».*

12.4

[Pirondini](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

12.5

[Marti](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

[Marcheschi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

13.2

[Marti](#)

*Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".*

13.3

[Pirondini](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

*Conseguentemente:*

a. *all'articolo 2, comma 2:*

- 1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
- 2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

### **1.1 (testo 2)**

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».*

## **Art. 2**

### **2.100 (testo 2)**

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

## 1.3.2.1.13. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 119(ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

119<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati**

(Parere alle 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il documento in titolo, riferendo in primo luogo che lo stesso espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo.

Riguardo al quadro programmatico - precisa il Presidente relatore - il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità con quanto previsto dalle nuove regole europee.

Specifica che nell'ambito delle risposte di *policy* alle principali sfide economiche, occupazionali e sociali contenute nel Programma nazionale di riforma del DEF 2024, un posto di rilievo è occupato da quelle in materia di istruzione, università e ricerca, che incidono sui settori sui quali maggiormente insistono le riforme e gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Governo, nel DEF 2024, stima che dalle riforme contenute nel PNRR su tali versanti possa derivare un effetto sul PIL reale pari allo 0,4 per cento al 2026, allo 0,8 per cento al 2030, e al 2,8 per cento al 2050. Tali risultati deriveranno in particolare dagli effetti benefici che le riforme in oggetto produrranno in termini di riduzione dell'abbandono scolastico, di miglioramento del capitale umano (aumento dei laureati e dei ricercatori) e della qualità dell'offerta scolastica e universitaria (formazione e reclutamento dei docenti).

Passando al Programma nazionale di riforma - prosegue il Presidente relatore - il Documento rileva che il sistema di istruzione e formazione è stato interessato in questi anni da sei riforme inserite nel PNRR (reclutamento dei docenti, orientamento scolastico, riorganizzazione del sistema scolastico, riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma degli Istituti tecnologici superiori, Scuola di alta formazione e formazione del personale scolastico), che hanno determinato un complesso ridisegno normativo della legislazione primaria, e dall'adozione di tutti i connessi atti di normazione secondaria, che sono stati emanati entro il 2023.

In particolare - precisa il Presidente relatore - la riforma del sistema di reclutamento dei docenti mira a determinare un significativo miglioramento della qualità dei percorsi didattici, nonché a coprire con regolarità e stabilità le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. A tal fine saranno reclutati 70.000 docenti nel triennio 2024-2026, sulla base di regolari concorsi, alcuni dei quali già banditi nel 2023.

Richiama poi l'istituzione della Scuola di alta formazione dell'istruzione, che ha già emanato specifici indirizzi per l'organizzazione della formazione dei docenti e del personale scolastico. Inoltre, segnala gli interventi, sia finanziari che organizzativi, finalizzati a potenziare le competenze di base e ad estendere il tempo pieno, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche che operano nelle aree più svantaggiate del Paese, contribuendo così a ridurre i divari territoriali e a promuovere l'uguaglianza sostanziale.

Sottolinea inoltre che, al fine di promuovere la migliore diffusione delle competenze STEM, sono state adottate apposite Linee Guida che introducono nuove modalità di approccio alle stesse, anche sfruttando l'intelligenza artificiale, e che dovranno essere recepite nei Piani triennali dell'offerta formativa di ciascuna scuola. Sono stati poi destinati 750 milioni alle "Nuove competenze e nuovi linguaggi" in tutte le istituzioni scolastiche (in attuazione dell'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 1 del PNRR). Il suddetto investimento ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Richiama indi gli interventi in materia di orientamento volto a garantire la personalizzazione degli interventi e la valorizzazione dei talenti con l'introduzione del docente *tutor*, l'*e-portfolio*, l'utilizzo della piattaforma "Unica", con una intera area dedicata all'orientamento.

Si sofferma poi sullo sviluppo degli ITS Academy, recentemente riformati, quali scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore, per i quali sono destinate specifiche risorse del PNRR (1,5 miliardi di euro complessivi, a valere sull'investimento 1.5 della Missione 4, Componente 1). Inoltre accenna alla riforma degli istituti tecnici e professionali, che sarà completata nel corso del 2024 e ulteriormente rafforzata con la creazione di una filiera formativa collegata agli ITS, e con la possibilità di transitare, dopo quattro anni di studi, direttamente nella formazione terziaria professionalizzante, in linea con quanto previsto dalla maggior parte dei Paesi europei.

Al fine di consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti sono state implementate le attività laboratoriali mediante l'investimento in ambienti innovativi e la diffusione di nuove pratiche didattiche, anche attraverso il Piano "Scuola 4.0". Ulteriori investimenti sono previsti per scuole nuove, palestre, mense, messa in sicurezza e un importante investimento anche in asili nido e scuole dell'infanzia.

Nell'ambito delle riforme e degli interventi contenuti nel PNRR in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, segnala l'istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) e la recente realizzazione del portale *web* pubblico dell'anagrafe che ha reso disponibili i primi servizi *online* per i cittadini (consultazione e richiesta di attestazione relative all'iscrizione a percorsi di istruzione e ai titoli di studio conseguiti).

Quanto al miglioramento dei percorsi di orientamento universitario, prosegue il Presidente relatore, l'Italia mira a stimolare il coinvolgimento delle imprese, incentivare la ricerca applicata e assicurare maggiore flessibilità nei percorsi curriculari, anche al fine di velocizzare l'accesso alle professioni e adeguare l'offerta formativa all'evoluzione della domanda e delle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Al fine di garantire il diritto allo studio, in via sostanziale, assicurando agli studenti meritevoli ma con condizioni svantaggiate di accedere al percorso universitario e al fine di favorire la mobilità tra atenei - rileva il Presidente relatore - sono state allocate determinate risorse nazionali e previste iniziative specifiche nel PNRR: in particolare, è stato incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio ed è stato approvato il Fondo per l'Erasmus italiano, che permetterà di finanziare borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità tra atenei. Nell'ambito del PNRR, in relazione alla riforma del quadro delle borse di studio per l'accesso all'università, a dicembre 2023 è stato superato il *target* previsto per l'assegnazione di 55.000 borse di studio per l'accesso all'università. Rilevanti risorse sono state dirette altresì per sostenere gli studenti nella formazione e, al tempo stesso, incrementare la disponibilità di

alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede. A tale scopo è stato introdotto un Fondo aggiuntivo a cui si aggiungono gli stanziamenti a valere sulle risorse del PNRR che, a seguito della revisione, sono state incrementate per sostenere la realizzazione di ulteriori 60.000 posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026. Le risorse complessive disponibili per tale riforma (1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR) ammontano a circa 1,2 miliardi di euro.

Segnala altresì che è stato previsto il finanziamento di programmi di supporto psicologico degli studenti, anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono e potenziare il sostegno e i servizi per gli studenti, nonché il finanziamento di iniziative di ricerca, promosse da Università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, volte a fornire risposte efficaci a condizioni di particolare fragilità e a valorizzare le discipline sportive in percorsi di miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo.

Nell'ambito delle misure volte ad ampliare l'offerta e l'interdisciplinarietà dei corsi di laurea, nonché a semplificare le procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, vanno considerate la riforma delle classi di laurea e delle lauree abilitanti. Per la prima sono stati adottati provvedimenti volti ad ampliare l'autonomia didattica degli atenei, in modo che essi possano aumentare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio.

In merito, invece, all'avanzamento della riforma delle lauree abilitanti, il Documento segnala che sono stati adottati i decreti ministeriali riguardanti le lauree professionalizzanti per edilizia e territorio, le tecniche agrarie, alimentari e forestali e tecniche industriali e dell'informazione, in attuazione della legge n. 163 del 2021 ed in linea con i provvedimenti di attuazione già adottati nel 2022 per l'accesso all'esercizio delle professioni di farmacista, medico veterinario, odontoiatra e psicologo.

Il Presidente relatore sottolinea che il DEF 2024 rileva che l'Italia ha introdotto dottorati innovativi che rispondono ai bisogni di innovazione delle imprese, ha promosso percorsi di studio e dottorato nelle discipline STEM e favorito l'istituzione dei dottorati di rilevanza nazionale.

Tra le iniziative per promuovere l'inclusione lavorativa e la riallocazione della forza lavoro, menziona poi i patti territoriali dell'alta formazione per le imprese, che promuovono, in specifiche Regioni del Sud, l'ampliamento dell'offerta formativa con una attenzione particolare alle discipline STEM, nonché l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati, per superare la non completa corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro.

Il Presidente relatore segnala inoltre che, accanto alle iniziative promosse nell'ambito del PNRR, l'Italia continua nell'attuazione delle linee di azione strategiche inserite nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, dedicate al trasferimento di nuove conoscenze e tecnologie, nonché alla promozione di una maggiore collaborazione tra università, ricerca e imprese, nei settori digitale, industriale e aerospaziale.

Inoltre, sono state introdotte alcune modifiche nel contesto del Fondo Italiano scienze applicate (FISA), per promuovere una più stretta collaborazione e responsabilità da parte delle imprese, nonché l'incremento delle risorse a disposizione per progetti che prevedano un elevato grado di innovazione tecnologica in settori ad elevato potenziale tecnologico.

Ancora, i processi di internazionalizzazione e di potenziamento dell'attrattività dell'Italia sono favoriti da iniziative come: a) l'istituzione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), volto a valorizzare proposte progettuali di eccellenza sul modello *dell'European Research Council*; b) le alleanze universitarie europee; c) la costruzione di un quadro comune a livello europeo per la progettazione, l'erogazione e il rilascio di programmi di laurea congiunti; d) il rafforzamento della cooperazione con le istituzioni europee, tra cui la Banca Europea per gli investimenti e il Fondo Europeo per gli investimenti, soprattutto nell'ambito delle attività dello *European Innovation Council*.

Nella strategia internazionale del Ministero dell'università e della ricerca, ricorda il Presidente relatore, rientrano le misure volte a rafforzare la partecipazione alle infrastrutture di ricerca internazionali, a partire *dall'Einstein Telescope*, l'osservatorio di nuova generazione sulle onde gravitazionali. In particolare, il Governo ha provveduto a rafforzare e potenziare la proposta italiana per ospitare l'infrastruttura, tramite azioni di carattere internazionale e nazionale, e si è impegnato a sostenerne i costi in caso di assegnazione.

Il Programma nazionale di riforma del DEF 2024 reca anche una sezione dedicata al percorso dell'Italia verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) di Agenda 2030, ed al ruolo che svolgono in tale direzione le riforme e gli investimenti in corso di attuazione grazie al PNRR.

In particolare, in relazione all'Obiettivo 4 (Istruzione di qualità per tutti - fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento continuo), il Governo segnala che la Commissione europea, nella sua Relazione per Paese, ha riconosciuto i notevoli progressi in merito a quasi tutti gli indicatori. Tuttavia, l'Italia rimane sotto la media europea sotto diversi profili: l'abbandono precoce, la partecipazione della popolazione adulta a processi di formazione, la percentuale di adulti con competenze digitali di base, la percentuale di giovani con istruzione superiore, l'offerta di servizi per l'infanzia. In tutti questi ambiti, continuano peraltro a registrarsi significative differenze tra i territori, con il Mezzogiorno in grave difficoltà rispetto al resto del Paese. Evidenzia infine che il Governo ha segnalato che, al fine di raggiungere l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030, l'Italia ha concentrato gli sforzi mediante riforme strutturali, nonché misure e investimenti. Sono in particolare citati: i piani infrastrutturali per gli asili nido, i servizi per la prima infanzia e l'estensione del tempo pieno, i programmi specifici per la riduzione dell'abbandono scolastico, lo sviluppo della formazione professionale terziaria, di nuove competenze e linguaggi per i docenti, nonché le misure a supporto degli alloggi per gli studenti universitari.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) chiede che l'avvio del dibattito sul Documento in titolo sia rinviato ad altra seduta, al fine di consentire alla Commissione di poter approfondire i contenuti dello stesso.

Il [PRESIDENTE](#) dà rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»** (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice ha già espresso i propri pareri sugli emendamenti, tranne che sull'ordine del giorno n. 2, dei senatori Nicita e Verducci. Comunica inoltre che la Commissione bilancio si è appena espressa sul testo del disegno di legge con un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento degli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100. Al riguardo fa presente che gli emendamenti 2.100 e 4.100 sono stati riformulati dalla relatrice in nuovi testi. La condizione posta dalla Commissione bilancio circa tali proposte deve pertanto essere intesa come riferita all'approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*) (che recepisce il contenuto dell'emendamento 2.100), e dell'emendamento 4.100 (testo 2), limitatamente alla lettera *d*) (che recepisce il contenuto dell'emendamento 4.100).

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) del senatore Melchiorre e contrario sull'ordine del giorno n. 2.

Il Sottosegretario MAZZI, dopo aver dichiarato di accogliere l'ordine del giorno n. 1, manifesta contrarietà sull'ordine del giorno n. 2, in quanto inconferente rispetto alle finalità perseguite dalla Giornata nazionale degli abiti storici. Esprime altresì parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), dopo aver aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 2, chiede che lo stesso sia posto ai voti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno n. 2.

Si passa alle votazioni degli emendamenti.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.100, 1.1 (testo 2), 1.2, 1.3, 2.1, 2.100 (testo 2), 3.200, 3.100, 4.1, 4.100 (testo 2), 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione si è espressa all'unanimità in sede di votazione degli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2, 1.3, 2.1 e 4.1. Avverte infine che gli emendamenti accolti saranno prontamente trasmessi alle Commissioni 1a e 5a per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per oggi, mercoledì 17 aprile, alle ore 14, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## 1.3.2.1.14. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 126(pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

126<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri.** - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA** - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942) MARTI e altri.** - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980) FAZZONE e altri.** - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri.** - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 aprile, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato redatto dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione quale testo base.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 65 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Avverte infine che è giunto il parere della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni) sul testo unificato adottato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità "Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali" dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( [n. 154](#) )**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che sono

state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), intervenendo in sede di replica al dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato) sull'atto del Governo in titolo, con il quale fa presente di aver inteso tener conto di un'osservazione avanzata dalla senatrice D'Elia.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime avviso favorevole sulla proposta di parere poc'anzi formulata dal relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, pone l'accento sulla necessità di tutelare le professionalità ed il patrimonio di esperienze facenti capo alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ormai prossima ad essere accorpata con l'attuale Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia, del pari, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, che segnala opportunamente l'esigenza di reintegrare i tagli economici patiti dal centro di responsabilità in questione.

Pone quindi l'accento sulla necessità di approfondire le modalità di utilizzo dei finanziamenti concessi per la celebrazione del centenario del musicista Giacomo Puccini. La somma stanziata, consistente in 10 milioni di euro, sarebbe stata infatti - secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa - utilizzata in maniera poco trasparente.

L'oratore esprime l'auspicio infine che il Governo possa concedere, tramite lo stanziamento di specifiche risorse, la giusta rilevanza al centenario della morte del famoso pianista e compositore toscano Ferruccio Busoni.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 154 è posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

*IN SEDE REDIGENTE*

#### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo giunti i pareri (non ostativi) della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si può procedere alla votazione degli articoli e, successivamente, del mandato al relatore.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 (all'unanimità), come modificato dall'approvazione degli emendamenti, e l'articolo 2.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del provvedimento in titolo, su cui ribadisce il proprio giudizio favorevole.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore e la Commissione tutta per il proficuo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Precisa quindi che l'emendamento 1.1, del pari presentato dal suo Gruppo e successivamente respinto nel corso delle votazioni, non intendeva sminuire la gravità degli episodi di violenza avvenuti al confine orientale italiano al termine del secondo conflitto mondiale, bensì mirava ad inquadrare la drammatica vicenda delle foibe in un contesto storico-politico più ampio.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo e rileva che l'ubicazione in Roma del Museo del ricordo conferisce la giusta rilevanza nazionale alle drammatiche vicende avvenute sul confine orientale italiano al termine della seconda guerra mondiale.

Dissente quindi da quanto rappresentato dalla senatrice D'Elia, precisando che l'emendamento 1.1 risulta concettualmente infondato dal punto di vista storico. Esso, infatti, inquadra la prima guerra mondiale in un'accezione esclusivamente negativa, dimenticando che quel conflitto viene considerato

anche come la quarta guerra d'indipendenza italiana, volta alla liberazione delle restanti terre irredenti. In secondo luogo, l'emendamento contestualizza le vicende del confine orientale italiano in un ambito storico eccessivamente ristretto (ossia quello posteriore alla stipula del trattato di Rapallo), laddove esse andrebbero più correttamente inquadrare in un quadro più ampio, che si articola nel corso di secoli. Ad esempio, la città croata di Ragusa (odierna Dubrovnik) era città di lingua ed etnia italiana sin dal medioevo, con un'importanza nella storia dei commerci quasi pari alla Repubblica di Venezia: tuttavia, nella seconda metà del XIX secolo, a seguito della perdita del regno Lombardo-Veneto, l'Impero d'Austria impose una brutale slavizzazione del luogo. Analogamente, la città di Spalato aveva persino un sindaco italiano alla fine dell'800, prima di subire analogo destino. Come conseguenza di queste politiche, la presenza italiana in quei luoghi venne praticamente azzerata.

Stante quanto precede, non appare assolutamente corretto, dal punto di vista storico, porre l'accento su presunte responsabilità e colpe italiane in relazione ai cruenti fatti delle foibe, nei quali hanno perso la vita, perché brutalmente uccise, persone assolutamente innocenti (l'oratore ricorda, sul punto, di aver perso, in quei drammatici avvenimenti, anche persone a lui molto care, alle quali non poteva certo essere imputata alcuna responsabilità politica e che rimasero vittime di atti connotati da profonda atrocità).

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), osservando che l'intervento poc'anzi svolto dal senatore Menia reca considerazioni di merito che esulano dall'ambito di una dichiarazione di voto e si aggiunge alle considerazioni svolte dal relatore Marcheschi, a suo giudizio assimilabili ad una dichiarazione di voto, da parte del medesimo Gruppo.

Replica la [PRESIDENTE](#), precisando che le dichiarazioni di voto contengono, di norma, anche osservazioni di natura sostanziale e che, sotto tale aspetto, l'intervento del senatore Menia risulta pienamente legittimo e che il senatore Marcheschi è intervenuto in qualità di relatore.

Dopo un ulteriore scambio di opinioni tra la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) e il senatore [MENIA](#) (FdI), non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Marcheschi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati votati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo.

Fa presente che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio (entrambi non ostativi) sugli emendamenti approvati e che si può pertanto procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il prosieguo della discussione del disegno di legge in titolo sia rinviato, tenuto conto che l'Assemblea si accinge ad avviare l'esame dell'Atto Senato n. 1092, recante conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) ritiene a sua volta che sia opportuno porre termine alla seduta e consentire ai senatori di partecipare ai lavori dell'Assemblea, tenuto conto del rilievo del richiamato provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, le Commissioni "possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni". Nel constatare che al momento non sono in corso votazioni in Assemblea, fa presente che ci sono pertanto le condizioni per concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Assicura peraltro che disporrà la conclusione della seduta non appena avrà riscontro circa l'imminenza di votazioni in Aula.

Segue indi un breve dibattito incidentale sulla richiesta della senatrice D'Elia e del senatore Verducci.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), pur non ravvisando ragioni per interrompere i lavori della Commissione considerato che al momento non ci sono votazioni in Aula, dichiara, in spirito collaborativo, la disponibilità della propria parte politica ad accogliere un'eventuale proposta del Partito Democratico, se formalizzata, diretta al rinvio della discussione del disegno di legge in esame, tenuto conto che non sussistono ragioni di urgenza tali da imporre una conclusione del provvedimento nella seduta in corso.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), preso atto del chiarimento regolamentare fornito dalla Presidenza in ordine alla possibilità di proseguire i lavori in costanza dei lavori dell'Aula, fa presente che i senatori del Partito Democratico accordano priorità alla partecipazione all'esame del decreto-legge in materia di agevolazioni fiscali sin dalla fase di illustrazione del provvedimento, considerato l'estremo rilievo dello stesso.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) ritiene che sia opportuno accogliere la richiesta del Partito Democratico e rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha ribadito che sussistono le condizioni regolamentari per poter proseguire la seduta, fa presente che un'eventuale decisione di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge rappresenta una valutazione esclusivamente politica.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), pur non condividendo le motivazioni del rinvio, ribadisce che il proprio Gruppo non ha alcuna preclusione ad accogliere la richiesta del Partito Democratico e a rinviare il seguito della discussione.

Poiché non vi sono osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) avverte che nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana sarà esaminato, in sede consultiva, l'Atto Senato n. [1133](#) (Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 154**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, tenuto conto del rilievo del provvedimento in esame, diretto a ripartire contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel settore culturale; preso atto che, rispetto agli stanziamenti destinati ai medesimi beneficiari negli anni 2022 e 2023, si registra una diminuzione, peraltro contenuta, pari al 2,9 per cento; rammentato che gli stanziamenti riferiti agli anni 2022 e 2023 avevano opportunamente determinato un incremento estremamente rilevante della dotazione riferita al 2021, pari al 39 per cento; ritenuto che il carattere meritorio dei contributi in esame renda opportuno un ulteriore incremento dello stanziamento complessivo, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare ai beneficiari del provvedimento in esame, al fine di compensare, se possibile già dal corrente anno, il decremento che si registra rispetto allo scorso anno.

#### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [915](#), [916](#), [942](#), [980](#), [1002 NT](#)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

##### **[Versace](#)**

*Al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 32" inserire le seguenti: "della Costituzione" e sostituire le parole: "e dell'autonomia delle università" con le seguenti: ", agli articoli 24 e 27 della Convenzione*

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al relativo Protocollo opzionale, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché del principio dell'autonomia delle università".

## Art. 2

### 2.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".*

### 2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "diciotto mesi".*

### 2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "al primo semestre dei" con la seguente: "ai";*

*b) al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), h) e m);*

*c) sostituire il comma 6 con il seguente: "Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".*

### 2.4

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*"a) prevedere il superamento, a decorrere dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;"*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".*

### 2.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".*

### 2.6

[Marti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) individuare, altresì, criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università».*

### 2.7

[Marti](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "qualificanti comuni" aggiungere le seguenti: ", nonché almeno una disciplina caratterizzante ciascun corso di studio".*

### 2.8

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Russo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "al comma 1," aggiungere le seguenti: "prevedendo comunque principi di anatomia e".*

## 2.9

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere che i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre di cui alla lettera b), non possano essere svolti o somministrati in alcuna forma da università telematiche, anche se legalmente riconosciute;».

## 2.10

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) prevedere che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;"

*Consequentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".*

## 2.11

[Versace](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: "per gli esami di profitto" fino al termine del periodo con le seguenti: «sulle discipline qualificanti comuni per gli esami di profitto del primo semestre, svolti con verifiche scritte a risposta chiusa, secondo standard uniformi nazionali, per l'accesso in posizione utile alla graduatoria di merito nazionale».*

## 2.12

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: "svolti secondo standard uniformi".*

## 2.13

[Sbrollini](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «svolti secondo standard uniformi nonché» con le seguenti: «e al superamento di un esame nazionale, in coerenza con i posti messi a disposizione dalle università e secondo la conseguente».*

## 2.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "svolti secondo standard uniformi" con le seguenti: "con una votazione pari o superiore alla mediana e al superamento di un test nazionale,".*

## 2.15

[Marti](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: "svolti" con le seguenti: "che potranno essere svolti almeno due volte".*

## 2.16

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «svolti», inserire le seguenti: «in forma scritta» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo svolgimento di un test di verifica finale in forma scritta concernente le materie degli insegnamenti del percorso formativo del primo semestre. Il test di verifica finale può*

essere svolto, negli anni successivi, dagli studenti che non sono stati ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, nonché dagli studenti che hanno conseguito i CFU richiesti in altri corsi di studio e che intendono accedere ai medesimi corsi di laurea di cui al comma 1».

## 2.17

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Russo](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in base alla somma dei punteggi conseguiti per i singoli esami di profitto".*

## 2.18

[Crisanti](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo che una quota non inferiore al 10 per cento delle posizioni utili siano riservate agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro".*

## 2.19

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) valutare eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti dagli studenti, già iscritti secondo il precedente ordinamento, al fine del riconoscimento dei CFU e della definizione di parametri e criteri per l'allineamento tra i diversi piani di studio».

## 2.20

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) garantire agli studenti non idonei all'accesso al secondo anno la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere la totalità dei CFU conseguiti nel corso del primo anno a condizione che abbiano conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo anno con una votazione pari o superiore alla mediana;"*.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".*

## 2.21

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b)," inserire le seguenti: "solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre con una votazione pari o superiore alla mediana,"*.

## 2.22

[Marti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) prevedere che gli studenti che occupino, nella graduatoria di cui alla lettera c), una posizione non idonea all'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano automaticamente proseguire il secondo semestre nel corso di studio prescelto ai sensi della lettera d), anche in sovrannumero,"*.

## 2.23

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;"*.

## 2.24

### [Sbrollini](#)

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN,».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: «da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione».*

## 2.25

### [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: "in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN," con le seguenti: "sulla base del numero programmato conseguente al fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, in conformità a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264,".*

## 2.26

### [Versace](#), [Bucalo](#), [Aloisio](#)

*All'articolo 2, comma 2, lettera e), sostituire le parole: "determinato dal SSN" con le seguenti: "del SSN, determinato dal Ministero della salute,".*

## 2.27

### [Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «individuare le modalità», inserire le seguenti: «, nonché le necessarie risorse a supporto, anche finalizzate all'erogazione di borse di studio e per gli alloggi universitari,»;*

*b) dopo le parole: «di iscrizioni» inserire le seguenti: «sia al primo sia»;*

*c) dopo le parole: «di cui alla lettera b)» sopprimere la seguente: «anche».*

## 2.28

### [Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «ricettive delle università», inserire le seguenti: «, nonché degli ospedali e dei laboratori,».*

## 2.29

### [Sbrollini](#)

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie volta a non precludere la formazione di coloro che non intendono rispondere al fabbisogno di personale del SSN, bensì a esigenze maturate, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività degli enti del Terzo settore, ovvero in strutture collocate al di fuori del territorio nazionale».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: «da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione».*

## 2.30

### [Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale».*

## 2.31

### [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: "f) adeguare i posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione;".*

## 2.32

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «e le risorse».*

### 2.33

[Fazzone](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto del numero delle carenze organiche registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale nell'anno precedente;"*

### 2.34

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato anche dalle università telematiche;"*.

### 2.35

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato dalle università che non rispettino i requisiti necessari ai fini della positiva valutazione periodica da parte dell'ANVUR".*

### 2.36

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", verificata la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi derivante dal suddetto allineamento".*

### 2.37

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) revisionare la determinazione del fabbisogno di personale del SSN e introdurre un sistema di monitoraggio, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze, nonché allineare i posti dei corsi di laurea delle università all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;».*

### 2.38

[Bucalo](#), [Marcheschi](#)

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: "in collaborazione con il Ministero della salute", inserire le seguenti: "e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

### 2.39

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: "i) operare un riordino dell'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica, nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;"*.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".*

### 2.40

[Occhiuto](#)

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e dei corsi di laurea di cui alla lettera b) del presente comma e».*

### 2.41

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: "i-bis) accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del SSN, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;"*.

**2.42**

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: "i-bis) prevedere incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e l'attività professionale in quei territori;"*.

**2.43**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: "dirigenti medici e sanitari" inserire le seguenti: ", che siano professori di ruolo o professori a contratto,"*.

**2.44**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**2.45**

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: "m) organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del SSN, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri;"*.

**2.46**

[Marti](#)

*Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: "organizzare," con le seguenti: "promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica," e sostituire le parole: "secondo modalità afferenti ai", con le seguenti: "svolti all'interno dei";*

**2.47**

[Occhiuto](#)

*Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole «i quali possano prevedere anche un tirocinio,» e dopo le parole: «dell'istruzione e del merito,» inserire le seguenti: «in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca,»*.

**2.48**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole da: "la cui frequenza" fino alla fine della lettera.*

**2.49**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: "sia valorizzata" con le seguenti: "sia calcolata in misura non superiore allo 0,5".*

**2.50**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «dei CFU», inserire le seguenti: «, nella quota parte massima di un sesto,».*

**2.51**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera n).*

**2.52**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera n), sopprimere la parola: "anche".*

**2.53 (v. testo 2)**

[Marti](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo la parola: "promuovere" inserire le seguenti: ", nel rispetto dell'autonomia scolastica, " e dopo la parola: "percorsi" aggiungere la seguente: "extracurricolari".*

**2.54**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di cui al comma 1», sopprimere la seguente parola: «anche».*

**2.55**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

*Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «anche in collaborazione con le università» con le seguenti: «erogati dalle università che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale».*

**2.56**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: "le università" inserire le seguenti: ", ad esclusione delle università telematiche,".*

**2.57**

[Cosenza](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di rendere sostenibile il numero elevato di iscrizioni attese, i corsi, ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione degli stessi, possono essere svolti a distanza per le lezioni frontali, avvalendosi delle università telematiche".*

**2.58**

Il Relatore

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f), g), l) e m), i decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**2.59**

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché sentiti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e il Consiglio Universitario Nazionale (CUN)."*

**2.60**

[Marti](#)

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere m) ed n), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.".*

**2.61**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Limitatamente a quanto previsto dalle lettere m) e n), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito."*

#### Art. 3

##### 3.1

Il Relatore

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica ovvero abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Modifiche di coordinamento".*

##### 3.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

##### 3.3

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 1.3.2.1.15. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 128(pom.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

128<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione, soffermandosi, in primo luogo, sul Capo V del Titolo I, che si compone degli articoli da 29 a 31 e reca "Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca".

Per quanto riguarda l'articolo 29, ai commi da 1 a 3, esso prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle sette regioni meno sviluppate d'Italia.

Il comma 4 - prosegue la relatrice - prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nell'ambito del piano «Agenda Sud».

Sempre con riferimento all'articolo 29, richiama indi il comma 5 il quale introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Si sofferma poi sull'articolo 30, il quale dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, (programmazione 2021-2027), in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati".

Riferisce, poi sull'articolo 31, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, un Piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-

2027», e pari a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno».

Dà conto successivamente dell'articolo 34, che demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Segnala, infine, che l'articolo 35 riconosce importanza strategica ad alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Tra questi figurano progetti relativi alla prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime un giudizio critico nei confronti del provvedimento in esame, stigmatizzando la circostanza che esso si limita ad operare lo spostamento di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da un capitolo all'altro del bilancio dello Stato.

Tale spostamento peraltro, lamenta l'oratrice, opera un'ulteriore riduzione delle risorse destinate al Mezzogiorno, che fa seguito agli ingenti tagli perpetrati negli ultimi mesi (con particolare riferimento ai circa 9 miliardi di euro sottratti nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, ai 3,5 miliardi del Fondo di perequazione infrastrutturale e ai 3,3 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione). In proposito, si sofferma sull'articolo 14, che introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, al quale, pur essendo un sito di interesse nazionale, sono destinate risorse precedentemente stanziati per il Sud Italia.

Ricorda altresì che le ingenti risorse del PNRR sono state inizialmente accordate con la finalità di assorbire i divari territoriali e sociali presenti nel Paese, che invece si stanno a suo avviso ampliando, come dimostrano l'innalzamento della popolazione che vive al di sotto del livello di povertà assoluta e l'aggravarsi del fenomeno della cosiddetta migrazione sanitaria fra regioni.

Invece di puntare alle priorità del Paese, deplora che il Governo e la maggioranza parlamentare stiano discutendo, da mesi, provvedimenti, come ad esempio l'Atto Camera n. 1665 (già approvato in prima lettura) di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, destinati ad acuire il richiamato divario.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, giudica insoddisfacenti le risorse ad essi destinate che, anche in questo caso, sono frutto di meri trasferimenti di finanziamenti già presenti in bilancio. Più specificamente, ritiene necessario accrescere gli stanziamenti complessivi nei settori dell'istruzione e della ricerca, tenuto conto che l'Italia è il Paese europeo che investe meno. Ciò, anche al fine di evitare l'emorragia delle eccellenze che, non riuscendo a trovare una collocazione professionale adeguata in Italia, sono costrette a trasferirsi in altri Paesi, privando il Paese di preziose risorse, formate peraltro con l'impiego di rilevanti risorse pubbliche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime un orientamento favorevole alla proposta della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [DELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di condividere molte delle considerazioni svolte dalla senatrice Castellone, preannuncia il voto contrario della propria parte politica, in considerazione della contrarietà al decreto-legge nel suo complesso, che a suo avviso tradisce le finalità, previste nel PNRR, di contrasto alle disuguaglianze presenti nel Paese.

Preannuncia infine l'intenzione della propria parte politica di presentare, presso la Commissione di

merito, proposte emendative volte a superare le molte criticità presenti nei settori di competenza della Commissione, specie con riferimento al personale docente e non docente della scuola.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, attesa la contrarietà sul provvedimento in esame. In particolare, esso delude le molte attese del settore dello spettacolo dal vivo, a fronte delle numerose promesse da parte del Governo. Al riguardo, richiama l'assenza di risorse da destinare al rinnovo dei contratti del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare le modalità con cui sono utilizzate le poche risorse a disposizione del settore, come nel caso delle iniziative per celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini.

La senatrice [BUCALO](#) (Fdl) respinge con fermezza le critiche rivolte al provvedimento, richiamando innanzitutto le disposizioni che consentono il rinnovo degli incarichi del personale ausiliario, che svolge un ruolo fondamentale nella scuola anche con riguardo all'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR.

Richiama indi l'articolo 29, comma 5, che introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per attività collegate al PNRR. Contesta poi le affermazioni riguardanti l'assenza di idonee risorse da destinare agli ambiti di competenza della Commissione. Richiama, in proposito, l'articolo 31, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire il piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», sostenuto da ingenti risorse richiamate nell'intervento della relatrice.

Preannuncia conclusivamente il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dopo che la [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio (entrambi non ostativi) sugli emendamenti approvati, si può procedere alla votazione degli articoli e, successivamente, del mandato al relatore.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati (all'unanimità) l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8, come modificati dagli emendamenti approvati.

La [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento alla luce delle modifiche introdotte in sede emendativa.

La Commissione accoglie indi l'emendamento Coord. 1 della relatrice.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone ai voti il mandato alla relatrice Bucalo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, con autorizzazione a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare ulteriori correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La Commissione approva all'unanimità.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, esprime viva soddisfazione per l'avvenuta conclusione dell'esame del provvedimento in titolo. In proposito, sottolinea che la tradizione è un patrimonio inestimabile del Paese e per questo si rende necessario mantenerla viva, con particolare riguardo agli abiti storici, che rappresentano un tassello importante dei territori e risultano determinanti nel turismo regionale, dai grandi centri fino ai piccoli

borghi.

Evidenzia poi che, nella storia della Nazione, ricchissima di conquiste, occupazioni, guerre e ricostruzioni, il costume tradizionale italiano racconta il passato, le influenze culturali delle dominazioni esterne e la crescita di un'identità nazionale, contribuendo a tenere vivo, nelle comunità, il legame con il passato e con la storia, arricchendolo con il presente e proiettandolo nel futuro.

Da ciò ritiene che discenda il dovere di promuoverne il profilo turistico, sia a livello nazionale che internazionale. Specifica, al riguardo, che le rappresentazioni possono costituire un'occasione importante di sviluppo turistico dei territori e possono agire da volano per l'espansione del tessuto ricettivo locale, dal punto di vista della ristorazione, delle attività ricettive e dei settori dell'indotto. Ricorda, in proposito, che, nelle giornate celebrative comprendenti, ad esempio, un corteo in abiti d'epoca o una rievocazione storica, si svolgono anche manifestazioni strettamente connesse al settore produttivo e agricolo, che trainano, a loro volta, il settore turistico con la vendita di prodotti dell'enogastronomia locale.

Reputa, inoltre, importante stimolare le nuove generazioni a impegnarsi non solo a celebrare, ma anche a ricreare gli abiti stessi, in modo da avvicinare i giovani verso professioni che si stanno perdendo nel comparto manifatturiero, tra cui quelle riconducibili alle attività manuali da inserire nel manifatturiero *made in Italy* del lusso.

Auspica, conclusivamente, una celere approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

**(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 maggio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato adottato come testo base (pubblicato in allegato alla seduta del 24 aprile).

L'unico emendamento riferito all'articolo 1 (1.1) è dato per illustrato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, ha la parola la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) per l'illustrazione delle proposte emendative di cui è prima firmataria.

Evidenzia, innanzitutto, che l'emendamento 2.9 risponde all'esigenza, già sottolineata nel corso dei lavori in sede di Comitato ristretto, di escludere espressamente le università telematiche dalla possibilità di svolgere i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre. Anticipa che anche l'emendamento 2.34 ha ad oggetto le università telematiche, che, in quest'ultimo contesto, vengono escluse dal coinvolgimento nella realizzazione dell'allineamento del contingente dei posti universitari con i posti disponibili nei corsi di formazione *post lauream*.

Richiama indi l'attenzione sull'emendamento 2.16, volto a subordinare l'ammissione al secondo semestre del primo anno a un *test* di verifica finale concernente le materie d'insegnamento nel primo semestre. Ricorda come, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle, unitamente al senatore Crisanti, abbiano ritenuto imprescindibile un *test* finale sia ai fini della formazione della graduatoria nazionale, nella quale risulterebbe altrimenti difficile

collocare circa settantamila studenti sulla base del mero conseguimento dei crediti formativi, sia al fine di consentire una seconda possibilità di accesso al secondo semestre agli studenti non ammessi la prima volta nonché una possibilità di accesso agli studenti che hanno conseguito i crediti in altri corsi di studio.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 2.19, diretto a introdurre la valutazione di eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti da studenti già iscritti secondo il precedente ordinamento.

Con riguardo all'emendamento 2.27, ritiene che sia necessario individuare risorse che rendano sostenibile l'iscrizione al secondo semestre e che siano destinate a potenziare gli organici, nonché a sostenere l'erogazione di borse di studio e le spese per alloggi universitari, mentre, con riferimento all'emendamento 2.28, sottolinea la necessità di potenziare, oltre alle capacità ricettive delle università, anche quelle degli ospedali e dei laboratori. Il tema della individuazione di risorse - prosegue la senatrice - è anche oggetto dell'emendamento 2.32, riguardante l'allineamento del contingente dei posti nei corsi universitari con i posti nei corsi *post lauream*.

Dopo aver accennato all'emendamento 2.37, diretto a collegare la formazione medica universitaria ai dati del reale fabbisogno di salute della popolazione, si sofferma sull'emendamento 2.50, finalizzato a ridimensionare la valorizzazione dei percorsi di orientamento e sviluppo in termini di crediti universitari, tenuto conto che una eccessiva valorizzazione dei suddetti percorsi causerebbe uno svantaggio a sfavore degli studenti residenti in zone non coperte dagli specifici indirizzi di studio. Per quanto, infine, concerne l'emendamento 2.54, evidenzia che è imprescindibile il coinvolgimento delle università nella promozione e organizzazione dei percorsi di formazione e preparazione ai corsi di laurea in discussione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) precisa, in primo luogo, che le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico sono volte a superare le criticità che, a suo parere, permangono nel testo definito all'esito dei lavori del Comitato ristretto, con particolare riguardo all'eccessiva ampiezza dei principi e criteri direttivi che presiedono al conferimento della delega.

Dopo aver menzionato gli emendamenti 2.1 e 2.2, diretti ad estendere i termini per l'esercizio della delega da parte del Governo, richiama l'attenzione sull'emendamento 2.5, finalizzato ad ampliare da un semestre ad un anno il periodo di studio universitario che precede la selezione degli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria. Accenna, al riguardo, anche all'emendamento 2.4, a prima firma della senatrice Zambito, che reca, tra l'altro, analoga proposta.

Passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 2.14, inteso ad innalzare il livello di selezione ai fini dell'ammissione definitiva ai suddetti corsi di laurea, sia con la previsione che negli esami di profitto sia raggiunta una votazione pari o superiore alla mediana, sia affiancando al conseguimento dei crediti il superamento di un *test* nazionale.

Dopo aver specificato che la proposta emendativa 2.25 è indirizzata a introdurre espressamente nel testo la locuzione "numero programmato", si sofferma sugli emendamenti 2.30 e 2.34, i quali incidono, rispettivamente sulle lettere *e*) ed *f*) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo, il primo, che il potenziamento delle capacità ricettive delle università rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale, il secondo, che le università telematiche non siano coinvolte nella realizzazione dell'allineamento tra il contingente di posti universitari e i posti disponibili nei corsi *post lauream*.

L'emendamento 2.44 ha poi ad oggetto la soppressione della lettera *m*), tenuto conto che al Gruppo del Partito Democratico non appare chiara la connessione tra la frequenza di percorsi di orientamento e sviluppo nella scuola secondaria e il conseguimento di crediti universitari, mentre l'emendamento 2.52 è volto a garantire, in ogni caso, il coinvolgimento delle università nella promozione dei percorsi di preparazione ai corsi di laurea in discussione.

Infine, la proposta emendativa 2.59 è intesa a prevedere la partecipazione del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio universitario nazionale nel procedimento di adozione dei decreti legislativi.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per

illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 23 maggio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

### Coord. 1

La Relatrice

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle esibizioni» con le seguenti: «delle esibizioni»;
- b. al comma 1, sostituire le parole: «quali rievocazioni storiche improntate» con le seguenti: «come rievocazioni storiche improntate»;
- c. al comma 1, sostituire le parole: «della Natività quali componenti» con le seguenti: «della Natività, quali componenti»;
- d. sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione».

*All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. alla lettera a), dopo le parole: «musica di tradizione,» inserire le seguenti: «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,»;
- b. alla lettera b), sostituire le parole: «di cui alla lettera a)» con le seguenti: «, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a. al comma 1:

1. all'alinea, sopprimere le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;
2. alla lettera a), sostituire le parole: «da emettere» con le seguenti: «da rilasciare»;
3. alla lettera b) , sopprimere le seguenti parole: «concessione dell'»;

b. sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1».

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 1, dopo le parole: «musica di tradizione,» inserire le seguenti: «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,»;
- b. al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici» con le seguenti: «di cui al comma 1».

*All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in tutte le sue forme» con le seguenti: «in tutte le loro forme»;

- b. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «musica di tradizione,» *inserire le seguenti*: «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali,»;
- c. al comma 2- bis , *dopo le parole*: «delle tradizioni popolari,» *inserire le seguenti*: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali».

*Sostituire la parola: «performance», ovunque ricorra, con la seguente: «esibizioni».*

## 1.3.2.1.16. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 135(pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

135<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali***

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano senatori che intendono intervenire in discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) ritiene non condivisibile la disposizione, di specifico interesse della Commissione, recata all'articolo 11, relativa alla Fondazione "Milano-Cortina 2026". Nello specifico, stigmatizza la scelta di introdurre una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, volta a specificare che detta Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. In tal modo, vengono meno, a suo giudizio, gli strumenti di controllo, invece previsti per gli enti pubblici, sull'attività della richiamata Fondazione, chiamata a svolgere importanti iniziative in vista della manifestazione sportiva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI), dopo aver ribadito l'opportunità di introdurre una norma interpretativa relativa alla Fondazione "Milano-Cortina 2026", fa presente che tale organismo era stato introdotto per iniziativa dell'Esecutivo *pro tempore*, nel quale non era rappresentata la propria parte politica.

Le considerazioni critiche emerse in discussione generale paiono a suo avviso volte a mettere in discussione le norme istitutive della Fondazione, recate nel decreto-legge n. 16 del 2020, più che l'articolo 11 del decreto-legge in esame che si limita ad una mera interpretazione delle medesime norme.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) ribadisce le perplessità già avanzate nel corso della discussione generale sull'articolo 11 del decreto-legge, che ritiene peraltro persino rafforzate dalle considerazioni appena svolte dalla senatrice Rando circa il venir meno dei presidi di controllo sull'attività della richiamata Fondazione, conseguenti alla depubblicizzazione dell'ente.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

#### CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i seguenti disegni di legge, di cui la Commissione aveva concluso la discussione in sede redigente, sono stati riassegnati nella giornata di ieri dalla Presidenza del Senato in sede deliberante: n. [597](#), recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici», d'iniziativa della senatrice Anna Maria Fallucchi ed altri; n. [785](#), recante "Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032", d'iniziativa del senatore Calandrini ed altri; n. [1021](#), recante "Istituzione del Museo del Ricordo in Roma", d'iniziativa governativa.

Dispone l'immediata convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione, con particolare riferimento ai richiamati provvedimenti.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 13,50.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale è stato deciso di avviare l'esame dei richiamati Atti Senato nn. [597](#), [785](#) e [1021](#), assegnati in sede deliberante, nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana. Informa che è stata anticipata la disponibilità da parte di tutti i Gruppi presenti a considerare acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ad adottare come testo base il testo accolto in quella sede e a rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Le conseguenti determinazioni saranno in ogni caso formalizzate nel corso dell'esame dei richiamati disegni di legge.

Nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, sarà altresì esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (Atto del Governo n. 168).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## 1.3.2.1.17. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 137(pom.) del 03/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

137<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 12 giugno, con votazione unanime. Propone, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del Regolamento, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Comitato per la legislazione, che ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del Regolamento ha titolo ad esprimersi sui disegni di legge in sede deliberante, ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Fa inoltre presente che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo accolto in sede redigente.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione degli articoli.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 22 maggio,

con voto unanime. Propone, in linea con quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del Regolamento, e di adottare per il prosieguo dell'esame, come testo base, l'articolato accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Comitato per la legislazione ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Fa indi presente che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul testo in esame, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 15 maggio. Propone, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel condividere la proposta appena formulata, invita tuttavia la Presidenza a fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) propone di stabilire per domani, 4 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno al testo in esame.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Comitato per la legislazione ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Informa inoltre che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

#### **(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno sono stati presentati 2 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

#### **(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 13 di lunedì 8 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

#### **(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali**

**(1165) Carmela BUCALO e altri. - Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi**

(Discussione del disegno di legge n. 1165, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dà indi la parola al relatore Paganella per l'illustrazione del disegno di legge n. 1165.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce che il disegno di legge n. 1165, d'iniziativa dei senatori Carmela Bucalo, Ambrogio e Iannone, si compone di due articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 è inserito l'articolo 182-*bis* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dispone lo svolgimento di una procedura transitoria (ulteriore rispetto a quella già svolta ai sensi dell'articolo 182) che mira a risolvere le difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore rimasti esclusi dall'elenco dei restauratori in quanto non avevano partecipato al bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 2015.

Precisa che, ai sensi del suddetto articolo, la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita - in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 182, comma 1-*bis*, del Codice.

La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari a 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario, e in base a quanto indicato nell'allegato B del Codice. Nello specifico: il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 31 dicembre 2014; il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 31 dicembre 2014; il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per le attività di restauro autorizzate dagli enti di tutela competenti e concluse con buon esito entro il 31 dicembre 2014.

Il relatore riferisce inoltre che i contenuti dell'articolo 1 presentano notevoli analogie con l'articolo 2 del disegno di legge 1081, dei senatori Romeo ed altri. Rispetto a quest'ultima disposizione, nel provvedimento in esame si prevede di indire la procedura selettiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge (e non entro tre mesi come nel disegno di legge n. 1081) e non si stabilisce un termine (invece presente nel disegno di legge n. 1081) entro cui tale procedura debba essere conclusa. Inoltre, il disegno di legge n. 1165 prevede il 31 dicembre 2014 quale termine entro cui occorre aver maturato i titoli, le posizioni di inquadramento nella pubblica amministrazione e le attività di restauro ai fini del calcolo dei punteggi di cui all'allegato B del Codice (coincidente con il termine indicato nella precedente procedura transitoria per restauratori del 2015), mentre il disegno di legge n. 1081 contempla la data del 30 ottobre 2015.

Passando all'articolo 2, il relatore chiarisce che esso mira ad indire una ulteriore procedura selettiva a beneficio di coloro che intendono acquisire la qualifica di tecnico del restauro di beni culturali. Tale disposizione, tramite inserimento, dopo l'articolo 182-*bis* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dell'articolo 182-*ter*, disciplina lo svolgimento di una nuova procedura transitoria volta a risolvere le difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore rimasti esclusi dall'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali non avendo partecipato al bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali del 2014.

La qualifica di tecnico del restauro di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-*sexies*, del Codice in possesso alla data del 31 ottobre 2014.

Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti del Ministero della cultura e dà luogo all'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali di cui all'articolo 182, comma 1-*octies*, del Codice.

Il richiamato articolo 2 - osserva il relatore - reca contenuti non presenti nel disegno di legge dei

senatori Romeo ed altri.

Al fine di completare il raffronto tra i due provvedimenti, segnala infine che nel disegno di legge n. 1165 non vi sono disposizioni analoghe a quelle presenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1081 relative all'equipollenza di una serie di titoli alla laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore, classe LMR02.

Propone conclusivamente la congiunzione della discussione del disegno di legge appena illustrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081 del senatore Romeo.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1165 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento, precisa che, a conclusione della discussione generale, il relatore sarà chiamato a proporre alla Commissione l'individuazione di uno dei due provvedimenti in titolo quale testo base a cui riferire gli emendamenti, che potranno eventualmente recepire le disposizioni contenute nell'altro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 ( [n. 167](#) )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale. Avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice Cosenza.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia il voto di astensione, che motiva in considerazione della riduzione delle risorse complessive stanziare in favore del Piano nazionale in esame. A suo avviso, sarebbe stato invece necessario riconoscere la centralità della promozione della lettura e, conseguentemente, rafforzare il sostegno pubblico alle iniziative in favore della lettura.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver richiamato il rilievo delle politiche in favore della promozione della lettura, anche al fine di contrastare l'analfabetismo, incluso quello di ritorno, dichiara il voto di astensione della propria parte politica sulla proposta della relatrice. Al riguardo, lamenta il taglio delle risorse complessive per tale finalità e l'assenza degli opportuni approfondimenti, come testimonia la circostanza che il Piano in esame pare limitarsi a riprodurre i contenuti del precedente. Avrebbe ritenuto invece opportuno un incremento del fondo per le biblioteche e maggiore attenzione nei riguardi delle biblioteche scolastiche e della formazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta di parere, segnalando l'importanza di valorizzare la lettura e, così facendo, di investire nel futuro della società, anche con riferimento all'inclusione sociale.

La relatrice [COSENZA](#) (FdI) precisa che la riduzione dei finanziamenti è di minima entità e non ha inciso sulle priorità e sugli obiettivi del Piano, che risultano ottimizzati. Fa inoltre presente che nel Piano è dedicato un *focus ad hoc* sulle biblioteche e sulla formazione del personale.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice sullo schema di decreto in esame è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 ( [n. 168](#) )**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state svolte la relazione introduttiva nonché la discussione generale e che il relatore Occhiuto aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere in considerazione della centralità dei finanziamenti alla ricerca. Coglie tuttavia l'occasione per

stigmatizzare la circostanza che l'Italia continua ad essere il Paese europeo con minore capacità di investire nel settore e che occorre un'inversione di tendenza.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta del relatore. Ciò premesso, ritiene che non si possa sottacere la preoccupazione nei confronti degli intendimenti del Governo rispetto ad una paventata riduzione degli investimenti nel settore nella manovra finanziaria per il 2025, mentre occorrerebbe un incremento dei finanziamenti destinati alla ricerca, quantomeno per controbilanciare gli effetti negativi derivanti dall'inflazione.

Per dichiarazione favorevole ha la parola il senatore [MARCHESCHI](#) (Fdl), il quale rivendica invece l'inversione di tendenza posta in essere dal Governo in carica nei confronti degli investimenti in ricerca, di cui il provvedimento in esame rappresenta un importante e concreto esempio.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore sull'atto del Governo in titolo è posta ai voti e approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1025](#)

### Art. 1

#### 1.1

##### [Bucalo](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 74-bis, comma 1," apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* "Le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3", *inserire le seguenti:* "e di cui all'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,";

b) *sostituire le parole:* "università non italiana che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education)" *con le seguenti:* "università non italiana accreditata per l'erogazione di titoli di dottore di ricerca dalla competente agenzia affiliata all'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education)".

#### 1.2

##### [Paganella](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 74-bis, comma 1," apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* "Le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3", *inserire le seguenti:* "e di cui all'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,";

b) *sostituire le parole:* "università non italiana che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education)" *con le seguenti:* "università non italiana accreditata per l'erogazione di titoli di dottore di ricerca dalla competente agenzia affiliata all'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education)".

## 1.3.2.1.18. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140(pom.) del 16/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA**  
**SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**  
**MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024**

**140<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale ed è stato fissato alle ore 12 di venerdì 12 luglio il termine per la proposizione di emendamenti ed ordini del giorno.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati n. 4 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il Presidente comunica che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Gasparri (1.3 e 1.4).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1185/1/7, che è dato per illustrato.

Il PRESIDENTE dichiara di rimettersi al Governo per l'espressione del parere sul suddetto ordine del giorno.

Ha indi la parola il sottosegretario MAZZI, il quale esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1185/1/7.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), dopo avervi aggiunto la firma, insiste sulla votazione dell'ordine del giorno in esame, tenuto conto che lo stesso fa seguito alle considerazioni svolte dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione in sede di discussione generale in merito all'opportunità di informare le Camere sullo stato di avanzamento del processo di attuazione delle deleghe sullo spettacolo.

Anche il senatore PIRONDINI (M5S), nell'aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame, dichiara di condividere la richiesta di porlo votazione avanzata dalla senatrice D'Elia. Reputa, infatti, che l'atto di indirizzo dia voce a un'esigenza di reciproca collaborazione tra Governo e Parlamento, che, a suo giudizio, dovrebbe trovare un positivo riscontro.

Nel preannunciare, a nome del suo Gruppo, l'espressione di un voto favorevole, domanda al rappresentante del Governo se possano esserci margini per una riformulazione dell'ordine del giorno in esame.

Dopo una precisazione del presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) circa le ragioni che rendono non

accoglibile da parte del Governo l'atto di indirizzo in esame, il sottosegretario MAZZI, in risposta al senatore Pirondini, dichiara di giudicare non riformulabile l'impegno a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei decreti legislativi, considerato che le medesime linee di indirizzo per l'esercizio della delega sono già contenute nei principi e criteri direttivi definiti in sede di approvazione della legge di delega.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'ordine del giorno G/1185/1/7, ribadisce il suo disappunto in merito al parere contrario reso dal Governo e si rammarica del fatto che l'Esecutivo in carica non abbia neanche tentato di proporre una riformulazione dell'ordine del giorno, eventualmente diretta ad attenuarne gli impegni, ispirata ad una condivisione della sostanza dei contenuti dell'atto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1185/1/7 viene posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame delle proposte emendative, tutte riferite all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nell'illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2, evidenzia che entrambi sono ispirati dalla medesima finalità di dare un impulso accelerativo all'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo, riducendo il periodo di durata della proroga, rispettivamente, a tre e a sei mesi.

Sottolinea che i due emendamenti scaturiscono dalla constatazione che le suddette deleghe avrebbero dovuto trovare compiuta attuazione nel corrente mese di luglio, anche alla luce delle molteplici dichiarazioni rese da esponenti del Governo sullo stato avanzato di redazione dei decreti legislativi.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, preannunciando la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 1.4 qualora il relatore e il rappresentante del Governo si esprimano favorevolmente sulla suddetta riformulazione.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.4, che invita a ritirare stante l'orientamento favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il sottosegretario MAZZI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritira, come preannunciato, l'emendamento 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1 coglie l'occasione per rammaricarsi dell'avvenuto ritiro dell'emendamento 1.4, a suo giudizio preferibile rispetto all'emendamento 1.3 (testo 2).

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 1.3 (testo 2), che viene approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

## **IN SEDE DELIBERANTE**

### **[\(1021\)](#) *Istituzione del Museo del Ricordo in Roma***

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente, di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 4 luglio. Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato, a firma delle senatrici Rando e D'Elia.

Si passa all'esame del suddetto ordine del giorno, che è dato per illustrato.

Ha la parola il sottosegretario MAZZI, il quale condiziona il parere favorevole sull'ordine del giorno a una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), nel ritenere non convincente la riformulazione proposta dal Governo,

auspica una riconsiderazione della stessa volta a tenere conto delle intenzioni delle promotrici.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), ad integrazione dell'intervento della senatrice Rando, rileva criticamente che la riformulazione di cui si è data lettura è, a suo parere, una vera e propria riscrittura del testo originario dell'atto di indirizzo, ciò che appare irrituale rispetto alla prassi parlamentare. Lamenta altresì che la riformulazione sia stata proposta in assenza di interlocuzioni con le senatrici proponenti.

Passando poi al merito della proposta, pone in evidenza come la menzione di altri campi di detenzione in aggiunta a quello di Fossoli - unico citato nell'ordine del giorno presentato dalle senatrici del suo Gruppo - imponga di richiamare anche altri luoghi di prigionia che, per la tragicità delle vicende di cui furono teatro, non possono essere trascurati.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl), in replica, chiarisce che l'intento della proposta di riformulazione del Governo appare quello di estendere le iniziative del ricordo a campi di prigionia ulteriori rispetto a quello di Fossoli, in linea con le finalità dell'atto di indirizzo presentato dalle senatrici del Gruppo del Partito Democratico.

Dopo aver posto in luce che la proposta di riformulazione discende dalla volontà di creare una memoria condivisa e inclusiva di diverse realtà territoriali, invita i Commissari ad impegnarsi per pervenire ad un testo su cui si registri un consenso unanime, anche tenuto conto che la Commissione si è già pronunciata all'unanimità in senso favorevole al disegno di legge in titolo all'esito dell'esame in sede redigente.

Anche il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver sottolineato che la proposta di riformulazione è intesa ad ampliare i luoghi ai quali si rivolgeranno le iniziative di ricordo, si unisce al relatore nella esortazione a pervenire a una soluzione condivisa.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione appare concorde nella volontà di approfondire la proposta di riformulazione del Governo nell'ottica di trovare una soluzione di sintesi delle diverse posizioni politiche, propone di sospendere l'esame dell'atto in titolo.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Comunica che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo base, corrispondente al testo approvato in sede redigente lo scorso 22 maggio.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità.

**IN SEDE REDIGENTE**

**(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, il parere favorevole della Commissione affari sociali, sanità e lavoro, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.1 volto a sostituire il riferimento alla Giornata nazionale "del formatore" con quello alla Giornata nazionale "dell'educatore". Al riguardo, ritiene che il termine "educatore" colga, meglio del termine "formatore", il senso della giornata che si

intende istituire con il provvedimento in titolo. Fa infine presente che alla medesima logica rispondono anche gli emendamenti nn. 2.1, 3.2 e Tit. 1, che operano analoga sostituzione del termine nelle restanti parti del disegno di legge.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAZZI esprime parere conforme al relatore.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, approva l'emendamento 3.1 e respinge gli emendamenti 3.2 e Tit. 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento approvato sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali**

**(1165) Carmela BUCALO e altri. - Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 1081 come testo base)  
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 luglio.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di assumere il disegno di legge n. [1081](#) quale testo base a cui riferire gli emendamenti, manifestando sin d'ora la propria disponibilità a favorire la convergenza, attraverso apposite proposte emendative, delle disposizioni recate all'articolo 2 del disegno di legge n. 1165, che introducono una disciplina transitoria in materia di tecnici del restauro di beni culturali.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 10 di giovedì 25 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo disegno di legge n. [1081](#).

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Il [PRESIDENTE](#), anche in considerazione dell'opportunità di consentire al Governo e ai presentatori dell'ordine del giorno G/1021/1/7, presentato in sede di discussione del disegno di legge n. 1021, di poter disporre del tempo necessario al fine di poter convergere su un testo condiviso, propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta in corso.

Il [PRESIDENTE](#) invita il rappresentante del Governo a riferire sugli esiti dell'interlocuzione con le promotrici dell'ordine del giorno G/1021/1/7.

Il sottosegretario MAZZI ribadisce il parere favorevole sul suddetto ordine del giorno, a condizione che esso sia riformulato nel testo di cui ha dato lettura prima della sospensione della seduta in corso, con alcune integrazioni di cui dà conto.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del Governo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a fare menzione nell'atto di indirizzo anche del campo di prigionia di

Servigliano, quale luogo emblematico della detenzione dei prigionieri antifascisti e delle operazioni di rastrellamento condotte contro gli ebrei.

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*), tenuto conto che nella proposta di riformulazione si è fatto menzione delle esecuzioni perpetrate anche dalle truppe fasciste, chiede una ulteriore integrazione della stessa con il riferimento alla dittatura comunista titina della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Il sottosegretario MAZZI accoglie la suddetta proposta di integrazione.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) riformula l'atto di indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) si dichiara impressionato dal fatto che la sola menzione del termine "fascista" determini reazioni immediate di nervosismo da parte di alcuni esponenti della maggioranza.

In risposta, il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*) richiama la risoluzione, approvata con il consenso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento europeo, nella quale si è espressa una ferma condanna di tutti i regimi totalitari, nazisti, comunisti e fascisti.

Il sottosegretario MAZZI osserva che il citato atto europeo risulta meno noto in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) rileva che in Italia il Partito Comunista ha avuto un ruolo di rilievo nella fondazione della Repubblica e, per questo, l'eco del provvedimento europeo, votato anche dal Partito Democratico, è stata limitata.

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1021/1/7 (testo 2), che risulta accolto dal Governo.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo state presentate proposte emendative riferite agli articoli del disegno di legge in esame, si passa alla votazione degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2, posti distintamente in votazione, sono approvati all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) pone, infine, in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato in sede redigente, che viene approvato dalla Commissione unanime.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione***

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che esso, costituito di tredici articoli, reca misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. Con riguardo ai profili d'interesse della Commissione, segnala l'articolo 4, il cui comma 1 demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di 1.250.000 euro per il 2024.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Parere alle 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, che si articola in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le norme generali; il capo II (articoli da 3 a 5) disciplina gli organi, le risorse e la programmazione strategica; il capo III (articoli da 6 a 9) disciplina i servizi pubblici; il capo IV (articoli da 10 a 14) concerne la tutela del territorio; il capo V (articoli da 15 a 20) riguarda lo sviluppo economico; il capo VI (articoli da 21 a 23) reca le disposizioni finali.

Soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione, menziona innanzitutto l'articolo 1, che ricomprende, tra le finalità delle misure dirette alla promozione delle zone montane, la tutela e la valorizzazione delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni.

Il medesimo articolo 1 - prosegue il relatore - prevede che gli interventi adottati a favore delle zone montane dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali siano, tra l'altro, finalizzati a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, nonché a garantire l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali in diversi settori, tra i quali trovano specifica menzione quelli dell'istruzione, della formazione superiore e della cultura.

Accenna poi all'articolo 3, che include l'istruzione tra i servizi essenziali prioritari di cui tener conto nel documento triennale "Strategia per la montagna italiana (SMI)".

Dà conto, quindi, dell'articolo 7, specificando che esso reca disposizioni relative alle scuole di montagna, individuate nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani, nonché nelle scuole con almeno un plesso situato in un comune montano.

L'articolo dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 (in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna.

Sottolinea che, a favore delle scuole di montagna, si prevede poi che sia attribuito un punteggio aggiuntivo, ai fini delle graduatorie provinciali, ai docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per un determinato periodo di tempo, nonché un ulteriore punteggio aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani. Ai suddetti docenti è altresì riconosciuto un punteggio aggiuntivo - da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale - ai fini delle procedure di mobilità.

Inoltre, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, per fini di servizio, in un comune montano destinatario delle misure di sostegno ovvero in un comune ad esso limitrofo, è concesso un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta è concesso altresì a coloro che, per i medesimi fini di servizio, acquistano nel comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Precisa che i suddetti crediti d'imposta sono riconosciuti nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Passa indi ad illustrare i contenuti dell'articolo 8, il quale introduce misure in materia di formazione superiore nelle zone montane.

In dettaglio, l'articolo prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

Viene, inoltre, autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

A favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, si prevede altresì che le università possano attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

L'articolo prevede, infine, che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani.

Evidenzia che l'articolo 9, relativo ai servizi di comunicazione, dispone, tra l'altro, che il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresenti una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 10, recante disposizioni volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, il quale prevede l'acquisizione del parere (anche) del Ministro della cultura ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle linee guida per la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale, innanzitutto, è stata decisa all'unanimità l'organizzazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, che la Camera si appresta a licenziare, in prima lettura (Atto Camera n. 1902).

Nello specifico, tenuto conto che l'esame del provvedimento è calendarizzato per le sedute dell'Assemblea previste già per la prossima settimana, anche a motivo dell'imminente scadenza del decreto-legge, la Commissione ne avvierà l'esame, ove assegnato in tempo utile, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di giovedì 18 luglio, con lo svolgimento della relazione illustrativa e della discussione generale; si è altresì convenuto di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 18 luglio, alle ore 15. L'illustrazione e la votazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno avranno luogo nella seduta di martedì 23 luglio.

Riferisce inoltre che, nella medesima riunione, si è convenuto di avviare l'esame per le prossime settimane, eventualmente anche alla ripresa dopo la pausa estiva, dei seguenti provvedimenti: disegno legge n. [1147](#) (Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici), d'iniziativa della senatrice Maria Cristina Cantù ed altri; disegno legge n. [992](#) (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale), d'iniziativa del senatore Galliani; disegno legge n. [1123](#) (Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale), d'iniziativa della senatrice Erika Stefani; disegno legge n. [1151](#) (Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival), d'iniziativa dell'onorevole Giorgia Latini, già approvato dalla Camera.

La Commissione ha altresì convenuto di riprendere l'esame degli Atti Senato n. [568](#) (Promozione e tutela della danza), n. [492](#) (Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale) e n. [721](#) (Contributo per il Reggio Calabria Film Fest).

È stata indi avanzata l'opportunità di un confronto fra i Gruppi parlamentari della 7a Commissione e quelli della VII Commissione della Camera dei deputati, al fine di condividere una eventuale metodologia per l'individuazione dei provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti ad eventi culturali cui attribuire priorità.

È stato inoltre conferito mandato al Presidente di rappresentare alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di poter disporre, in tempi brevi, dei pareri sui disegni di legge n. [67](#), recante riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, a prima firma della senatrice Russomando, e n. [597](#), sulla promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, a prima firma del senatore Verducci.

Infine, è stato chiesto di sollecitare la ripresa dell'esame presso le Commissioni riunite 7a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del disegno di legge n. [236](#) concernente l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e l'incardinamento del disegno di legge n. [1141](#), in materia di inclusione scolastica) vertente sul medesimo oggetto.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata alle ore 9,45 di giovedì 18 luglio con il medesimo ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1185](#)

#### G/1185/1/7

[Versace](#), [D'Elia](#), [Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1185, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106",

premesso che la redazione del cosiddetto "codice dello spettacolo" è un impegno significativo, che implica la partecipazione degli operatori del settore e un confronto preventivo col Parlamento e ha richiesto, su iniziativa dell'Esecutivo, una proroga dei termini di esercizio delle deleghe legislative in scadenza il prossimo 18 agosto,

impegna il Governo a riferire con regolarità alle Camere sull'avanzamento delle interlocuzioni sulle deleghe in oggetto, provvedendo a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei relativi decreti legislativi, al fine di assicurare il preventivo coinvolgimento del Parlamento.

#### Art. 1

##### 1.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventisette mesi».*

##### 1.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi».*

##### 1.3 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1».

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di quelle previste*

dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118».

### 1.3

[Gasparri](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è prorogato al 31 dicembre 2024».

### 1.4

[Gasparri](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
"2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni."»

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1021](#)

### G/1021/1/7 (testo 2)

[Rando](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Speranzon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premessi che:

gli esuli istriani, fiumani e dalmati furono ospitati in 109 campi profughi (CRP - Centri di Raccolta Profughi) sparsi su tutto il territorio nazionale;

alcuni di questi campi furono utilizzati durante il periodo della seconda guerra mondiale come luoghi di esecuzione, detenzione o transito di persone di religione ebraica, indirizzate ai lager nazisti - come quello di Fossoli o la Risiera di San Sabba o il campo di prigionia di Servigiano -; veri o presunti oppositori del regime fascista e nazista o prigionieri di guerra - come quello di Altamura -. In questi campi trovarono la morte migliaia di persone a causa delle condizioni degli stessi o per le vere e proprie esecuzioni sommarie a opera delle truppe naziste e fasciste. Dopo la fine della seconda guerra mondiale fino, nei casi più lunghi, all'inizio degli anni '70, i CRP ospitarono gli esuli in condizioni proibitive o quantomeno estremamente disagiate;

oggi in molti di questi campi non esistono strumenti funzionali o sufficienti a raccontare le varie fasi storiche di quei luoghi e le vicende che là, o a partire da là, si svilupparono impedendo di fatto la conoscenza di momenti storici complessi e drammatici, in particolare nei campi che hanno visto succedersi la violenza nazifascista con la durezza dell'accoglienza degli esuli in fuga dalla dittatura comunista della Repubblica socialista federale di Jugoslavia,

impegna il Governo - in collaborazione con i comuni in cui insistono i campi, le realtà che si occupano degli stessi, ove presenti, o che sono custodi e promotrici della memoria delle vite che passarono, vissero, morirono - a intervenire affinché siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, a partire da un'opportuna segnaletica, per ridare memoria alle storie tragiche di questi luoghi e a prevedere che la storia dei campi profughi abbia un ruolo di rilievo all'interno del costituendo Museo del Ricordo.

### G/1021/1/7

[Rando](#), [D'Elia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premessi che il Campo di Fossoli, presso Carpi, ha una lunga storia che va dal 1942 al 1970:

da luogo di prigionia di militari nemici a campo di concentramento per ebrei e, dal 1944, a campo di transito e di polizia (*Polizei und Durchgangslager*), utilizzato dalle SS come anticamera dei *lager* nazisti;

dal 1947 all'agosto 1952 fu sede dell'esperienza di solidarietà e fraternità di Nomadelfia per opera di don Zeno Saltini; da luglio 1954, fu area di accoglienza per profughi istriani in fuga dal regime titino: all'interno del campo venne infatti allestito il Villaggio San Marco, villaggio che sino al marzo 1970 ha ospitato complessivamente 150 famiglie;

la fase del villaggio San Marco è la più longeva tra quelle del Campo Fossoli ed è quella che ha portato alle visibili trasformazioni del Campo,

impegna il Governo:

in collaborazione con il Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli, ad intervenire per la valorizzazione e la fruibilità del Campo Fossoli, affinché ne siano facilmente leggibili e conosciute le fasi storiche e le vicende, personali e collettive, che in esso si svilupparono.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_consultiva&did=56785](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=56785)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40(nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024**

**40<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 20.*

**(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;
- per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori **CATALDI** (M5S) e **GIORGIS** (PD-IDP) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la disciplina sulla composizione del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici;
- all'articolo 6, recante le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale degli abiti storici, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo alle regioni, agli enti locali e agli istituti scolastici.

La Sottocommissione conviene.

**(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.**

**238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di aggiornare al 2024 la decorrenza del contributo a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, prevista a partire dall'anno 2023. La Sottocommissione conviene.

**(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

## 1.4.2.1.2. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 209(pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024**

**209<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) osserva che le modifiche apportate al testo, sebbene riducano la limitazione temporale per lo svolgimento di intercettazioni, determinano comunque un depotenziamento delle possibilità di indagine. Occorre quindi individuare un corretto bilanciamento, tutelando il diritto alla riservatezza e al contempo tenendo conto dei danni subiti dalle vittime del reato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **SPELGATTI** (LSP-PSd'Az) ricorda, in via preliminare, che il Documento di economia e finanza (DEF) rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese. L'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni

parlamentari, mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti. La I Sezione del DEF, in particolare, reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea e dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. La III Sezione reca, invece, il Programma nazionale di riforma. Dopo l'esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma verranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico e di finanza pubblica italiano, la Sezione I (Programma di stabilità) del DEF 2024 espone il quadro relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per l'anno in corso ed i successivi fino al 2027.

Come sottolineato nella premessa firmata dal Ministro dell'economia e delle finanze, il DEF 2024 è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita, tenendo comunque conto della transizione in corso verso la nuova *governance* economica europea. Al riguardo, il primo passo della nuova *governance* consisterà nell'invio entro il 21 giugno, da parte della Commissione europea, di una traiettoria di riferimento. Quest'ultima definisce un profilo temporale di crescita massima dell'aggregato di spesa pubblica netta, che comprende anche variazioni discrezionali dal lato delle entrate, in base al quale gli Stati membri dovranno costruire i futuri Piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine (*Medium-term fiscal-structural plan*). Il nuovo sistema di regole è maggiormente orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine della finanza pubblica e in particolare della spesa primaria (al netto degli interessi) e del relativo monitoraggio. In considerazione della formale vigenza del sistema di regole definito dal Patto di stabilità e crescita, il presente Documento di economia e finanza segue la tradizionale struttura, indicando l'andamento tendenziale, ossia a legislazione vigente, delle principali grandezze di finanza pubblica.

Entro il prossimo 20 settembre, invece, dovrà essere presentato il nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine, con un orizzonte quinquennale e un particolare riferimento all'andamento della spesa primaria netta. Alla luce di queste considerazioni, si è scelto di limitarsi ad indicare nel DEF gli obiettivi di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale e che sono largamente in linea con lo scenario programmatico della scorsa Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF). Allo stesso tempo, nel DEF si riporta una stima delle cosiddette politiche invariate per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro.

Nel dettaglio, nel 2023 in Italia il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale si è attestato allo 0,9 per cento, ossia ad un livello lievemente più elevato di quanto previsto nella NADEF dello scorso settembre (0,8 per cento).

La previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta all'1 per cento. La marginale revisione al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF (1,2 per cento) è legata ad una scelta prudenziale, dato l'incerto contesto internazionale. Secondo le nuove previsioni, l'espansione del PIL per l'anno in corso sarebbe guidata dalla domanda interna.

Guardando all'intero orizzonte pluriennale previsivo, si prospetta un tasso di crescita del PIL pari all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. Le nuove stime tengono conto di una pluralità di fattori. Nell'insieme si confermano la capacità di ripresa dell'economia italiana e della sua domanda interna, la tenuta del settore estero e il comportamento favorevole del mercato del lavoro. Si tiene anche conto dello stimolo fornito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia pure senza considerare pienamente i suoi effetti espansivi dal lato dell'offerta e sulle stime di prodotto potenziale.

Per quanto attiene all'andamento della finanza pubblica, secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL (cd. rapporto deficit-PIL) si è attestata al 7,2 per cento, in miglioramento rispetto all'8,6 per cento del 2022. Hanno contribuito a tale risultato la tenuta dell'economia e la riduzione del perimetro delle misure legate all'emergenza energetica. Ne è conseguita una dinamica vivace del gettito fiscale (+ 6,3 per cento rispetto al 2022), pur in presenza di una pressione fiscale

sostanzialmente invariata (al 42,5 per cento). Allo stesso tempo, il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NADEF 2023, in ragione dei maggiori costi relativi al Superbonus (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche. Il rapporto debito pubblico-PIL a fine 2023 è stimato pari al 137,3 per cento, in diminuzione di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tale stima risulta inoltre più contenuta, per circa 2,9 punti percentuali, della previsione della scorsa NADEF. L'evoluzione appena descritta è stata favorita dalla recente revisione al rialzo del livello del PIL relativo al 2022 e, per il 2023, da un incremento del PIL nominale maggiore della previsione. Nonostante la crescita prevista dell'incidenza della spesa per interessi sul PIL, dovuta alla trasmissione della politica monetaria restrittiva a una quota sempre maggiore di titoli del debito pubblico, la previsione a legislazione vigente per il quadriennio 2024-2027 conferma il progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione. Infatti, l'indebitamento netto tendenziale della pubblica amministrazione è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in linea con quanto previsto nella NADEF e in netta diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento). Nel prossimo triennio, il deficit tendenziale scenderà al 3,7 per cento del PIL nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e quindi al 2,2 per cento l'anno successivo. L'esaurimento dell'impatto di finanza pubblica delle misure emergenziali legate alle crisi pandemica ed energetica si rifletterà sul saldo primario, ossia al netto degli interessi sul debito pubblico, che quest'anno risulterà in netto miglioramento rispetto al 2023, passando dal -3,4 per cento del PIL al -0,4 per cento, e tornerà in surplus già dal prossimo anno, allo 0,3 per cento del PIL. Sul risultato fornirà un contributo determinante anche la netta riduzione prevista degli oneri relativi al Superbonus. Il rafforzamento dei saldi sarà accompagnato da un ulteriore aumento degli investimenti pubblici, che contribuirà al miglioramento della composizione della spesa.

Per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando raggiungerebbe il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023. Secondo il Governo, incidono fino a tale anno le minori entrate legate alle compensazioni d'imposta previste per via dei vari incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni che, aggravando il fabbisogno di cassa, peggiorano il profilo del debito. Il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Negli anni successivi, è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto, con il venire meno della gran parte degli effetti negativi legati alle suddette misure.

Sottolinea che il miglioramento appena delineato sarà consolidato nel prossimo Documento programmatico che, in coerenza con la nuova *governance* economica europea, stimolando la crescita tramite investimenti e riforme, concilierà una discesa sostenibile del rapporto debito-PIL, con il perseguimento di obiettivi strategici legati alla transizione ecologica e digitale, all'equità sociale e alla ripresa demografica. Tra le politiche invariate per il prossimo triennio, sarà poi data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro. Il Governo intende altresì continuare nell'adozione di misure volte a intervenire sul profilo del deficit, migliorandolo ulteriormente anche attraverso una revisione della disciplina dei crediti d'imposta al fine di ricondurlo al di sotto del 3 per cento del PIL entro il 2026, come previsto nella NADEF dello scorso settembre.

Segnala poi che, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, un disegno di legge recante norme di principio in materia di Intelligenza artificiale.

Relativamente alla Sezione III (Programma nazionale di riforma), rappresenta che nell'ultimo anno l'Italia ha rafforzato i propri sforzi per attuare il percorso di riforme intrapreso. Il Programma Nazionale di Riforma 2024 mira a illustrare gli interventi più rilevanti adottati per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, risolverne debolezze strutturali e squilibri macroeconomici, potenziandone, altresì, risorse, capacità ed eccellenze. Tali interventi si inseriscono in una strategia a lungo termine che, secondo quanto auspicato dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, mira a raggiungere la sostenibilità competitiva, nelle quattro dimensioni in cui essa si esplica: equità,

sostenibilità ambientale, stabilità macroeconomica e produttività.

In tale contesto, grazie alla revisione e all'ampliamento delle risorse complessive, delle milestone e degli obiettivi, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta uno strumento più efficace per rispondere alle Raccomandazioni Specifiche all'Italia del Consiglio UE volte ad accelerare la transizione ecologica e digitale, nonché a migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione. In linea con quanto raccomandato dal Consiglio UE, l'Italia ha incluso nel PNRR una settima Missione, dedicata all'attuazione del cosiddetto Regolamento REPowerEU2. Tale Missione destina investimenti e riforme per promuovere la diversificazione e l'indipendenza degli approvvigionamenti energetici, lo sviluppo delle reti, il supporto alle imprese e alle famiglie per la transizione verde e l'acquisizione di competenze green.

Per sostenere una rapida attuazione del PNRR e garantire una *governance* efficace e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello territoriale, il Governo ha quindi rafforzato il quadro di *governance* e ha adottato misure per potenziare la capacità amministrativa degli enti responsabili e semplificare le procedure. Il decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, contiene numerose disposizioni volte a rafforzare la *governance* del PNRR, a potenziare la capacità amministrativa e a semplificare le procedure amministrative. Un ulteriore potenziamento della capacità amministrativa è stato previsto con il decreto-legge n. 44 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023. La nuova *governance*, introdotta con il decreto-legge n. 13 del 2023, si basa su una distinzione più netta tra il compito di coordinamento strategico e di cura dei rapporti con la Commissione europea, direttamente in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispetto ai compiti finanziari e di rendicontazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli organi responsabili del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati razionalizzati attraverso l'istituzione di una nuova Struttura di missione PNRR, che, oltre alle competenze della precedente Segreteria tecnica, ha il compito di elaborare soluzioni per superare gli ostacoli amministrativi e legislativi all'attuazione del PNRR. La nuova *governance* è strettamente legata alla scelta di attribuire a un'unica Autorità politica all'interno del Governo la competenza per il PNRR, affiancata alla competenza per gli affari europei, il Sud e la coesione.

In linea di continuità con l'azione riformatrice della *governance* del Piano, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", attualmente in corso di conversione, introduce disposizioni volte, tra l'altro, a rafforzare ulteriormente la *governance* del PNRR e le strutture amministrative preposte al governo del Piano, semplificare le procedure che riguardano tutte le tipologie di investimenti e di settori (c.d. semplificazioni di carattere orizzontale), nonché specifici investimenti e/o settori (c.d. semplificazioni di tipo verticale), per dare nuovo vigore alla fase di realizzazione, superando le criticità emerse durante i primi due anni di attuazione, con l'obiettivo finale di accelerare la spesa e conseguire una maggiore semplificazione delle norme.

La quarta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, del 22 febbraio di quest'anno, evidenzia come l'Italia sia in linea con le tempistiche attuative del Piano. Tale evidenza è confermata dal Rapporto della Commissione europea sulla Valutazione intermedia del Dispositivo per la ripresa e resilienza, pubblicato il 21 febbraio 2024, con cui la Commissione ha riconosciuto all'Italia il ruolo di primo Stato membro per numero di obiettivi e traguardi raggiunti. In particolare, al 31 dicembre 2023, l'Italia ha ottenuto 101,93 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 52 per cento del totale del PNRR, comprensivi del prefinanziamento iniziale. Tali risorse corrispondono al pagamento delle prime quattro rate, di cui due sotto la responsabilità politica dell'attuale governo. Il 29 dicembre del 2023, l'Italia ha presentato formalmente la richiesta di pagamento della quinta rata, che prevede il conseguimento di 52 risultati.

Per quanto attiene ai profili di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione, si segnala che - in linea con gli obiettivi e le raccomandazioni europee - l'Italia sta perseguendo l'obiettivo di realizzare la transizione digitale, destinando appositi investimenti pubblici a livello nazionale e assorbendo altri fondi dell'UE (incluse le sovvenzioni del PNRR).

In via strutturale, la strategia mira a: a) favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici, della pubblica

amministrazione e delle imprese; b) promuovere la realizzazione delle infrastrutture digitali e lo sviluppo delle competenze; c) favorire gli investimenti pubblici per la ricerca e la diffusione delle tecnologie digitali, per favorire una crescita a lungo termine.

Con particolare riguardo alla digitalizzazione dei servizi pubblici, si è provveduto a valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e a favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, per una migliore fruizione dei servizi pubblici. In particolare, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati copre attualmente 5.717 enti, tra cui anche soggetti privati, come piattaforme di e-procurement e imprese assicurative. Nei prossimi mesi, si prevede un ulteriore aumento degli enti aderenti alla Piattaforma, anche in ragione del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici.

Risulta poi in fase avanzata la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e il processo di integrazione delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione. A tale progetto sono collegate le attività relative all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore (ANIS), un sistema informativo unitario in grado di facilitare l'accesso ai dati distribuiti in oltre cinquecento sistemi informativi locali. La recente realizzazione del portale web pubblico dell'anagrafe ha reso disponibili i primi servizi online per i cittadini (consultazione e richiesta di attestazione relative all'iscrizione a percorsi di istruzione e ai titoli di studio conseguiti).

Nell'ottica delle evoluzioni strategiche future, si segnala inoltre l'istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano, che permetterà ai cittadini di accedere a servizi pubblici e privati, grazie alla presentazione, in modalità sicura e protetta, della versione digitale delle loro credenziali.

Inoltre, è in corso di realizzazione il target previsto per il 2024 in merito all'integrazione di circa 2.000 enti italiani nel Servizio Notifiche Digitali (SEND). Si riscontrano, poi, specifici avanzamenti degli investimenti relativi all'offerta di un Servizio Civile Digitale e alla realizzazione di una rete dei servizi di Facilitazione Digitale con l'obiettivo di incrementare l'educazione digitale e le competenze digitali di base della popolazione. Nell'ambito delle misure finalizzate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, rilevano ulteriori iniziative per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, nonché la riqualificazione del personale mediante nuove modalità di gestione digitale. Inoltre, sono in corso di realizzazione alcuni interventi per rafforzare la cybersicurezza.

Sono stati altresì avviati gli investimenti per la realizzazione di piattaforme digitali per i beni culturali, che favoriranno la maggiore disponibilità di risorse culturali digitali e la crescita di un mercato dei servizi culturali per le piccole e medie imprese e le start-up innovative.

Infine, continua ad avanzare lo sviluppo degli investimenti relativi alla promozione dello Sportello Digitale Unico e alla riforma del Processo di acquisto ICT.

Per quanto attiene al superamento del divario di genere, le politiche adottate negli ultimi mesi si inseriscono, in maniera più ampia, nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che, a livello strutturale, intende garantire pari opportunità alle donne, attraverso politiche, investimenti e misure fiscali che favoriscano una maggiore partecipazione nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria e forniscano un supporto all'accesso ai percorsi educativi, formativi e professionali nelle discipline STEM, a una migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare e a una tutela più efficace delle donne vittime di violenza.

In tale contesto, le diverse misure intraprese, insieme agli investimenti previsti nel PNRR, hanno concorso al raggiungimento di risultati positivi, favorendo il prolungarsi di una tendenza incoraggiante. Tra queste, rileva l'investimento PNRR relativo all'introduzione di un Sistema della certificazione della parità di genere. Infine, per colmare il divario nella partecipazione delle donne ad attività imprenditoriali, l'Italia ha completato il raggiungimento dell'obiettivo PNRR previsto per il secondo semestre 2023, nell'ambito del programma che prevede l'erogazione di un sostegno finanziario a favore di almeno 2.400 imprese a prevalente partecipazione femminile entro il 2026. A tal riguardo, risulta che almeno 925 imprese, a fronte di un obiettivo di 700, a prevalente partecipazione femminile hanno ricevuto un sostegno finanziario.

Con riguardo all'avanzamento delle riforme istituzionali, al fine di ridurre le disparità regionali presenti in Italia e promuovere l'allineamento degli standard qualitativi dei servizi pubblici sul

territorio nazionale, si stanno rafforzando gli sforzi nell'attuazione delle riforme relative al federalismo fiscale e all'autonomia regionale differenziata. Tali riforme mirano a superare i modelli di finanziamento ancorati alla spesa storica, per passare a criteri riferiti alla determinazione di costi standard e livelli essenziali delle prestazioni. In via complementare, tale sistema prevedrà meccanismi perequativi tra Regioni con diverse capacità di autofinanziamento.

Si segnala, inoltre, che lo scorso gennaio è stato approvato dal Senato il disegno di legge in materia di autonomia differenziata. Esso reca disposizioni per l'attribuzione delle risorse finanziarie che saranno utili alle Regioni per coprire le nuove aree di competenza trasferite dallo Stato, in modo da garantire l'adequatezza delle risorse, nel rispetto dei principi di certezza e coerenza con l'andamento delle entrate nazionali e delle risorse disponibili.

Circa il rafforzamento della capacità amministrativa nell'ambito della politica di coesione, la strategia dell'Accordo di partenariato 2021-2027 per il rafforzamento della capacità amministrativa nell'attuazione dei fondi, in via complementare con quanto previsto dal PNRR, si basa principalmente sull'implementazione delle priorità fissate dal Programma nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, volto migliorare l'efficacia attuativa degli interventi finanziati dalla politica di coesione, attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni. La maggior parte delle risorse del Programma (circa 929 milioni di euro) è destinata ai territori delle Regioni meno sviluppate, attraverso il meccanismo del finanziamento non collegato ai costi, analogo al PNRR, in base al quale la Commissione rimborsa lo Stato membro sulla base del soddisfacimento delle condizioni o dei risultati conseguiti nel rispetto del cronoprogramma approvato. Il Programma attribuisce grande rilievo alla dimensione territoriale, attraverso il rafforzamento delle amministrazioni locali su temi quali la valorizzazione del capitale umano, la revisione dell'organizzazione e dei processi, la rigenerazione amministrativa, il supporto ai processi partenariali e allo scambio di conoscenze.

Relativamente alla riforma della pubblica amministrazione, si ricorda che le sfide connesse al miglioramento della pubblica amministrazione e della capacità amministrativa sono state oggetto più volte delle raccomandazioni del Consiglio UE all'Italia, nel 2019, 2020 e 2023. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in questi mesi, si evidenzia l'entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego e della normativa riguardante la gestione strategica delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, in considerazione dello stato avanzato dei lavori, si prevede che, come contemplato nel PNRR, entro il 2024 si darà attuazione alla gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione, mentre entro giugno 2026 sarà avviata la prima delle tre *tranches* che assicureranno la semplificazione e digitalizzazione di 600 procedure critiche per cittadini e imprese. Quest'ultima milestone permetterà la creazione di un catalogo completo, aggiornato e giuridicamente valido sull'intero territorio di tutti i procedimenti e dei relativi regimi amministrativi. Fra le misure già avviate, si segnala che, da giugno 2023, il reclutamento dei dipendenti pubblici, prevede un'interfaccia unica per tutti i concorsi pubblici e gli incarichi professionali della pubblica amministrazione italiana. Tale innovazione è inserita nel disegno più ampio della riforma del pubblico impiego, che prevede una riduzione a sei mesi dei tempi massimi per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, al fine di rafforzare ulteriormente la capacità amministrativa si sono ampliati gli investimenti per l'acquisizione delle competenze green e digitali da parte dei dipendenti pubblici. È stata prevista anche l'estensione e la diversificazione dell'offerta della piattaforma di *e-learning* Syllabus, che offre nuovi corsi in materia di sicurezza cibernetica, appalti, e transizione verde (a valere sul REPowerEU).

Si ricorda, infine, che tra le "raccomandazioni specifiche per sistema-Paese" allegate al Programma nazionale di riforma, sono incluse quelle relative al funzionamento della pubblica amministrazione e al miglioramento della relativa efficienza, anche attraverso investimenti nelle competenze dei dipendenti pubblici, l'accelerazione della digitalizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali. Grazie al sostegno del PNRR, l'Italia ha potenziato i progetti legati allo svolgimento del servizio civile universale. A tale riguardo, hanno raccolto grande successo le iniziative, previste nell'ambito del PNRR, volte ad incrementare il numero di operatori partecipanti al servizio civile universale e a

promuovere l'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente. Il terzo ciclo, relativo al 2023, ha reso disponibili 52.236 posizioni complessive, con avvii previsti dal mese di maggio 2024. Si ricorda che il Governo sta lavorando a una revisione normativa che favorisca l'aumento della partecipazione al servizio civile, la semplificazione delle procedure e il miglioramento della qualità dei progetti. Come previsto nel PNRR revisionato, tale disposizione dovrà essere portata a compimento entro la fine di quest'anno.

In merito alla tematica dell'accoglienza dei migranti, si rileva che la legge di bilancio per il 2024 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti. Esso ammonta a circa 172 milioni di euro nell'anno 2024, 269 milioni di euro per l'anno 2025 e 185 milioni di euro per l'anno 2026; inoltre, si è previsto l'incremento di un milione di euro annui della dotazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Tale iniziativa mira a potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Parimenti, è stata potenziata la tutela per i minori non accompagnati, attraverso l'esenzione dal pagamento delle spese per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori.

Per quanto riguarda, invece, l'accoglienza e l'integrazione dei titolari di protezione internazionale, il Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale 2022-2024 continua a rappresentare lo strumento programmatico di indirizzo per favorire la loro integrazione nel sistema economico e sociale.

Attraverso il Fondo Asilo e Migrazione, trovano poi sostegno specifici interventi volti a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri e a promuovere l'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini dei Paesi terzi. Gli interventi previsti, inoltre, contribuiscono al conseguimento dei diritti fondamentali previsti nel Pilastro europeo dei diritti sociali.

All'inizio quest'anno, è stata poi approvata dal Parlamento la legge n.14, con cui si è autorizzata la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, che contiene diverse misure finalizzate al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Dossier (in corso di pubblicazione) predisposto dai Servizi del bilancio e dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione generale e la votazione del parere si svolgeranno nella seduta che sarà convocata alle ore 11,30 di martedì 23 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(935\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica](#)**

**[\(830\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore [PERA](#) (FdI) presenta l'ordine del giorno G/935/1/1<sup>a</sup> (pubblicato in allegato), derivante dal ritiro dell'emendamento 4.0.5.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 5.571, 5.575 e 5.599 decadono.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 5.604, 5.605 e 5.606 si differenziano soltanto in relazione alla maggioranza richiesta per l'approvazione della legge elettorale. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che, con gli emendamenti in esame, si richiede una maggioranza qualificata - rispettivamente, i due terzi, i tre quinti e la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera - per l'approvazione della nuova disciplina elettorale, in coerenza con l'esigenza, già più volte rappresentata, di predisporre un impianto di riforme ampiamente condiviso. La maggioranza, invece, finora ha proceduto in solitudine, approvando pochi emendamenti, quasi tutti del Governo, peraltro su un testo d'iniziativa governativa.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che la richiesta di una maggioranza qualificata per l'approvazione della legge elettorale sia quanto mai opportuna, considerato che si sta compromettendo il sistema repubblicano, che è incompatibile con un *Premier* dotato di poteri amplissimi, assimilabili a quelli di un dittatore, seppure per un tempo limitato. Il Presidente del Consiglio, infatti, può provocare lo scioglimento delle Camere anche per motivi insindacabili e inoltre può usurpare il potere legislativo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.604, 5.605 e 5.606 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al Titolo.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento Tit.1.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che non vi sia concordanza tra il titolo del disegno di legge costituzionale e il suo contenuto, in quanto si fa riferimento all'elezione diretta del *Premier*, mentre invece, in alcune circostanze, questa può avvenire per investitura parlamentare.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.1 è respinto.

Gli emendamenti Tit.2, Tit.3, Tit.4 e Tit.5 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento Tit.8, con il quale si intende precisare anche nel titolo del disegno di legge costituzionale che le modifiche previste determineranno un cambiamento della forma di governo, che diventa neoparlamentare, secondo la definizione data dal Governo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.8 è respinto.

Gli emendamenti Tit.9, Tit.6, Tit.10, Tit.11 e Tit.12 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti identici Tit.7 e Tit.13, volti a sopprimere nel titolo del disegno di legge costituzionale il riferimento alla stabilità di Governo, considerato che il meccanismo previsto è suscettibili di alimentare la tensione all'interno della maggioranza coalizionale. A suo avviso, l'unico rafforzamento ottenuto è quello del Presidente del Consiglio, in contrasto con i principi della democrazia liberale.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici Tit.7 e Tit.13 sono respinti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento Tit.14, sottolineando che, come emerso dalle audizioni di ieri, in dottrina già emergono due letture contrastanti del secondo capoverso dell'emendamento 4.2000, non essendo chiaro se Presidente della Repubblica abbia margini di discrezionalità per respingere la richiesta di scioglimento delle Camere da parte del Presidente del Consiglio sfiduciato oppure se si tratti di un atto obbligato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ribadisce che la maggioranza, con uno slogan manipolatorio, ha lasciato intendere all'opinione pubblica che la riforma sia volta solo a consentire la scelta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini. In realtà, vi sono ulteriori e più gravi conseguenze, sia perché il Parlamento risulterà condizionato nel voto di fiducia dal rischio dello scioglimento delle Camere sia perché si inserisce in Costituzione un elemento distorsivo del principio generale di rappresentanza. Ritiene inoltre che vi sarebbero altre emergenze da affrontare prioritariamente, piuttosto che

modificare la forma di governo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) replica al senatore Parrini in merito alla presunta confusione terminologica dell'emendamento 4.2000, con riguardo alla richiesta di scioglimento delle Camere proposta dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica. Nota che analoghe critiche dovrebbero avere ad oggetto anche l'articolo 67 della Costituzione tedesca, cui il Partito democratico si ispira, in quanto anche il Presidente federale non dispone di margini di discrezionalità. Si prevede, infatti, che, a fronte della richiesta da parte del Bundestag al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale, dopo l'elezione di un successore, il Presidente federale debba aderirvi e nominare l'eletto.

Risponde quindi al senatore Cataldi, sottolineando l'importanza del disegno di legge costituzionale proprio per dare stabilità ai Governi e consentire di portare a compimento le riforme in tema di lavoro, occupazione e fisco, che sarebbero impossibili con Esecutivi destinati a durare mediamente soltanto quattordici mesi.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.14 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento Tit.15. Nel replicare al Ministro, precisa che l'articolo 67 della Costituzione tedesca si riferisce all'ipotesi della mozione di sfiducia costruttiva. Andrebbe invece citato più correttamente l'articolo 68 riguardante la mancata approvazione della questione di fiducia: infatti, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione tedesca, il potere di scioglimento del Bundestag non è rimesso a una sola persona, ma è condiviso tra il Presidente federale, che procede eventualmente allo scioglimento, e il Cancelliere che può richiederlo; inoltre, il Bundestag può evitare lo scioglimento nominando un successore del Cancelliere.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.15 è respinto.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento Tit.16 decade.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento Tit.17, che è volto a rendere più chiaro e coerente il titolo del disegno di legge costituzionale con il suo contenuto, facendo riferimento altresì all'abrogazione del potere di scioglimento di una sola Camera.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.17 è respinto.

Gli emendamenti Tit.18 e Tit.19 sono inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

La votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n. 935 è così esaurita.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto, nella seduta che sarà convocata martedì 23 aprile, alle ore 20 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea, si procederà alla votazione dell'ordine del giorno G/935/1/1<sup>a</sup> presentato dal senatore Pera e alla votazione del mandato al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 18 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

#### ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

#### **G/935/1/1<sup>a</sup> (già emendamento 4.0.5)**

[Pera](#)

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 935, esprime la necessità che, nei Regolamenti parlamentari, sia riconosciuta la figura istituzionale del Capo dell'opposizione, disciplinandone le modalità di elezione - da parte dei parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere ai gruppi di opposizione - e le relative prerogative, con particolare riferimento al concorso nella formazione dell'ordine del giorno delle Camere.



## 1.4.2.1.3. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63(pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024**

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[TOSATO](#)

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 27 giugno, del 1° luglio, nonché della seduta antimeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.43 (testo 2), parere non ostativo, rilevando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4-ter sulla definizione delle modalità di concessione dei contributi per la ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e

caprino;

- sull'emendamento 3.38 (testo 2), parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame degli emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192(pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

#### 192<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito lo scorso 16 gennaio.

In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (Fdl), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

**(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alla proposta 1.9 (testo 2), occorre avere conferma che la riduzione dei tempi del procedimento possa essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario FRENI, rilevando che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvato.

**(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento trasferisce l'area demaniale del comprensorio "Falconera" del comune di Caorle al patrimonio disponibile del comune medesimo. Con l'acquisto dell'area vengono

meno le pretese dello Stato a qualsiasi altro titolo dovute per l'occupazione della stessa area. A far data dalla domanda di acquisto da parte dei privati, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Agli oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui fondi speciali.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili di copertura, considerato che il fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze risulta capiente, occorre comunque segnalare che la decorrenza andrebbe aggiornata all'anno 2024 e al bilancio triennale 2024-2026.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, al fine di avere conferma della correttezza della stima ivi indicata, risulta necessaria, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ( [n. 102](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Viene previsto altresì che lo Stato promuova e assicuri la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione; il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, nonché degli eventi a essi connessi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Tra i compiti del Comitato vi è la ricognizione, l'approfondimento storico e la valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, l'individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. In relazione al comma 3, concernente i compensi dei componenti del Comitato, occorre valutare la

reformulazione nel senso di prevedere in modo più chiaro che ai componenti del Comitato scientifico non spettano ad alcun titolo compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il comma 1 reca l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Viene previsto altresì, al comma 2, che alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. L'Albo nazionale, come disposto dal comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

L'articolo 5 dispone che la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici e che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Al riguardo, si valuti di riformulare la disposizione in termini facoltizzanti.

Per quanto concerne l'articolo 6, al comma 1, si prevede che in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. Viene previsto inoltre, al comma 2, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

L'articolo 7 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, segnala che occorre valutare di riformulare le disposizioni in termini facoltizzanti.

L'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione a quanto sopra esposto, al fine di escludere che dai compiti e le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Albo nazionale, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per verificare quindi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare**  
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, occorre valutare se il piano di interventi ivi previsto possa essere attuato da parte del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo

sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'opportunità di un approfondimento sui profili finanziari del provvedimento, mediante la predisposizione di un apposita relazione tecnica, sottolineando il tema del necessario finanziamento delle strutture per la cura delle patologie legate all'anoressia e alla bulimia. Evidenzia infatti come il tema che emerge all'attenzione, in relazione al provvedimento, è quello del necessario finanziamento di tali strutture e di tali attività di cura, al di là di un'ottica di mera invarianza finanziaria delle risorse. Costituisce un fatto molto grave il taglio registrato di recente, anche dopo la manovra di bilancio, dei servizi forniti dai centri per l'anoressia e la bulimia, che curano un insieme importante di prestazioni a sostegno delle cure anche post ospedaliere. Conclude quindi evidenziando come il provvedimento meriti un approfondimento con la finalità di un necessario rifinanziamento di tali servizi, rispetto al *vulnus* registrato con i tagli di risorse effettuati in materia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) ricorda come sia appena iniziato l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando come occorra investire nelle politiche di prevenzione, oltretutto di cura, risultando meritevole ogni approfondimento anche sui profili finanziari. Auspica quindi che venga considerato, anche in sede di esame di tali profili, il dibattito che sarà svolto nella Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, anche in relazione a possibili oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 6, istitutivo di una anagrafe digitale della gente di mare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 7, che prevede l'esclusione dell'obbligo dei pagamenti elettronici per la corresponsione degli anticipi retributivi al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale, all'articolo 8, che esenta dall'obbligo del rigoroso rendiconto anche i documenti doganali, all'articolo 9, che esclude l'obbligo di annotazione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l'equipaggio dal giornale generale e della contabilità (comma 1, lettera *a*) nonché elimina l'obbligo della tenuta del giornale di carico (comma 1, lettera *b*), all'articolo 12, che elimina l'obbligo per l'autorità consolare di trasmettere una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (comma 1, lettera *a*), all'articolo 13, laddove modifica l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo (comma 1, capoversi "Art. 169-*quarter*" e "Art. 169-*quinquies*") nonché ove elimina dall'elenco delle carte valori il documento di bordo e il registro degli idrocarburi (comma 2) e, infine, all'articolo 17, che prevede che i funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuino, oltre alle ispezioni, anche i collaudi degli apparati radioelettrici di bordo (comma 1, lettera *b*), n. 1).

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-*quinquies*." e "1-*sexies*.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Mini-sterio dell'agricoltura, della sovranità alimen-tare e delle foreste, un fondo con una dota-zione di 15 milioni di euro annui a decor-rere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle re-gioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con copertura sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Al riguardo, considerato che l'onere è configurato come un limite di spesa e il fondo speciale presenta la necessaria capienza, non vi sono osservazioni da formulare. Ad ogni modo, occorre valutare se vada aggiornata la clausola di copertura con riferimento al bilancio 2024-2026 oppure se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente.

L'articolo 4 istituisce un regime fiscale agevolato per i redditi delle imprese giovanili in agricoltura, con aliquota al 12,5 per cento, per il pe-riodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, la cui copertura è posta in parte a carico delle maggiori entrate, non espressamente specificate, derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 e in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica econo-mica. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi idonei a verificare la stima delle minori entrate e di un eventuale maggior gettito, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Occorre valutare inoltre se le condizionalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 siano idonee e sufficienti ad escludere comportamenti elusivi, ad esempio in relazione al carattere di novità dell'impresa agricola.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 5, che riduce alla metà i compensi notarili per i contratti di compravendita di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, ponendo oneri a carico di soggetti privati quali i notai.

Non vi sono osservazioni con riferimento all'articolo 6, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'im-posta, pari all'80 per cento delle spese effet-tivamente sostenute nell'anno 2024 e idone-amente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun benefi-ciario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui al-l'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, considerato che tali oneri sono configurati come tetto di spesa, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli finalizzate all'ampliamento delle superfici coltivate, consistenti nella riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale al 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte. Il comma 2 del medesimo articolo 7 valuta le minori entrate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, e copre l'onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi

idonei a verificare la stima delle minori entrate, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Inoltre, analogamente all'articolo 3, occorre valutare l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale 2024-2026 o se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente. Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 9 conferisce facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Considerato che le facoltà in oggetto potranno essere esercitate solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 10 prevede la costituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, considerata la modifica introdotta tesa a configurare l'individuazione di una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio una facoltà per le regioni, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in relazione all'articolo 11, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

In considerazione dei rilievi sopra esposti e dei profili emersi in sede di esame del provvedimento, appare necessario richiedere, in particolare in relazione agli articoli 4 e 7, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ( [n. 110](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) ha delegato il Governo all'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti. Ricorda inoltre che poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023), il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni.

Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), punto 2.2, che occorre avere conferma che per i lavori documentali previsti possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 3, considerato che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i dati relativi alle spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario al fine di comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Riguardo l'articolo 4, analogamente a quanto osservato all'articolo 1, andrebbero fornite assicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli *standard* previsti con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), occorre avere conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71,

non determini l'estensione universale del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio.

La norma citata, attualmente, esclude, infatti, i mandati relativi ai consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 119 e della Camera dei deputati n. 165.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), viene evidenziato che anche per l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'articolo 148, comma 6, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-bis dell'articolo 154 del codice di procedura penale, esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia e pertanto, pur non disponendosi dei dati analitici del numero di notifiche che potranno essere delegate per effetto della norma, viene assicurato che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  - in merito alla richiesta di quantificazione delle notificazioni che potranno essere evase mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 154, comma 1-bis, del codice di procedura penale, viene evidenziato che le stesse rappresentano modalità residuali e facoltative, in quanto delegate dopo una accurata valutazione del giudice o del pubblico ministero ed eccezionali rispetto alla regola generale dettata dall'articolo 148 del codice di procedura penale;
  - in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera t), viene assicurato che la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a garantire l'efficienza dell'attività giudiziaria già previste nel più ampio progetto di digitalizzazione del processo penale, al quale sono state destinate risorse finanziarie legate anche al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Al riguardo, viene confermato che le dotazioni strumentali degli uffici giudiziari sono state adeguate nel corso dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività nel settore penale al pari di quanto già avvenuto nel settore civile, anche in relazione alle nuove modalità operative e lavorative imposte dall'emergenza pandemica per tutto il settore giustizia;
  - per quanto attiene l'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni, viene rappresentato che la stessa potrebbe aver prodotto effetti positivi in termini di risparmi di spesa, allo stato non valutati, in quanto assorbiti dal potenziamento delle attività di digitalizzazione realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, che hanno subito una forte accelerazione in attuazione delle politiche di modernizzazione ed efficientamento del settore giustizia, legate all'informatizzazione del processo civile e penale. Pertanto, viene assicurato che anche le trascrizioni delle registrazioni audiovisive in forma digitale potranno essere garantite mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate alla transizione digitale dei servizi giustizia che recano nello stato di previsione del Ministero della giustizia stanziamenti di euro 329.872.552 per l'anno 2024, di euro 296.294.196 per l'anno 2025 e di euro 199.708.048 per l'anno 2026,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.2.2. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207(pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

207<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(866-A) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, atteso che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, sulla proposta 2.0.2 occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari nonché valutare l'idoneità della copertura.

In relazione all'emendamento 3.0.1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle misure ivi previste ai fini dell'applicabilità del meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo sul testo, su cui non vi sono osservazioni.

In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.2, in quanto tra l'altro prevede oneri di personale per la cui quantificazione, ai fini della dimostrazione della congruità delle risorse indicate a copertura, è necessaria la redazione di apposita relazione tecnica. Inoltre, la copertura individuata è inadeguata in quanto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, non sussistono sufficienti disponibilità da destinare all'attuazione del provvedimento essendo le risorse già finalizzate a provvedimenti prioritari per il Governo.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1, dal momento che alcuni interventi individuati nella proposta determinano nuovi e maggiori oneri per lo Stato immediatamente quantificabili, per cui non appare idoneo il rinvio alla fattispecie di cui all'articolo 17, comma 2, legge n. 196 del 2009.

Segnala, inoltre, che il parere è altresì contrario sugli emendamenti, non segnalati dal relatore, 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103 e 1.104, perché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né quantificabili e privi di copertura.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,

pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103, 1.104, 2.0.2 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza ( [n. 116](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra una proposta di parere, predisposta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(597\)](#) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento all'esame.

La sottosegretaria SAVINO ricorda che il 23 gennaio è stata richiesta la relazione tecnica sul provvedimento.

Evidenzia che sono al momento in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero di merito in relazione a necessari approfondimenti sul testo del provvedimento.

Si impegna a fornire a breve gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10, viene rappresentato che la possibilità di indennizzo in favore del concessionario, di cui al comma 2, a differenza della previsione recata dal comma 1 del medesimo articolo, fa riferimento alla eventualità di 'significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio' (come tali, pertanto, giammai imputabili a condotte del concessionario) idonei a concretare la fattispecie codicistica della eccessiva onerosità contrattuale sopravvenuta. Dunque l'ipotesi presa in considerazione null'altro fa che ricondursi ad un noto istituto giuridico di portata generale. Premesso ciò, peraltro, appare del tutto condivisibile la proposta di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con le parole, sostanzialmente equivalenti ma più chiare, "provvedimenti legislativi"; in relazione all'articolo 13, viene confermato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che analoghi registri sono già da essa tenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 20, viene condivisa l'opportunità che il regolamento di cui parla la norma venga trasmesso alle commissioni parlamentari competenti. Pertanto, si preannuncia che il Governo provvederà a modificare in tal senso la disposizione, in occasione della approvazione finale del testo da parte del Consiglio dei Ministri. Con riferimento alla disciplina della responsabilità erariale connessa all'adozione dei provvedimenti di variazione, si rileva che il tema è all'attenzione del Governo che procederà a un mirato approfondimento;

in relazione all'articolo 22, viene confermato che le azioni ivi previste possono essere poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 23, comma 3, viene confermata l'attenzione da parte del Governo sulla tematica;

in relazione all'articolo 25, viene ritenuto assolutamente condivisibile che tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del decreto delegato in esame possano essere destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 10, comma 2, le parole: "provvedimenti normativi" siano sostituite dalle seguenti: "provvedimenti legislativi";

- all'articolo 20, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.".

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo di riconsiderare l'esclusione della configurabilità della responsabilità erariale in relazione all'adozione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 20, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave;

- con riferimento all'articolo 23, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative;

- in relazione all'articolo 25, valuti il Governo la possibilità di destinare tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dello schema di decreto in esame al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

## 1.4.2.2.3. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 225(pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

#### 225<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

#### **(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione

vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza *standard*.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relatrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente.

In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera *a*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera *c*), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "Le Commissioni competenti per materia" di inserire le seguenti: "e per i profili finanziari".

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali

attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»** (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche** (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ( n. 137 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario ( n. 144 )**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.4.2.2.4. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227(pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

227<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati**, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sull'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)], sull'attivazione di servizi di psicologia scolastica. Occorre valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché la sua sostenibilità, per la proposta 1.214 (già 1.17), in tema di copertura dei posti del personale docente. Occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per gli emendamenti 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.2, in quanto l'onere non risulta modulabile nell'ambito del tetto di spesa previsto, atteso che i parametri della spesa sono rimessi discrezionalmente a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, sull'emendamento 2.200 occorre valutare i profili finanziari connessi alla tenuta degli elenchi previsti dal comma 9-ter.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sui profili di finanza pubblica dell'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)] per assenza di relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, come anche sulle proposte 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42).

Formula una valutazione di contrarietà anche sugli emendamenti 1.214 (già 1.17) e 1.0.2, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.200, convenendo con l'assenza di osservazioni sulle restanti proposte.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), nel chiedersi di chi sia il compito di elaborare la relazione tecnica sugli emendamenti in questione, evidenzia come, di fronte a un provvedimento di grande importanza come il disagio anche psicologico degli studenti, appaia inaccettabile il parere espresso dal Governo

che adduce la mancanza di relazione tecnica al fine di far valere l'articolo 81 della Costituzione contro gli emendamenti in discussione. Il Governo dovrebbe invece assumersi la responsabilità politica di affermare in modo esplicito che non ritiene rilevante il tema del disagio psicologico degli studenti. Chiede quindi formalmente al Governo la presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti in parola, non essendo rispettoso del ruolo della Commissione bilancio e del Parlamento stesso invocare la mera mancanza della relazione tecnica per fondare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa a quanto sostenuto dal senatore Manca, osservando che la mancanza di relazione tecnica non può essere adottata dal Governo per giustificare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che una materia molto delicata, come la valutazione degli studenti, implica un'attenzione particolare alle persone e coinvolge il personale docente, per cui il Governo dovrebbe garantire il necessario approfondimento nell'espressione dei pareri, a differenza di quanto appena avvenuto con il mero rinvio da parte della Sottosegretaria alla mancanza di relazione tecnica.

Non essendovi altre richieste di intervento, Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che il Governo non sottovaluta affatto i temi in discussione, che ha anzi l'intenzione di prendere seriamente in carico.

Fa tuttavia presente che le proposte in questione pongono problemi di carattere finanziario che non possono essere elusi.

Dopo aver quindi ricordato che la predisposizione della relazione tecnica spetta al Dicastero di merito, ribadisce come la valutazione espressa dal Governo sugli emendamenti rappresenti il risultato dell'approfondimento possibile in tali circostanze.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.213 [già 1.16 (testo 2)], 1.214 (già 1.17), 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29), 1.236 (già 1.42) e 1.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti".

La Commissione approva.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»** (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica, verificata positivamente a condizione che siano approvati gli emendamenti della relatrice 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

Il PRESIDENTE dispone che siano messi a disposizione della Commissione gli emendamenti richiamati nella relazione tecnica.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) si riserva quindi di predisporre, sulla base della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, recependo alcune condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutro.

Alla luce delle predette modifiche occorre, per quanto di competenza, avere conferma che le disposizioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 4, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, occorre valutare se la spesa autorizzata al comma 3, per tali finalità, sia congrua.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, viene previsto che il Comitato tecnico-scientifico possa avvalersi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione del Ministero della cultura. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 8 occorre valutare se le autorità di pubblica sicurezza possano autorizzare l'esibizione, il porto e l'uso di armi, a salve, in occasioni di manifestazioni di rievocazione storica, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 11, che prevede, nell'ambito della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'istituzione dell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, occorre verificare se la relativa quantificazione dell'onere, contenuta nel comma 5, risulti corretta.

In ragione delle espresse considerazioni ritiene utile acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dal relatore.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, al fine di verificare l'effettivo contenimento dell'andamento della spesa, nell'ambito del limite introdotto di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, e considerato che non sono stati ascritti effetti finanziari alla misura introdotta, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione circa le previsioni scontate sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente rispetto al limite di spesa previsto dalla presente norma.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, occorre avere maggiori elementi informativi circa l'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di determinare se possano derivare ulteriori oneri rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche considerato che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Relativamente all'articolo 7, comma 6, andrebbero fornite assicurazioni in merito alla neutralità degli effetti del differimento infrannuale in termini di fabbisogno di cassa del settore statale.

Circa il comma 7, sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi sui potenziali introiti aggiuntivi che potrebbero derivare dal differimento in esame, atteso che la relazione tecnica asserisce che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni relative al ravvedimento "ordinario" sono ampiamente compensate dal gettito che scaturisce dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea.

Per quanto concerne l'articolo 8, comma 2, andrebbero fornite assicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio 2023, a fronte dei prevedibili fabbisogni di spesa ipotizzabili per la stipula di protocolli d'intesa con ciascuna regione per il riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.

In relazione al comma 3, posto che si tratta di oneri rimodulabili, poiché la norma autorizza lo stanziamento per le sole annualità 2024 e 2025, andrebbero forniti elementi di assicurazione in merito all'effettiva possibilità di ridurre nei periodi successivi le risorse variabili stanziare, ovvero delucidazioni circa gli ipotizzabili fabbisogni di adeguamento della relativa dotazione a decorrere, che si accompagnerebbe alla necessità di reperire idonea copertura finanziaria.

Per i profili di copertura, posto che la norma stabilisce che agli oneri complessivi si provveda a carico di una riduzione del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, andrebbero fornite assicurazioni in merito alle disponibilità a valere su tale autorizzazione di spesa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'effettiva adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria di tali effetti per le singole annualità rispetto allo stanziamento in termini di competenza finanziaria, atteso che, perlomeno in relazione alla corresponsione delle componenti retributive "incentivanti" (cosiddetta produttività) del trattamento economico accessorio, queste sono di norma corrisposte nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne invece la quantificazione degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo all'articolo 9, comma 1, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate. Le medesime assicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente andrebbero fornite in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, atteso che non risulta chiara la sussistenza o meno delle necessarie disponibilità.

In riferimento al comma 2, che prevede l'estensione dell'operatività di CONSAP anche con riferimento alla gestione delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, al fine di verificare l'effettiva assenza di impatti sui saldi di finanza pubblica, come sostenuto dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi per determinare se le risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti allo scopo.

Con riferimento ai commi da 3 a 6, inerenti alle assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno completato il percorso di risanamento del proprio bilancio, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà all'espletamento dei concorsi in esame curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Andrebbe inoltre chiarito se, considerata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, non sia necessario rendere l'onere modulabile.

In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la nuova rideterminazione del contributo per i titolari di

permesso di soggiorno per motivi religiosi, che fra l'altro assume carattere permanente, risulti coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 140.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che fornirà gli elementi richiesti dalla Commissione in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge della Camera n. 1532.

In relazione all'articolo 1, in materia di estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, e all'articolo 2, concernente il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, per i quali appare utilizzabile la relazione tecnica dell'atto Camera n. 1532, per le parti concernenti gli articoli 10 e 11, non vi sono osservazioni da formulare.

Anche per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3, che riconosce il 9 aprile di ogni anno quale giornata nazionale dell'ascolto dei minori, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 4, già articolo 13 dell'Atto Camera n. 1532, che apporta numerose e articolate modifiche al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi effetti finanziari.

L'articolo 5 prevede che le imprese sociali destinino il tre per cento degli utili netti annuali, in luogo di una quota non superiore al 3 per cento come previsto a legislazione vigente, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 112 del 2017, nonché dalla Fondazione Italia sociale in relazione alla quale l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'estinzione e la liquidazione. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione, considerato che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

L'articolo 6 prevede l'estinzione e la liquidazione della Fondazione Italia sociale, alla quale l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, destinava come dotazione iniziale un milione di euro per l'anno 2016. Pur considerando che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito alla situazione patrimoniale della Fondazione, sulla eventuale presenza di esposizioni verso l'erario, nonché in relazione all'esistenza e all'esito di eventuali rapporti di lavoro dipendente.

Le disposizioni dell'articolo 7 sono volte ad esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha dichiarato che le previsioni di gettito non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, appare opportuno valutare gli effetti finanziari dell'articolo 7, considerato che tali disposizioni comunque riducono la garanzia della piena soddisfazione dei crediti vantati dall'erario.

In relazione all'articolo 8, in tema di dispensa dell'esecutore testamentario dall'apposizione di sigilli e dall'inventario nel caso gli eredi siano esclusivamente persone giuridiche senza scopo di lucro, il Governo dovrebbe chiarire se tra i debiti ereditari rientrano anche i debiti verso l'erario, e per quanto possibile, chiarimenti in merito alla prestazione di idonea garanzia, considerato che i relativi criteri e le modalità per la prestazione della garanzia saranno individuati con successivo decreto del Ministro del

lavoro.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dalla Commissione.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.2.5. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 228(ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

228<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.".

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta testè formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota istruttoria consegnata nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, viene rappresentato che la cifra messa a disposizione appare senz'altro sufficiente a coprire i costi dell'acquisto nonché atta a coprire gli oneri per l'elaborazione di un progetto scientifico e la realizzazione del Museo oltre che per la costituzione della Fondazione, come prevista dall'articolo 1, comma 2, tenuto anche conto del valore medio degli immobili nelle aree potenzialmente interessate e della possibilità di avvalersi, nella scelta dei contenuti, della collaborazione dell'Archivio e Museo storico di studi fiumani;

quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026, viene rappresentato che esse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato che il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, costituirà la "Fondazione Museo del Ricordo" e che, coerentemente a quanto previsto dalla medesima disposizione, alla medesima Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la

Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati: ciò considerati, inoltre, i tempi necessari alla realizzazione dell'operazione complessiva e posto che il Museo è in una fase di avviamento; viene altresì evidenziato che la Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del disegno di legge, alla vigilanza del Ministero della cultura: tale attività rientra infatti tra i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo all'esercizio delle proprie funzioni correlate alla gestione dei beni culturali di interesse nazionale. Tra le assegnazioni istituzionali di competenza del Ministero della cultura appartiene, infatti, la vigilanza sulle fondazioni - che possono essere costituite o partecipate dal Ministero medesimo - allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Per tali ragioni all'attività di vigilanza sulla Fondazione Museo del Ricordo il Ministero della cultura provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO conviene sulla proposta appena illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata oggi, mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rappresenta che, nella riunione di ieri della Conferenza dei Capigruppo della Camera dei deputati, a seguito di una ridefinizione del calendario dei lavori, con particolare riguardo all'esame del decreto-legge n. 19 del 2024, è stato altresì convenuto che nella corrente settimana le Commissioni parlamentari della Camera non tengano sedute.

A quanto risulta, in assenza di una determinazione unanime di deroga a tale decisione, saranno sconvocate altresì le audizioni preliminari al Documento di economia e finanza 2024 previste, in sede congiunta, per la giornata di venerdì 19 aprile.

In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea del Senato della prossima settimana, risulta allo stato improbabile che tali audizioni possano essere recuperate.

Intervengono i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), [MANCA](#) (*PD-IDP*) e [PATUANELLI](#) (*M5S*), i quali richiedono al Presidente di valutare l'opportunità di sottoporre alla Presidenza del Senato l'esigenza di una posticipazione a martedì 23 aprile dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, al fine di consentire di recuperare, nel pomeriggio di lunedì 22, lo svolgimento delle audizioni già programmate per venerdì 19.

Il PRESIDENTE, nel concordare sull'esigenza appena rappresentata, assicura che si farà interprete di tale sollecitazione, invitando anche i senatori a intervenire presso i rispettivi Capigruppo affinché venga presa in considerazione la modifica del calendario dei lavori della prossima settimana.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.4.2.2.6. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229(pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

**229<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE informa che, a seguito delle esigenze rappresentate dai componenti della Commissione bilancio nella odierna seduta antimeridiana, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di posticipare alla seduta di martedì 23 aprile alle ore 13,30 l'inizio della discussione del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto PNRR-*quater*), al fine di permettere alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato di svolgere le audizioni sul Documento di economia e finanza 2024, nella giornata di lunedì 22 aprile.

Informa, quindi, che, alla luce di tale ridefinizione dei lavori, è a disposizione il nuovo calendario delle audizioni preliminari al DEF 2024.

In ordine all'esame del citato decreto-legge PNRR, che dovrebbe concludersi presso la Camera dei deputati nel pomeriggio di domani, giovedì 18 aprile, se trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione bilancio in tempo utile, l'incardinamento e l'apertura della discussione generale potranno svolgersi in Commissione nella giornata di venerdì 19 aprile, alle ore 10.

Al riguardo, potrebbe prospettarsi la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di lunedì 22 aprile alle ore 12. Potrebbero tenersi sedute lunedì pomeriggio alle ore 14,30 e martedì mattina alle ore 9,30.

Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene per rappresentare l'esigenza di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti in relazione al decreto-legge PNRR, che verrà trasmesso dalla Camera.

Il PRESIDENTE fa presente che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione deve tenere conto comunque della prevista calendarizzazione del provvedimento.

La senatrice PIRRO (M5S) propone comunque di poter estendere, anche nella stessa giornata di lunedì, di alcune ore il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge al fine di tener conto delle esigenze di predisposizione degli stessi.

Il PRESIDENTE, alla luce delle posizioni emerse, propone quindi di profilare quale termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al decreto-legge PNRR, una volta trasmesso dalla Camera, la giornata di lunedì 22 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziare dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che sul provvedimento in esame vi è una questione pregiudiziale dovuta alla trattazione della materia nell'ambito della delega fiscale, che ingloba i contenuti trattati dal provvedimento. Ricorda quindi che il Governo sta lavorando ai profili di attuazione di tale delega, per cui evidenzia come, pur accogliendo il sollecito sul provvedimento, vi sia una questione che incide sull'ulteriore corso del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI**

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione già convocate domani, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.2.7. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233(ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

#### 233<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali; in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tali somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito; in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario."

Il sottosegretario FRENI, non avendo osservazioni da formulare in merito alla proposta di parere, esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti il parere testé illustrato, che viene approvato all'unanimità.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»** (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziare dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, chiarendo in particolare con riferimento all'emendamento 4.1 che l'aggiunta prevista all'elenco in parola non incrementa le relative spese, tenuto conto che gli importi stanziati a decorrere dal 2025 erano stimati prudenzialmente, e non si producono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti il parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## 1.4.2.2.8. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264(pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024 264<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

**(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rileva che non risulta chiaro dal testo del provvedimento in esame a quale tipologia di formatore si faccia riferimento nella norma. Tale elemento di scarsa chiarezza pone una criticità che dovrebbe essere preliminarmente chiarita.

Dopo che il presidente [CALANDRINI](#) interviene per chiarire, alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, che il formatore e il docente vengono in rilievo con riferimento alla giornata di nuova istituzione, la senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) sottolinea come sarebbe auspicabile un chiarimento del testo del provvedimento al fine di evidenziare il riferimento ai formatori e ai docenti.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare. La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

**[\(1185\) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106](#)**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**[\(Doc. XXII, n. 14\) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori](#)**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione, monocamerale, è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato.

In base all'articolo 7, in materia di organizzazione interna, fa presente che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. In base al comma 4 del medesimo articolo, per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Sottolinea che il comma 5 del medesimo articolo statuisce che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Fa presente che il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Per quanto di competenza, atteso che gli oneri per il funzionamento della Commissione - indicati, come richiamato, in 240.000 euro annui - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per chiedere un chiarimento in ordine ai dieci componenti previsti per la commissione monocamerale, in particolare chiedendo se risulterà garantita la presenza di rappresentanti per tutti i Gruppi.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) chiarisce che sono state preannunciate, in sede di esame di merito del provvedimento, possibili modifiche al testo in esame, tra cui una estensione del numero dei componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è all'esame limitatamente ai profili finanziari.

Non essendovi altri interventi, il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 ( [n. 164](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è composto di 6 capi e 44 articoli, è diretto al recepimento della direttiva n. 2555 del 2022 (cosiddetta direttiva NIS 2) - recante misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione europea - la quale pone come termine per il suo recepimento il 17 ottobre 2024. A tal fine, la legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), oltre ai principi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 3, gli ulteriori principi e criteri direttivi specifici di delega assegnati al Governo per il suo recepimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 7, in materia di identificazione dei soggetti "essenziali" e dei soggetti "importanti", rileva che le disposizioni sembrano richiedere un aggiornamento e un potenziamento delle dotazioni *software* e *hardware* delle Amministrazioni pubbliche coinvolte negli adempimenti previsti, per cui andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena sostenibilità di tali compiti avvalendosi delle sole risorse previste dalla legislazione vigente nei propri bilanci.

Con riferimento all'articolo 9, in tema di strategia nazionale di cibersicurezza, rimarca che andrebbe verificata l'adequatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente a seguito della legge di bilancio 2023, così come integrate dagli articoli 11, 13 e 15 dello schema in esame, che saranno assegnate all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN), organismo centrale nell'elaborazione e nella gestione della Strategia di cibersicurezza nazionale, per l'attuazione delle misure strategiche di cui al comma 3.

In merito all'articolo 11, sulle Autorità di settore NIS, relativamente agli oneri di personale, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'ipotesi considerata per il calcolo delle mensilità previste per il 2024, con un rateo di spesa mensile di soli 3 mesi. Quanto allo scrutinio degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, sarebbe altresì opportuno fornire i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 12, sottolinea che andrebbe confermato quanto l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale possa assicurare, in via permanente, il supporto al Tavolo per l'attuazione

della disciplina NIS, al fine di consentire l'implementazione e la corretta attuazione del presente decreto, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 17, segnala la necessità di confermare che l'Agenzia per la cibersicurezza possa svolgere i compiti di supporto allo scambio di informazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo agli articoli 19 e 20, che provvedono al recepimento degli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2022/2555, segnala l'ulteriore necessità di trovare conferma che le attività, ivi previste, potranno essere svolte da parte dell'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 44, per i profili di copertura, relativa alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verificata l'esistenza delle occorrenti disponibilità, fa presente che andrebbero fornite assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento di direttive europee già programmate con oneri previsti per le stesse annualità e a decorrere.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 163.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire le risposte ai rilievi espressi in una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi ( [n. 166](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, le disposizioni in esame modificano la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale, subordinando l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice, che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto riguardo agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione ai quali spettano le indennità che sono poste a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Circa i profili di quantificazione, la relazione tecnica afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica giacché ai componenti della commissione non spettano compensi o altri emolumenti e che la stessa è composta in parte da dirigenti (per i quali si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione) e in parte da altri soggetti (due spedizionieri e un professore universitario) ai quali spettano le indennità di cui si è detto in precedenza. In proposito, segnala che la relazione tecnica non menziona i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove di esame che, in mancanza di precisazioni nel testo del provvedimento, sarebbero da porre a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento che tali costi sono da porre a carico dei soggetti partecipanti alle prove al momento dell'iscrizione all'esame. Su tale aspetto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

Del medesimo articolo 2, circa i profili di copertura finanziaria e con riferimento alla clausola di

invarianza finanziaria summenzionata, di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 213 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, sotto il profilo della formulazione della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza, che esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, al più ampio aggregato della finanza pubblica, tenuto conto che della commissione esaminatrice fanno parte anche dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne i profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme introducono numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Le modifiche, per lo più, ampliano l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali lasciando invariato l'importo da corrispondere oppure perseguono finalità di coordinamento del testo unico oggetto di modifica con altre norme già vigenti. Inoltre, esse introducono disposizioni sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Riguardo a tali disposizioni la relazione tecnica, senza fornire ulteriori informazioni, si limita ad affermare che gli adempimenti ad esse connessi sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, al fine di escludere che da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza degli effetti finanziari del provvedimento, rileva che, poiché l'articolo 7, comma 3, dispone che le sanzioni amministrative di cui all'Allegato 1 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - e quindi verosimilmente in una data ricadente nell'anno 2024 -, ciò dovrebbe implicare la contabilizzazione degli effetti finanziari (positivi e negativi) già a partire dal 2024, sebbene in tale anno l'imputazione dovrebbe avvenire solo per quota parte del loro ammontare annuo, ossia in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento, in modo da escludere una sovrastima del relativo effetto netto. Ciò nonostante, osserva invece che sia il prospetto riepilogativo sia l'articolo 9 contabilizzano gli effetti finanziari nel loro intero ammontare annuo fin dal primo anno di decorrenza degli stessi, anno che viene per altro diversamente identificato: l'anno 2025 secondo il prospetto riepilogativo, l'anno 2024 secondo l'articolo 9. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'Allegato 1, recante "Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione", segnala che l'articolo 39, recante misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli - (S.U.Do.Co.), presenta elementi di novità rispetto alla normativa vigente, posto che esso prevede, con particolare riferimento alla natura dei controlli, in aggiunta ai controlli amministrativi (già contemplati dalle disposizioni vigenti), che qualora le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o sul criterio casuale, che la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo debba essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia. Anche i citati controlli devono essere effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli. Ciò stante, andrebbero quindi forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a consentire al S.U.Do.Co. di adempiere ai propri compiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 169 del 2016, che stabilisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività dello sportello unico debbono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli dai 61 a 63 dell'Allegato 1, che confermano l'obbligo per i comandanti e i

capitani di redigere un manifesto del carico, il cui contenuto è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia che la trasmissione di tale manifesto (articolo 62), contenente le informazioni prescritte, assolve agli obblighi dichiarativi secondo quanto previsto dalla normativa doganale dell'Unione. Segnala in proposito che la norma in esame sembra rivestire carattere innovativo relativamente alla trasmissione telematica del manifesto, comportando l'abrogazione delle norme del Testo unico delle leggi doganali (TULD) che comportano la consegna materiale del documento. La relazione tecnica sottolinea che la norma reca disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia e afferma che si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, al fine di assicurare che l'attuazione delle disposizioni non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisite maggiori informazioni dal Governo circa l'attuale sistema di trasmissione del manifesto di carico, onde poter escludere la necessità di un adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia.

In relazione agli articoli 68 e 69 dell'Allegato 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, la custodia temporanea delle merci e vigilanza. In particolare, rispetto alla normativa vigente si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia (articolo 68). L'articolo 69 conferma invece l'affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'esercizio della vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, da effettuarsi in via ordinaria, ogni due anni o in via straordinaria in base a ragioni di opportunità.

Al riguardo, evidenzia che rispetto alla normativa vigente, l'articolo 69 non riproduce il terzo comma dell'articolo 161 del TULD, in base al quale la spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito, mentre quella relativa alle verificazioni straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.

La relazione tecnica afferma che gli articoli 68 e 69 non innovano rispetto a quanto previsto dagli articoli 156 e 161 del TULD vigente, in quanto le attività stabilite sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La relazione tecnica inoltre precisa che, pur non essendo stata replicata la suddetta previsione dell'articolo 161 del vigente TULD - che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerga una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario - l'articolo 69 non modifica la prassi operativa, atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale riserva comunque alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. Pertanto, secondo la relazione tecnica, la misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia.

Tutto ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di stabilire espressamente, all'articolo 69, che l'Agenzia con proprio provvedimento provvede alla fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 52 del Codice doganale unionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 162 e della Camera dei deputati n. 225.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

**(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo. del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene evidenziato, con riferimento alla platea dei beneficiari, che il dato inserito nella relazione tecnica è stato determinato prudenzialmente sulla base del volume di soggetti che, in conseguenza dell'evento alluvionale, hanno presentato domanda di accesso ai cosiddetti "contributi di immediato sostegno" (CIS), di cui all'ordinanza n. 999 del 2023 del Dipartimento di Protezione civile.

In merito ai profili di copertura finanziaria della medesima disposizione, che prevede il limite di spesa di 210 milioni di euro a valere sulle risorse (pari a 560 milioni di euro) disponibili nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, viene chiarito che il rispetto del limite di spesa è assicurato mediante il monitoraggio delle concessioni che verranno effettuate con appositi provvedimenti del Commissario straordinario, mediante l'apposita piattaforma informativa impiegata

allo scopo dalla struttura di supporto e che le somme residuali a valere sui 560 milioni di euro, pari a 350 milioni di euro, sono destinate agli interventi di ricostruzione privata, aumentando in tal modo la complessiva provvista finanziaria a tale scopo a disposizione del Commissario straordinario.

In relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene fatto presente che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, richiama, in particolare, gli oneri previsti per il finanziamento dei cosiddetti "crediti d'imposta energia", prevedendo che - qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata - le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene quindi allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023: tali risorse, per l'importo di 66 milioni di euro, sono destinate, per l'anno 2024, ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2023, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La restante parte, pari a 560 milioni di euro, non risulta utilizzata per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

in relazione all'articolo 2, viene fatto presente che i contributi ivi previsti, come precisato dal comma 3-*quater*, sono alternativi al contributo di ricostruzione, che avrebbe comunque incluso gli oneri di demolizione (che quindi sono in ogni caso a carico delle risorse per la ricostruzione). Viene quindi precisato che gli oneri connessi alla demolizione degli immobili oggetto di richiesta di delocalizzazione, di competenza del comune, sono a carico della contabilità speciale e comunque l'importo complessivo della delocalizzazione e della demolizione non può superare il contributo per la ricostruzione che sarebbe stato concesso in alternativa. Pertanto, viene confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e viene rappresentato infine che l'azione del Commissario è, comunque, ammessa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-*sexies*, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023;

in relazione all'articolo 4, con riferimento alla previsione di spesa per indennità di missione, in relazione alle visite e ricognizioni che verranno condotte nelle aree colpite dall'alluvione, indicata nella relazione tecnica complessivamente in 1.340.000 euro per il secondo semestre 2024, viene precisato che l'onere riferito al primo semestre 2024, pari a circa 2.480.000 euro, è riferito sia alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e ristorate al Ministero della difesa, a conclusione di tale periodo, nei primi mesi del corrente anno, sia alle spese sinora registrate, avente il medesimo dimensionamento finanziario, fino al 30 giugno 2024, che verranno rimborsate al Ministero medesimo verosimilmente nel mese di luglio 2024.

Viene inoltre precisato che la somma forfettaria giornaliera, a titolo di indennità aggiuntiva riconosciuta al personale militare facente parte della struttura di supporto, compete per tutto il periodo di assegnazione di detto personale alla struttura, come sancito da apposito provvedimento del Commissario straordinario. Il pagamento dell'indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei Carabinieri. L'eventuale erogazione non dovuta è recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo. Inoltre, la misura dell'indennità ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.

Per quanto concerne gli oneri connessi con la manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, viene rappresentato che si è tenuto conto dei preventivi di spesa connessi con l'attivazione di ulteriori servizi di interoperabilità con i sistemi regionali impiegati per la gestione e la trasmissione delle istanze connesse con i contributi di ricostruzione privata, la prosecuzione dei servizi di *helpdesk*, nonché l'implementazione di assistenza virtuale alla compilazione delle domande per la concessione

dei citati contributi da parte di famiglie e imprese mediante "chatbot".

Con riguardo agli oneri connessi al compenso ai quattro consulenti del Commissario straordinario, viene precisato che lo stesso, come si evince dai contratti professionali di collaborazione stipulati e pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Commissario, è pari a 30.000 euro lordi annui, ovvero 15.000 euro a semestre. Ne consegue che l'onere complessivo per il secondo semestre è pari a 60.000 euro;

in relazione all'articolo 5, viene segnalato che la struttura di supporto al Commissario straordinario, nel perfezionare il programma esecutivo degli interventi in parola, ha ricompreso entro il quadro economico i compensi in favore dei soggetti attuatori e che, al riguardo, non sono emerse criticità nell'assicurare la copertura finanziaria agli interventi in questione a valere sulle risorse disponibili; con riferimento all'articolo 6, viene fatto presente che il programma infrastrutturale degli interventi urgenti sulle infrastrutture in concessione, che RFI ha elaborato, rientra nel limite delle risorse finalizzabili allo scopo, pari a 255 milioni di euro comprensivi di IVA. Viene aggiunto che la struttura di supporto al Commissario straordinario intende avviare le priorità segnalate da RFI, aventi un valore complessivo di 154.428.359,61 euro, IVA compresa, di cui 142.228.359,61 euro, IVA compresa, peraltro rendicontabili nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1.a. entro il 2026. Gli interventi più complessi confluiscono nel piano speciale di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con risorse in via di definizione, per circa 102.597.120 euro, IVA compresa. La struttura di supporto sta predisponendo una specifica convenzione con RFI nella quale, per detti interventi, saranno chiariti gli aspetti di successiva gestione e manutenzione, da non considerarsi a valere sulle risorse in contabilità straordinaria del Commissario straordinario.

In merito al comma 2 dell'articolo 6, circa gli interventi di ANAS sul fronte del dissesto di versante, viene rappresentato che essi sono attualmente in fase di ricognizione e che gli stessi confluiranno nel richiamato piano speciale;

in relazione all'articolo 8, viene precisato che il riferimento previsto dall'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai "fabbisogni completati" attiene esclusivamente all'ambito di applicazione della norma, al fine di individuare gli eventi emergenziali per cui sono state effettuate le ricognizioni dei fabbisogni alla data di entrata in vigore della stessa. Viene quindi rappresentato che tale dato era in ogni caso, al tempo, necessariamente preliminare in quanto il dato effettivo dei fabbisogni oggetto di perizia e istruttoria definitiva non poteva che essere acquisito a seguito dell'avvio delle procedure di acquisizione delle domande di contributo, autorizzate, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del citato comma 448, rispettivamente con OCDPC n. 932/2022 e n. 996/2023 ai fini del successivo riparto delle risorse;

in relazione all'articolo 10, comma 1, viene evidenziato che la misura dello straordinario è stata estrapolata dai documenti a corredo del decreto interministeriale che autorizza annualmente le prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia e rappresenta una sintesi della media ponderata delle varie qualifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 10, commi 2 e 3, viene fatto presente che i criteri di stima utilizzati differiscono in relazione alla diversa tipologia di attività da effettuare, nonché al luogo di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle specifiche poste in essere per l'evento del G7. Viene quindi rappresentato che, per garantire la cornice di vigilanza e sicurezza nei giorni di effettivo svolgimento dell'evento e il raggiungimento della piena operatività del dispositivo impiegato sul campo, sono necessari almeno 12 giorni, lasso temporale necessario per quelle attività operative effettuate in continuità con il dispositivo "Strade Sicure" autorizzato per il 2024. Per le attività effettuate non in continuità con il dispositivo già presente (quindi senza possibilità di impiegare assetti e postazioni già predisposte) e per quelle di controllo in aree limitrofe, si è reso necessario un periodo di impiego di maggiore entità (22 giorni) rispetto alla prima tipologia di dispiegamento, considerando circa 7 giorni aggiuntivi per l'approntamento/allestimento dei Posti Comando e Sistemi, nonché per il dispiegamento delle forze e circa 3 giorni aggiuntivi per il disimpegno degli stessi.

Appare, quindi, evidente come tutte le attività sopra menzionate dovevano essere necessariamente avviate ben prima dell'inizio dell'evento, al fine di garantire le necessarie cornici di controllo,

prevenzione e sicurezza e la piena operatività del personale impiegato sul campo, necessitando, infine, di un minimale periodo post-evento per il ritiro del dispositivo dall'area interessata.

Per quanto concerne gli oneri di funzionamento, viene segnalato che il fabbisogno connesso all'impiego degli automezzi si riferisce ai costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*, a cui si è dovuto ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi dei *Force Provider*, dell'impossibilità di acquisire in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dei correlati costi di gestione.

Nella considerazione che i mezzi noleggiati sono del tipo *Jeep Renegade* e Fiat Ducato Vetrato - con tipologia di contratto a 60 mesi e 150.000 Km ad un costo medio annuo pro/mezzo (come da convenzione CONSIP) di circa 10.575,00 euro - il costo unitario giornaliero di 28,97 euro è la risultanza del costo medio annuo pro mezzo diviso il numero dei giorni nell'anno (365).

Peraltro, detto importo è il medesimo indicato nella relazione tecnica di proroga del dispositivo di "Strade Sicure" e "Stazioni Sicure" 2024 di cui all'articolo 1, commi da 342 a 345, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", confermando l'impiego della medesima tipologia di stima dei costi adottata per analoghi dispositivi di sicurezza.

In relazione all'articolo 10, comma 3, con riferimento agli oneri "*una tantum*", preliminarmente viene rappresentato che tali oneri (valorizzati anche nelle schede tecnico-finanziarie delle missioni internazionali), sono riconducibili essenzialmente alle spese sostenute dalla difesa sia per approntare il personale ed i mezzi prima dell'immissione in area di operazione (i.e. manutenzione e adeguamento di mezzi strumentali e di armamento, manutenzioni specializzate, adeguamenti per l'impiego operativo) sia per ricondizionare i mezzi e i materiali impiegati al rientro in reparto (riparazione e revisione, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, etc.). Tali oneri differiscono da quelli afferenti, invece, ai cosiddetti "costi vivi" da sostenere quotidianamente in area di operazioni per il funzionamento dello strumento militare (come le spese per i viveri, per le utenze, il noleggio ed il funzionamento di mezzi terrestri/navali aerei), che fanno riferimento a costi standard, consolidati nel tempo.

Viene rilevato, infatti, che, diversamente da quanto avviene per la determinazione dei "costi vivi", ai fini della quantificazione degli oneri "*una tantum*" non possono essere utilizzati parametri predefiniti, in quanto sotto tale tipologia di spesa ricadono tutte quelle attività (anche minute) che non hanno il carattere della continuità nel tempo (sebbene spesso statisticamente ricorrenti), ma che sono tuttavia necessarie ad assicurare il pronto impiego e l'efficacia degli specifici assetti schierati, in relazione alla durata e al tipo di operazione.

In tale ottica, la quantificazione non può che essere effettuata in maniera prudenziale sulla base di un approccio programmatico, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere.

Infine, viene sottolineato che tale metodologia di quantificazione degli oneri (da anni reiterata, ad esempio, nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali), è stata ripetutamente verificata in termini di correttezza, congruità, idoneità e coerenza interna dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché dalla Corte dei conti nell'ambito dei referti quadrimestrali inviati alle Camere sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei provvedimenti in parola e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

viene confermata la coerenza dei parametri indicati nella relazione tecnica sebbene, in taluni casi, siano stati oggetto di attualizzazione rispetto a quelli utilizzati per il G7 di Taormina del 2017, alla luce degli incrementi sia dei livelli di retribuzione intervenuti per le spese di personale sia di quelli registrati per alcune tipologie di spese (con riferimento, ad esempio, alle spese per vitto e alloggio presso apprestamenti civili), discendenti dall'applicazione di nuove convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali locali e dell'aumento considerevole dei costi delle strutture rispetto al 2017.

Inoltre, va considerata la diversa tipologia di assetti aerei e marittimi impiegati per assicurare la cornice di sicurezza dell'evento in questione, che hanno determinato un diverso impatto finanziario (rispetto a Taormina), anche in considerazione della differente valorizzazione delle relative onerosità (costo ora di volo/giorno di navigazione), dovute alla variazione dei costi di carburante e dei contratti

di supporto logistico/manutentivo connessi ai mezzi stessi dal 2017 ad oggi.

In merito all'articolo 10, comma 4, viene precisato che il parametro del costo medio orario del compenso per lavoro straordinario di euro 23,90, indicato nella relazione tecnica, corrisponde a un importo, al lordo delle ritenute a carico dello Stato, calcolato sulla media delle tariffe (feriali, festive o notturne e festive notturne) del compenso orario straordinario riferito alle qualifiche di personale effettivamente impiegato nel servizio in questione, appartenente al ruolo dei direttivi (ad esclusione delle qualifiche di DVD con scatto di 26 e 16 anni), al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo dei capi squadra e capi reparto e a quello dei vigili del fuoco. A tal fine, viene allegato un prospetto contenente le qualifiche di personale prese in considerazione e le corrispondenti tariffe, nonché il calcolo operato per addivenire al costo medio orario di euro 23,90.

Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatti attesi sui saldi di finanza pubblica, viene confermato che la riduzione del fondo non determina effetti in termini di competenza. La rappresentazione di questa operazione in termini di saldo netto da finanziare nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è dovuta ad un mero errore materiale che sarà corretto in occasione dell'aggiornamento della relazione tecnica e dello stesso prospetto all'atto del passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento e che viene altresì confermata la disponibilità in bilancio delle risorse utilizzate a copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 10, comma 7, lettera d), si segnala che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare: di conseguenza la relativa rappresentazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dovrà essere corretta in sede di aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani giovedì 11 luglio 2024, alle ore 9,30, nonché la seduta della Commissione già convocata alle ore 10, non avranno luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

### **1.4.2.3. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.3.1. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94(pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9<sup>a</sup> Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024  
94<sup>a</sup> Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura:  
monitoraggio e strumenti di adattamento**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che una delegazione della Commissione, composta da lui stesso e dai senatori Cantalamessa e Nave, si è recata a Doha, in Qatar, nei giorni dal 9 all'11 gennaio 2024, per partecipare all'evento "Strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico: le nuove frontiere dell'acqua, dell'irrigazione e del riuso".

Tale evento è stato organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) unitamente all'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI). Accanto all'iniziativa, fissata il 10 gennaio 2024, la quale si collocava tra le attività italiane all'interno dell'EXPO di Doha 2023, sono stati previsti anche incontri con le Istituzioni e con imprenditori locali sui temi dell'indagine conoscitiva.

In particolare, a livello istituzionale la delegazione ha incontrato Hassan bin Abdullah Al Ghanim, Presidente del Consiglio della Shura, assimilabile al Parlamento, nonché il neo Ministro dell'ambiente e del cambiamento climatico Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie.

Ulteriori incontri bilaterali con la delegazione italiana hanno visto la partecipazione del vertice dell'Associazione degli imprenditori, Omar Hussein Alfardan, Presidente e CEO di *Alfardan Group*, il direttore generale di *Hassad Food* Mohamed Ali Al-Ghaithani e con l'*acting general manager* Mubarak Al Mansouri, nonché i responsabili della fattoria organica Torba Farm.

Afferma infine che la missione ha offerto la possibilità di scambiare opinioni e buone pratiche sul tema delle strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico in agricoltura, ed è stata accolta positivamente dalle Istituzioni locali.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) manifesta compiacimento per l'ottima percezione che l'Italia riscuote in Qatar, nei confronti del quale l'Italia rappresenta il primo *partner* europeo e il terzo al mondo. Dichiarà altresì di aver apprezzato l'intervento del Presidente durante l'evento organizzato nel padiglione italiano dell'EXPO, incentrato sull'equilibrio tra cambiamenti climatici e innovazioni in agricoltura, nella prospettiva di permettere a tutti l'accesso al cibo di qualità.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) concorda con l'opinione del senatore Cantalamessa circa il successo dell'italianità all'estero. Dopo aver richiamato a sua volta l'incontro con il direttore generale di *Hassad Food*, riferisce che la missione ha rappresentato l'occasione anche per comprendere gli effetti del cambiamento climatico in aree desertiche e - tramite la visita ai padiglioni di altri Stati presenti all'EXPO - per conoscere le diverse strategie nazionali e i modelli di sviluppo. Nota peraltro che il Qatar sta compiendo numerosi sforzi, anche sul fronte agroalimentare, per appropriarsi del deserto e far germogliare la vita.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma conclusivamente sull'attenzione alla biodiversità, sottolineando l'importanza di tali scambi nell'ambito della procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4<sup>a</sup> Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che lo stesso, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera in prima lettura, consta di diciannove articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a dieci direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a sette regolamenti europei.

L'annesso Allegato A elenca invece 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione, oltre ai principi e criteri delle stesse direttive, i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con riferimento alle competenze della Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555, relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 7); direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 8); direttiva (UE) 2022/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (articolo 9); direttiva (UE) 2022/2380, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 10); direttiva (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi delle piante (articolo 11); direttive (UE) 2023/958 e 959, in materia di riduzione di emissione di gas serra (articolo 12); direttiva (UE) 2022/2464, relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (articolo 13); regolamento (UE) 2016/161, relativo alle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (articolo 6); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti creditizi (articolo 14); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 15); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 16); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla *governance* europea dei dati (articolo 17); regolamento (UE) 2023/1113, in materia di trasferimenti fondi e di crypto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (articolo 18); regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (articolo 19).

Fra le direttive ricomprese nell'Allegato A, sono incluse la direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la

direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali; la direttiva (UE) 2022/542, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto; la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea e la direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.

L'articolo 11, di particolare rilevanza rispetto alle competenze della Commissione, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438. Tale direttiva modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Passa poi ad esaminare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (*Doc. LXXXVI, n. 1*), inviata alle Camere in base all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. La Relazione indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.

Si sofferma, quindi, sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVII, n. 1*), specificando che essa, inviata dal Governo alle Camere il 20 dicembre 2023, dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

I temi relativi a industria e agricoltura sono descritti nella parte II, dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano, tra l'altro, le politiche relative al *Green Deal* europeo (parte II.1, schede 15 - 44), un'Europa pronta per l'era digitale (parte II. 2, schede 45 - 65), un'economia al servizio delle persone (parte II.3, schede 66 - 91).

Menziona poi i *dossier* legislativi e i temi che hanno improntato il dibattito europeo nel 2023, ponendo l'accento sulle materie prime critiche. In merito, fa presente che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Le nuove norme fissano, tra l'altro, un obiettivo volto a fare in modo che almeno il 25 per cento del consumo annuo di materie prime critiche nell'Unione europea provenga dal riciclaggio interno.

Dopo aver accennato all'intelligenza artificiale, sottolinea che la Commissione europea ha proposto un rafforzamento mirato del bilancio in un numero limitato di settori, ritenuti prioritari: Ucraina; migrazione e sfide esterne; competitività tecnologica europea.

Infine, con riferimento al progressivo completamento del pacchetto "*Fit for 55*", volto a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea, ricorda che nel corso del 2023 ne sono state approvate numerose componenti, tra cui: la direttiva (UE) 2023/959 che modifica le norme in materia di scambio di quote di emissione (ETS), rafforzandolo ed estendendolo alle emissioni prodotte dal trasporto (su strada e marittimo) e dagli edifici; il regolamento (UE) 2023/955, che istituisce un Fondo sociale per il clima; il regolamento (UE) 2023/956, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); il regolamento (UE) 2023/839 sulle emissioni risultanti da uso del suolo, silvicoltura e agricoltura (LULUCF) nel quadro dell'ETS, che aumenta l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Ue fissandolo a -310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente entro il 2030, ed assegna agli Stati membri obiettivi nazionali annuali vincolanti dal 2026 al 2030; il regolamento (UE) 2023/857, che modifica il regolamento sulla condivisione degli sforzi (*Effort sharing regulation*), che assegna agli Stati membri obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non soggetti alla normativa ETS o LULUCF portando l'obiettivo di riduzione ad almeno sotto il 40 per cento rispetto al 2005; la direttiva (UE) 2023/1791, che modifica la direttiva sull'efficienza energetica; la direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (REDII), incrementando la quota nel sistema ad almeno il 42,5 per cento entro il 2030 fino ad arrivare al 45 per cento; il regolamento (UE) 2023/1804, che mira

a realizzare un'infrastruttura capillare per i combustibili alternativi fissando obiettivi nazionali obbligatori.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che la proposta di parere sarà votata la settimana prossima, per consentire i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 7ª Commissione.

Evidenzia che, ai sensi del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari (articolo 1).

Specifica poi che gli abiti storici sono quelli che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che essi, unitamente alle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Dà inoltre conto dell'articolo 3, ai sensi del quale è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con i seguenti compiti generali: ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà; espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti.

Passa poi all'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché dell'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Alla tenuta dell'Albo nazionale - pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo - e dell'elenco provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

Accenna, infine, all'articolo 5, sulla base del quale la Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), nell'anticipare il voto favorevole del suo Gruppo, dichiara di condividere l'iniziativa in esame, anche per le prevedibili ricadute positive sul settore del turismo.

Chiede poi se si preveda la destinazione di specifiche risorse per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla senatrice Fallucchi, prima firmataria dell'iniziativa legislativa in esame, perché fornisca chiarimenti in merito alla richiesta della senatrice Licheri.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) chiarisce che per il momento non si prevede lo stanziamento di

specifiche risorse a favore delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Precisa che la promozione di tali iniziative è tuttavia assicurata dalla istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» il giorno 11 novembre di ogni anno, prevedendo per tre giorni l'organizzazione di eventi ad impatto turistico.

Chiarisce che la scelta della ricorrenza di San Martino, protettore dei sarti e dei conciatori, è diretta ad estendere fino alla suddetta data la durata simbolica della stagione estiva, nonché a valorizzare le connessioni con l'agricoltura legate a tale festività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) il quale, pur apprezzando la finalità del testo, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Poiché non vi sono richieste ulteriori di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

**[\(855\)](#) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 3ª Commissione.

Evidenzia che esso reintroduce, con composizione e compiti lievemente diversi, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), che era stato istituito dalla legge n. 185 del 1990. Il Comitato era stato poi soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali, dalla legge n. 537 del 1993.

Ricorda, quindi, che il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, all'articolo 6, comma 1, ha attribuito le funzioni di indirizzo del CISD al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), stabilendo che esse siano esercitate su proposta del Ministro degli affari esteri (ora Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Segnala altresì che i profili di interesse della Commissione concernono il coinvolgimento del Dicastero delle imprese. Nel disegno di legge infatti - come si legge nella relazione illustrativa - la reintroduzione dell'organismo ha lo scopo di "assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento" e tale attività "richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari Dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale".

Per tali ragioni - prosegue il relatore - il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Al Comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185 del 1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento. Il Comitato ha anche il nuovo compito di definire criteri generali per l'applicazione dei divieti alle cessioni di materiali.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in titolo, alla luce del fatto che la maggioranza e il Governo, in sede di esame di merito, non hanno accordato ad esso l'attenzione e i tempi di discussione che lo stesso avrebbe meritato in ragione della delicatezza dei contenuti affrontati.

Si rammarica, in particolare, che nessuna delle proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, a suo parere migliorative del testo d'iniziativa governativa, sia stata oggetto di accoglimento o almeno di confronto nella sede di merito.

Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si dichiara contraria alla scelta, posta in essere con il provvedimento in esame, di affidare a un organo politico le decisioni relative agli scambi di materiali di armamento per la difesa, finora assunte da un'agenzia indipendente. Lamenta, al riguardo, sia la concentrazione di potere nel Governo e nella maggioranza sia il venir meno delle garanzie di imparzialità nei processi di trasferimento di materiali di armamento.

In ragione delle considerazioni esposte, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.4.1. 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146(ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024**

**146<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Fabrizio D'Ascenzo a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ( [n. 38](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)

Dopo aver fatto riferimento al *curriculum* del professor D'Ascenzo, già a disposizione della Commissione, la relatrice [MANCINI](#) (FdI) sostiene l'opportunità di procedere all'audizione del candidato ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Il presidente [ZAFFINI](#) constata il consenso della Commissione rispetto alla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'avvocato Gabriele Fava ( [n. 39](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) segnala i contenuti del *curriculum* a disposizione della Commissione. Propone quindi lo svolgimento dell'audizione della persona proposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto del favore della Commissione riguardo la proposta di svolgimento dell'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023**, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Nell'illustrare i profili di competenza del disegno di legge n. 969, il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 6, che, al comma 1, conferisce una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, in materia di imballaggio dei medicinali per uso umano. In base al successivo comma 2, oltre ai principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono previsti principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

L'articolo 9 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Inoltre, l'articolo 5 è volto al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 11 è finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, riguardante gli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, mentre l'articolo 12 è finalizzato al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, in materia di emissioni di gas a effetto serra.

Per quanto concerne l'Allegato A, la direttiva (UE) 2022/2041 è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi, al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, mentre la direttiva (UE) 2022/2381 reca misure relative all'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate.

Riguardo alle parti di interesse della Commissione presenti nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, il relatore specifica che nella prima parte viene richiamata la proposta di regolamento che vieta l'immissione e la messa a disposizione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato ed è evidenziata la promozione di una serie di misure per favorire la conciliazione vita-lavoro e la promozione di progetti di *welfare* aziendale. Vengono inoltre annunciate azioni concrete per supportare le famiglie e i loro figli e favorire l'inclusione sociale per i nuclei familiari multiproblematici e le persone particolarmente svantaggiate.

Nella seconda parte sono segnalate le proposte volte a consentire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al riguardo, il Governo sottolinea la necessità di pervenire a un quadro normativo ambizioso e al contempo equo. Viene poi posto un particolare accento sulle proposte della Commissione europea per la revisione della normativa sulle emissioni industriali, sulla gestione dei rifiuti, sugli imballaggi e i rifiuti derivanti, sui cicli sostenibili del carbonio e sulla Strategia per la Biodiversità per il 2030.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari, il Governo ricorda che, pur condividendo gli obiettivi della relativa proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l'Italia ha espresso una posizione critica su diversi elementi.

Viene successivamente citata la proposta di direttiva sul miglioramento delle condizioni del lavoro svolto mediante piattaforme digitali, che intende fornire una regolazione minima unitaria per adeguare l'ordinamento alle trasformazioni "digitali" del mondo del lavoro, coniugando il crescente utilizzo di piattaforme e strumenti tecnologici con adeguati livelli di protezione sociale. Il Governo evidenzia inoltre il proprio impegno a sviluppare iniziative volte a migliorare la tutela, la sicurezza e la qualità del lavoro, nonché a contrastare le forme di irregolarità di maggiore rilevanza economico-sociale in

materia lavoristica.

Il contrasto del lavoro sommerso costituisce un obiettivo rilevante anche nel contesto del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, unitamente al rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti. A tale riguardo è prevista una serie di azioni specifiche.

Nell'ambito della Strategia dell'UE in materia di droghe, viene inoltre segnalato lo sviluppo di un approccio basato su dati probanti e sui diritti umani, nonché di iniziative nell'ambito della prevenzione, fra cui campagne educative in collaborazione con l'Agenzia per le questioni relative agli stupefacenti. Infine, nella sezione dedicata alla promozione di un "Nuovo slancio per la democrazia europea", vengono richiamati i dossier relativi all'"Unione dell'Uguaglianza", alla parità retributiva, alla cultura dell'inclusione e del rispetto, all'inclusione di soggetti vulnerabili, alla Carta europea della disabilità e al sostegno alla maggiore autonomia delle persone con disabilità.

In merito alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2022, fatto presente che la prima parte è dedicata al processo di integrazione europea, il relatore si sofferma sugli aspetti di specifica competenza contenuti nella seconda parte, riguardante le politiche strategiche. Segnala quindi, in primo luogo, i risultati conseguiti in ordine alla riduzione delle microplastiche e degli inquinanti delle acque, nonché in materia di emissioni industriali, illustrati nel capitolo 1.

Nel capitolo 2 sono riportati i dati sulla digitalizzazione della sanità, in particolare con riguardo al Fascicolo Sanitario Elettronico, alla diffusione della telemedicina e ai lavori sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.

Nel capitolo successivo viene data evidenza dei risultati conseguiti per il rafforzamento della tutela e della qualità del lavoro, per il contrasto del lavoro sommerso, nonché in favore della conciliazione della vita familiare e lavorativa. In materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è segnalata in particolare la partecipazione ai lavori relativi alla proposta di direttiva di modifica della direttiva 2009/148/CE. Sono inoltre riportate le azioni finalizzate al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché in tema di sostegno alla maggiore autonomia delle persone con disabilità, e sono segnalati i risultati sul potenziamento della filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS, oltre agli interventi sul reclutamento e sul rafforzamento delle competenze e della formazione per il personale della PA.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea, mentre la quarta parte riguarda le azioni sviluppate nel corso del 2022 sul piano del coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) segnala la rilevanza della direttiva in materia di retribuzione minima, proponendo un approfondimento in relazione alla questione della non obbligatorietà di disposizioni legislative specifiche in relazione all'adeguatezza del sistema di contrattazione collettiva. Segnala altresì la valenza del recepimento della direttiva (UE) 2022/431, riguardante la protezione dei lavoratori nei confronti degli agenti cancerogeni o mutageni e delle sostanze tossiche per la riproduzione umana, di cui all'articolo 8.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) fa presente l'importanza del recepimento delle disposizioni riguardanti la protezione dei lavoratori nei confronti dell'esposizione all'amianto. A tale riguardo sottolinea l'alto livello di rischio caratterizzante l'attività del personale del corpo dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile in ragione della diffusione dell'amianto nell'ambiente in occasioni di calamità. Tali categorie sono peraltro prive di copertura assicurativa obbligatoria.

Riguardo alla proposta in materia di parità retributiva rileva le permanenti carenze legislative riguardo i necessari requisiti di trasparenza.

Fatta presente la propria insoddisfazione nei confronti dell'atteggiamento di Governo e maggioranza riguardo la questione del salario minimo, sottolinea che questo non può essere inteso come contrapposto alla contrattazione collettiva. Il tema richiede peraltro ulteriori approfondimenti in conseguenza della recente evoluzione del lavoro, con la connessa necessità di definire i criteri di appartenenza contrattuale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in**

***abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»***

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) dà conto inizialmente delle finalità del disegno di legge in esame, oggetto dell'articolo 1. Passando agli aspetti di competenza segnala l'articolo 3, il quale dispone l'istituzione presso il Ministero del turismo del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, i cui componenti non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

Ai sensi dell'articolo 5 la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici, che non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sostiene l'opportunità, ai fini di un più completo esame del disegno di legge in titolo, di tenere conto del valore degli abiti storici tipici della tradizione del presepe napoletano.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) reputa condivisibile il rilievo del senatore Mazzella, auspicando che la relatrice ne tenga conto in sede di predisposizione del parere, nella prospettiva di una possibile integrazione del disegno di legge da parte della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Con riguardo agli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, la relatrice [MANCINI](#) (FdI) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, il quale prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico e ne definisce i compiti.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», che, celebrata il 15 dicembre di ogni anno, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Ai fini di un più proficuo svolgimento dell'esame, la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) propone di rinviare il dibattito successivamente alle audizioni che eventualmente dovessero aver luogo presso la Commissione di merito.

A parere del senatore [MAZZELLA](#) (M5S) il disegno di legge in esame sposta la gestione del problema della violenza nei confronti del personale scolastico all'Osservatorio nazionale, senza individuare modalità concrete per la sua risoluzione. Nella redazione del provvedimento non si è infatti tenuto conto, innanzitutto, dell'importanza della figura dello psicologo scolastico. L'iniziativa legislativa risente inoltre della tendenza del Governo e della maggioranza a ricorrere in maniera eccessiva allo strumento penale, improprio specie in ambiti in cui è più opportuno individuare mezzi alternativi, a carattere preventivo.

Richiamando la proposta della senatrice Sbrollini, il senatore [ZULLO](#) (FdI) si riserva di intervenire successivamente in discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## 1.4.2.4.2. 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 147(pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024**

**147<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**ZAFFINI**

*Interviene il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.*

*La seduta inizia alle ore 13,10*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ( [n. 101](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n.227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Ha la parola il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), il quale esprime un ringraziamento alla Commissione e alla rappresentante del Governo per l'impegno comune profuso riguardo alla materia in esame.

Lo schema di decreto legislativo in titolo, anziché disporre in merito all'istituzione di un ulteriore organismo di rappresentanza di determinate istanze sociali, costituisce infatti uno strumento utile alla realizzazione di un'effettiva inclusione nella società, anche considerata l'esigenza di superare le situazioni di disparità e di disagio accentuate dalla pandemia.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce che lo schema di parere tiene conto delle audizioni svolte. Tuttavia non considera il rischio connesso al carattere insufficientemente incisivo dei poteri attribuiti al Garante, sprovvisto della potestà di irrogare sanzioni e di esprimere pareri vincolanti sulle proposte di provvedimento delle amministrazioni pubbliche.

Intervenendo a nome del proprio Gruppo, il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) giudica favorevolmente lo schema di parere, nel quale sono recepiti gli spunti forniti dalle audizioni. Sarebbe invece improprio dotare il Garante di poteri sanzionatori in considerazione della natura di tale organismo.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) riconosce l'impegno del relatore relativamente al recepimento dei contributi forniti dai soggetti auditi. Dopo aver condiviso i rilievi della senatrice Zampa, esprime perplessità, anche richiamando il parere del Consiglio di Stato, in ordine alla procedura di nomina del Garante. Questa, ai sensi dello schema di decreto legislativo, non prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che pure rafforzerebbe l'autorità del Garante stesso. Tale figura è infatti chiamata a intervenire a fronte di violazioni di diritti e di comportamenti omissivi delle

amministrazioni derivanti da mancanza di strutture e risorse.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) reputa fortemente apprezzabile la sinergia sviluppata con il Governo, che ha permesso l'individuazione di soluzioni normative innovative, volte alla tutela delle persone secondo una visione integrata dell'ordinamento costituzionale, della legislazione e delle esperienze concrete. Tale risultato deriva altresì dall'utilizzo proficuo dei contributi forniti dalle audizioni e dal clima di condivisione che ha contraddistinto l'andamento dell'esame. Preannuncia pertanto il favore del proprio Gruppo nei confronti della proposta del relatore.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) valuta positivamente l'operato del relatore e auspica l'approvazione in tempi rapidi dello schema di parere.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene necessario acquisire ulteriori garanzie in ordine alla capacità del Garante di assicurare l'applicazione della legislazione vigente a fronte delle inadempienze dell'amministrazioni pubbliche, specie riguardo alla questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il ministro Alessandra LOCATELLI specifica che l'attribuzione di poteri sanzionatori in capo al Garante non è contemplata dalla disciplina di delega. Fa inoltre presente la valorizzazione del ruolo del Parlamento in relazione alla nomina del Garante, attribuita ai Presidenti delle Camere, in assenza di intervento da parte del Governo.

Lo schema di decreto in esame è comunque adeguato per quanto riguarda le capacità d'intervento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, in particolare alla luce delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 3.

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) nota il riconoscimento comune dello sforzo volto alla recepimento dei contributi degli auditi. È inoltre particolarmente apprezzabile il clima positivo del dibattito, che ha affrontato una materia di elevata importanza nei confronti dell'innalzamento dei livelli di inclusione e di democrazia. L'attribuzione di poteri sanzionatori non è peraltro necessaria, essendo piuttosto propria della natura del Garante la funzione di sollecitare le diverse amministrazioni ai fini di un effettivo miglioramento della qualità della vita con le persone con disabilità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023**, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1* e sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) fa presente l'opportunità di modulare i tempi dell'esame congiunto tenendo conto dell'andamento dei lavori della Commissione di merito.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala che il termine per gli emendamenti al disegno di legge n.696 è stato fissato a mercoledì 17 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) si riserva di programmare di conseguenza il seguito dell'esame congiunto, che dovrà comunque concludersi entro la mattinata del 17 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»** (Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole. Specifica quindi che la

questione sollevata nel corso del dibattito relativamente alla valorizzazione degli abiti storici nella tradizione del presepe napoletano può essere più propriamente oggetto di confronto in sede di commissione di merito.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

**(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime perplessità riguardo il ripetuto ricorso a strutture quali l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, che, in assenza di costi, sono deputati alla descrizione di fenomeni sociali peraltro ben conosciuti. Tale scelta nel caso del disegno di legge in esame rappresenta un'elusione dei problemi reali, a fronte dei quali serve piuttosto un piano d'intervento diretto, supportato da risorse adeguate.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) osserva l'utilità dell'Osservatorio nei confronti della finalità di un'effettiva applicazione della disciplina legislativa vigente in materia.

Intervenendo in replica, la relatrice [MANCINI](#) (Fdl) giudica l'Osservatorio nazionale funzionale all'obiettivo della sicurezza del personale scolastico. Presenta quindi una proposta di parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere, posta in votazione, è approvata a maggioranza.

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui profili di competenza dei disegni di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (Fdl), segnalando che l'articolo 1 del disegno di legge n. 942 pone l'obiettivo del superamento della carenza di medici mediante l'abolizione dell'accesso a numero chiuso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

L'articolo 2 prevede che l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia non richieda più il previo superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

Il successivo articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di svolgimento delle attività formative universitarie della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, fra i quali hanno particolare rilevanza quelli di cui alle lettere b), d) ed e).

L'articolo 1 del disegno di legge n. 915 è identico all'articolo 2 del n. 942 e reca pertanto l'abolizione del numero programmato per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

L'articolo 2, comma 1, è volto a prevedere che il primo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia (LM-41), a libero accesso e senza alcuna restrizione di programmazione riguardo la sede, sia coincidente con il primo semestre del corso di laurea in biotecnologie (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22), nonché a disciplinare la possibilità di proseguimento degli studi del corso di laurea LM-41. Illustra conclusivamente i contenuti del disegno di legge n. 916.

Richiamando l'esigenza di una trattazione approfondita dei disegni di legge in titolo, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) suggerisce di attendere le acquisizioni che verranno garantite dallo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa, richiamando alcuni elementi di criticità presenti nei testi in esame, quali l'abbinamento dei diversi corsi di laurea corso di laurea in medicina e chirurgia, con riferimento al primo semestre, i criteri per l'attribuzione dei posti vacanti resisi disponibili e il valore dei crediti formativi, nonché l'individuazione delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) condivide i rilievi espressi e anticipa la propria intenzione di richiedere in 7a Commissione lo svolgimento di audizioni. La materia sarà peraltro oggetto di ulteriori disegni di legge, di cui è opportuno attendere l'assegnazione. Un altro ambito meritevole di approfondimento è poi costituito dalle iniziative intraprese a legislazione vigente da alcune facoltà di medicina e chirurgia.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente che l'intervento del legislatore sulla questione del numero chiuso risponde alla finalità di sanare una reale situazione di disparità sociale. Ricorda quindi che l'attuale disciplina rispondeva all'obiettivo di garantire migliori livelli formativi agli studenti ammessi. È comunque opportuno procedere ad approfondimenti adeguati nella prospettiva di un intervento di riforma della materia.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta di essere stato designato quale relatore in 7a Commissione sui disegni di legge in titolo, così da garantire l'armonizzazione della trattazione della Commissione di merito con la sensibilità della 10a Commissione, tenuto conto dell'evidente rilevanza delle proposte legislative rispetto alla materia sanitaria.

Specifica quindi che oggetto dei disegni di legge sono le modalità di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia a fronte del previsto e progressivo aumento degli ammessi. Attualmente la priorità consiste nel fornire formazione di alta qualità e di ricalibrare la programmazione riguardo ai numeri, così da porre rimedio all'attuale carenza di personale medico e di evitare il ripetersi di situazioni di eccesso di laureati.

Convieni infine circa l'utilità di un rinvio dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione dell'atto del Governo n. 101 (Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità,  
vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 21 settembre 2023;  
considerato il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso in data 10 ottobre 2023 e l'ulteriore parere del medesimo Organo consultivo reso in data 21 novembre 2023;  
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.  
Con riferimento all'articolo 1, comma 3, si invita innanzitutto il Governo a considerare l'opportunità di aggiungere, al termine del periodo, le seguenti parole: « , *in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità* ».

Anche alla luce delle considerazioni espresse in proposito dal Consiglio di Stato nel parere del 21 novembre 2023, menzionato in premessa, si segnala l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 6, sul modello delle procedure di nomina di autorità omologhe, prevedendo che il presidente e i componenti del collegio siano nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

All'articolo 4, comma 1, lettera d), si suggerisce di aggiungere, in fine, il seguente periodo: *«Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati».*

All'articolo 4, comma 1, lettera f), si segnala l'opportunità di sostituire le parole: *«richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento»* con le seguenti: *«proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».*

Inoltre, sempre con riguardo all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la previsione contenuta alla lettera p) con la seguente: *«p) agisce e resiste in giudizio, anche a difesa delle proprie prerogative con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato».*

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, si invita a considerare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche: a) dopo le parole: *"pubbliche amministrazioni"* inserire le seguenti: *"da organismi privati che offrono servizi aperti al pubblico"*; b) alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: *"e emette parere motivato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1."*

In relazione allo stesso comma 1, anche alla luce del citato parere del Consiglio di Stato del 21 novembre 2023, si suggerisce di chiarire la portata del termine "rilevazione", valutando altresì l'opportunità di coordinare detto comma con l'articolo 4, comma 1, lettera d), primo periodo, dello schema in esame, posto che entrambe le disposizioni contengono elenchi, non completamente sovrapponibili, di soggetti legittimati alle segnalazioni al Garante.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di sostituire il comma 2 dell'articolo 5 con il seguente: *«2. Nel caso in cui un'amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette con delibera collegiale un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza».*

Sempre con riguardo all'articolo 5, si consideri l'opportunità di integrare la previsione contenuta al comma 4 alla luce dei rilievi formulati, sul punto, nel predetto parere del Consiglio di Stato, ove si evidenzia "la mancata previsione (..) di un termine, scaduto il quale, il Garante possa agire per far valere l'inerzia, stante la non idoneità dei termini generali per provvedere individuati dalla legge n. 241 del 1990".

Infine, in relazione al medesimo articolo 5, si invita a valutare l'opportunità di espungere il comma 7.

